

STUDIO LEGALE Avv. GIUSEPPINA IARIA

Patrocinante in Cassazione  
Largo Delfino, 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)  
Via ROMA n 50- 89063 Mèlito di Porto Salvo (RC)  
cell. : 333.8588165 - - P IVA : 02362320802 - C.F. : RIAGPP74H47F112H

Presidente associazione Malasanità e Giustizia  
e-mail : avvgiuseppinaiaaria@gmail.com – avv. iaria@pec.giuffre.it

al CSM  
Al CNF

AL SIG PROCURATORE Generale della Corte di appello di Brescia ai fini ancora della  
richiesta avocazione ( pendente n 631/2020)

AL SIG GIP dott Bianchetti ai fini di imputazione coatta e dell'adozione dei  
provvedimenti opportuni

AL PM dott Pappalardo ed al Pm dott Nocerino

**Memoria ex art 121 cpp e ISTANZE ed eccezioni**

*Il sottoscritto avvocato Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difensore di Carosiello Francesco nel procedimento n 9735/2017 rgnr Procura di Brescia ( pm NOCERINO e PM Pappalardo ) e proc n 1106/019 rgnr Procura di Brescia ( PM dott Pappalardo )*

Premesso

- Che presso la Procura della Repubblica di Brescia pende procedimento n 9735/2017 rgnr art 11 contro Pm dott Scudieri Adriano dell'ufficio di Procura di Milano che ha utilizzato intercettazioni contro Carosiello Francesco senza indagare sulla denunciata manomissione delle stesse ed ha tenuto altre condotte puntualmente denunciate
- Che tale procedimento si trova in fase di seconda richiesta di archiviazione non accolta
- Che la situazione già e' emersa come grave con precedente operazione svolta in 360 cpp in seno a tale procedimento in cui non si e' riusciti ad avere copia forense delle intercettazioni nonostante pretesa estrazione dal server della procura di Torino in data 21.11.018 ( su cui vi è anche denuncia): i cd estratti erano copia pg e non copia forense e non si aprivano e non si sentivano ed, inoltre, gli hash e le cartelle ed il volume proprietario erano diversi rispetto a quelli dei cd denunciati come manomessi e utilizzati dal Pm Scudieri contro Carosiello ( senza indagare sulla denuncia di manomissioni delle intercettazioni , anzi ,qualificandola modello 45)

**-Che il Consulente ( dott Marini) dei Pubblici ministeri di Brescia nel proc n 9735/2017 Rgnr contro pm Scudieri di Milano ha comunicato via pec la fissazione delle operazioni peritali ex art 360 cpp per estrazione di copia forense dal server della Procura della Repubblica di Torino POSTICIPANDOLA ADDIRITTURA al 07.10.020**

Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>  
"Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>, "lara.benetti@cert.ordineavvocatimilano.it" <lara.benetti@cert.ordineavvocatimilano.it>, "Carlo Pappalardo" <carlo.pappalardo@giustizia.it>,  
A "carlo.bianchetti@giustizia.it" <carlo.bianchetti@giustizia.it>,  
"intercettazioni.procura.torino@giustiziacerit.it" <intercettazioni.procura.torino@giustiziacerit.it>,  
"studioperitalepitzianti" <studioperitalepitzianti@legalmail.it>

Data lunedì 15 giugno 2020 - 10:42

**Operazioni peritali p/p 9735/17**

---

Buongiorno,  
in merito alle operazioni peritali relative al p/p 9735/17 RGNR previste per il 15 maggio 2020 e rinviate a causa dell'emergenza COVID, si comunica che la nuova data è stata fissata per mercoledì 7 ottobre 2020 ore 10.00 presso l'ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino.

Si richiede al funzionario delle intercettazioni della procura della Repubblica di Torino di avvisare i tecnici "AREA" in quanto, da telefonata precedente avvenuta con "AREA", la stessa richiedeva una convocazione dalla stessa procura di Torino.

Distinti saluti

Cesare Marini

**-Che le operazioni dovevano tenersi già in data 04.06.020**

**-che già' in data 15.05.020, in sede di operazione ex art 360 cpp svolta presso lo studio del consulente dott Marini emergevano dati di rilievo che provano la gravità dei fatti contestati al pm dott Scudieri allorchè veniva chiamato il gruppo Area per rispondere ai quesiti preliminari ( a quelli posti dal gip ) posti dal pm di Brescia che chiedeva se fosse possibile estrarre dal server della Procura della Repubblica di Torino copia forense delle intercettazioni !!**

OGGETTO: Verbale delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 360 C.P.P. nell'ambito del procedimento penale nr 9735/17 mod. un della Procura delle Repubblica di Brescia – dr. Carlo PAPPALARDO.

In data 15 maggio 2020, alle ore 09.00 iniziavano le operazioni alla presenza del consulente tecnico del P.M. Cerasé MARINI e del suo ausiliario Andrea VALERI, nonché della parte offesa Francesco CAROSIELLO, dell'avv. Giuseppina IARIA e del consulente della parte offesa Mariano PITZIANI.

Dopo aver atteso cinque minuti il sopraggiungere delle altre parti, si procedeva alla lettura del quesito.

Alle ore 10.10 si contattava la ditta AREA all'utenza telefonica 0331-710000. L'operatore tecnico della predetta ditta, riferiva che non era competente alle domande formulatogli e che avrebbe avvisato chi di competenza.

Verso le ore 10.35 ha chiamato, dall'utenza telefonica 348-8412107, il dott. Juri della ditta Area, indicato nella telefonata precedente come un responsabile della stessa, il quale, dopo avergli formulato le domande indicate nel quesito, riferiva che avendo le opportune autorizzazioni era possibile ricreare i DVD delle intercettazioni di un determinato RIT.

\* Su espressa richiesta del consulente tecnico del P.M, nonché del consulente tecnico di parte, veniva richiesto se fosse possibile estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e il responsabile della ditta Area, inizialmente, rispondeva che avendo le necessarie autorizzazioni era un'operazione fattibile ma successivamente, incalzato da domande tecniche e comprendendo che si trattava del caso di Torino, si metteva sulla difensiva affermando che preventivamente bisognava sapere se il server utilizzato in origine per effettuare le intercettazioni incriminate fosse ancora presente e se i dati in esso contenuto non fossero stati cancellati.

Si precisa, inoltre, che le sopracitate telefonate sono state effettuate in vivo voce in modo che le parti potessero interagire direttamente.

Successivamente si concordava con le parti di recarsi a Torino il 04 giugno 2020, ove alle ore 10.00 continueranno le operazioni peritali per ricreare i DVD delle intercettazioni incriminate nonché per estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e sul server MCR00415, salvandola in formato ISO e firmando digitalmente i vari dati estratti.

Verso le ore 11.30 terminavano le operazioni peritali.

La parte offesa

L'avv. Giuseppina IARIA

Il Consulente Tecnico di parte

Il Consulente Tecnico del P.M.

L'ausiliario del C.T.

- Che, ancora , il Procuratore di Torino con Missiva comunicataci via pec dal consulente del Pm a codesto studio nel chiedere spostamento di date per svolgimento di operazioni

**peritali presso il server della procura di Torino dava dati importanti e faceva affermazioni di rilievo che provano la gravità dei fatti contestati al pm dott Scudieri**

- Che tali intercettazioni , SU CUI vi è denuncia di manomissione e denuncia contro pm Scudieri dell'ufficio di Procura di Milano per non aver indagato su tali manomissioni e per altro ,sono alla base di sentenza del tribunale di Milano avverso cui è stato depositato appello che ci si riserva di depositare per provare le condotte del Pm dott Scudieri tenute contro Carosiello sia nella fase delle indagini e sia in quella del processo ( l'appello e' di quasi 1200 pagine , ergo la mole non consente deposito telematico )

---

*Che si estrae dall'appello solo una piccola parte*

*4) LA SENTENZA IMPUGNATA DEVE RITENERSI NULLA PER VIOLAZIONE del diritto di difesa e per esercizio dell'azione da parte del pm dell'art 178 lettera B e 179, e comunque nullità non sanate , per L'attività del Pm nel corso delle indagini e nel corso del processo per richiesta giudizio immediato in assenza di evidenze delle prove di colpevolezza e per pregiudizio alle indagini per mancato deposito dei cd e per richiesta di trascrizione su cd manomessi e per richiesta di sostituzione del cd in data 23.01.018 fuori dall'udienza e per mancata produzione di prove a discarico e deve essere dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e per difetto di imparzialità e per atti di eccesso di potere e oltre le proprie competenze ed attribuzioni da parte del presidente e del collegio ex art 178 lettera a cpp e PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE QUANTO ANCHE ALLA MANCATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO anche CIRCA I CD PRODOTTI FUORI UDIENZA E CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI EX ART 360 cpp PRESSO la Procura di Brescia e circa ler denunce ed eccezioni sulle manomissioni sui cd e sulle intercettazioni*

---

*SENTENZA IMPUGNATA DEVE RITENERSI NULLA per contraddittorietà della motivazione e per fittizia motivazione in relazione a quanto eccepito e denunciato sulle INTERCETTAZIONI e sulle Manomissioni oltre a quanto sopra detto*

*NULLITA'e/O INUTILIZZABILITA' delle intercettazioni*

---

Il Pm , dal canto suo , HA COMMESSO TANTE ATTIVITÀ in violazione dei diritti del CAROSIELLO .VI E' STATA NEL CORSO DELL'UDIENZA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONE PER OGNUNA DI ESSE EX ART 178 LETTERA B E A VOLTE B EC CPP . Vi è già' APERTO procedimento anche penale per alcune di esse in Brescia di Fronte al Gip dott Bianchetti proc n 9735/2017 rgnr mod21 ed altre denunce

## IL PM IN FASE DI INDAGINE

- a) ha iscritto tardivamente la posizione del Carosiello (e vi è denuncia)
- b) ha acquisito pretese prove non rispettando i canoni processuali (vedi copia contratti a Ponte Chiasso e vedi intercettazioni manomesse per cui il pm ora è indagato a Brescia e nell'ambito del cui procedimento, ben due volte, il gip ha negato l'archiviazione disponendo nuovo 360 cpp perché non si riesce ad avere copia forense delle intercettazioni)
- c) Non ha portato per come doveva ex art 358 cpp prove derivanti da note della gdf e da sequestri e perquisizioni per come denunciato e, per come, si è anche eccettuato in udienza varie volte e si è opposto a tutte le richieste della difesa volte a colmare le lacune delle indagini ed appurare la verità: anche quando si illustravano i motivi dell'importanza dell'escussione dei testi quali maresciallo della Gdf Minico' e Selva e avvocato e notaio Fornara e perito Pierangeli e quando ex art 493 cpp e 507 cpp si chiedeva di sentire il maresciallo della gdf Caracciolo e luogotenente Vinciguerra che avevano condotto le indagini all'ance sim e che avevano effettuato tutti gli accertamenti stilando schede riepilogative e allegando accertamenti e sit e allorché in mancanza di escussione si chiedeva di acquisire le schede e allorché si chiedeva di acquisire i quattro tomi di documenti derivati dalle acquisizioni presso la procura di Milano anche con memoria depositata in data 29.06.019 prima della chiusura del dibattimento e con memoria successivamente depositata in cancelleria al termine di quell'udienza e con memoria depositata dopo anche in udienza in data 3.10.019 per eccepire la nullità di quanto posto in essere dalla dottoressa Cairati all'udienza del 26.09.019 quando ha revocato tutti i testi, (tral'altro rinviando in modo generico a quanto già detto in udienza e deducendo l'inutilità dei testi,) non ammesso i 493 cpp e i 507 cpp di Caracciolo e Vinciguerra nulla dicendo della richiesta di produzione della difesa ed, anzi, dopo il deposito avvenuto in cancelleria espungendo i tomi.

Sono state presentate denunce dal Carosiello una in data 21.09.019 e altra successiva depositata a Brescia il 18.10.019 ed altre ed ancora in data 30 aprile 020 presso la Caserma dei carabinieri di Moscovia Milano ed altra in data successiva 11.maggio 020 su tali circostanze fattuali e fatti e condotte

La documentazione si è avuta con molta difficoltà, per come detto (si rinvia a quanto detto sopra), Si tratta di prove tral'altro rinvenute solo nel 2019 dalla difesa Carosiello dopo lotte di pec con Pm ed di cui il presente legale ha effettuato copie in parte

- d) Il pm ha prodotto, anzi, non ha prodotto i cd ma ha richiesto trascrizione di cd che sono rimasti nella sua disponibilità che erano solo compilation di files audio con tagli tanto che molte conversazioni sono illogiche e le parti del Carosiello molto spesso o sono tagliate o sono non trascritte con indicazione voci sovrapposte e tanto che lo stesso perito Rossati sentito al 23.09.016 (in aula collegio precedente presidente dott Fazio) ha detto che vi ERANO STATI PROBLEMI nell'individuazione delle TELEFONATE da TRASCRIVERE visto CHE ai NUMERI CORRISPONDEVANO SQUILLI

A pag 50 delle trascrizioni del 23.09 '016 si legge

Presidente Mi chiedo cosa sia restato di non oggetto di perizia. Siamo qui a doverle dare per l'ultima volta un incarico integrativo, ci sono altre... Lei nel frattempo si è portato avanti, immagino stia già trascrivendo.

PERITO ROSSATI - Sì sì sì sì. Ci siamo portati avanti, abbiamo avuto dei problemi con l'individuazione dei supporti.

PRESIDENTE - Quello, poi, vedremo, sarà oggetto di discussione, Lei farà i suoi verbali.

PERITO ROSSATI - Per quanto riguarda la richiesta dell'avvocato dell'udienza scorsa.

PRESIDENTE - Cioè Lei non ha trovate quelle intercettazioni nei dischetti che le sono stati dati?

PERITO ROSSATI - No, erano all'interno dei dischetti, però erano specificate la data e l'ora. Perciò all'esito della ricerca delle conversazioni ho trovato tante

conversazioni con solo degli squilli. Allora chiedendo Società Cooperativa ATHENA

N. R.G. TRIB. 3313/16 - R.G.N.R. 727/15 - 23/09/2016 c/CAROSIELLO FRANCESCO

+ 3

50

**all'avvocato abbiamo desunto che...**

Il Perito Rosati che , per come detto in altra udienza ( udienza del 27.02.017) da lui stesso non è un tecnico, trascrive solo , HA VERIFICATO LA NON CORRISPONDENZA TRA BROGLIACCI ( usati per individuare trascrizioni di interesse dai periti ) e cd oggetto di trascrizione ( ascoltati dalla difesa per individuare le conversazioni)

Inoltre, per come detto da Rossati e da nostro consulente ud 27.2.017 i cd  
a)sono copie pg compilation di files scelti da pg e sono reiscrivibili .

b)Sono semplice masterizzazione copiatura domestica da altra copia realizzata in data successiva alla chiusura delle intercettazioni ( per come risulta dai dati del volume proprietario degli stessi) ;

b)il numero di cd non corrisponde agli originali ( vedasi verbale apertura sigilli a firma del luogotenente Tonante del 2014 che aprendo sigilli per ordine del Pm Parodi parla di sei Cd di Carosiello ora ne abbiamo 4 in tutto per tre utenze) e

c) la conservazione e provenienza non è certa ( erano in buste gialle aperte senza sigilli )

d) nonostante le operazioni ex art 360 cpp e nonostante pretesa estrazione dal server non si è avuta ancora copia forese .Si precisa che si è obbiettato ed eccepito e denunciato che non è stato fatto mai un vero accesso al server ( non è stato controllato dal nostro consulente perché gli è stato impedito , l'accesso al server ) e ,comunque, l'esito del 360 cpp che doveva consistente in estrazione di copia forese dal server NON ha DATO COPIA FORENSE ma copia PG CHE NON SI APRE con hash-e volumi proprietario e dati archiviazione diversi rispetto a quelli dei cd che sono stati trascritti a Milano ( procura di Brescia proc n 9735/ 2017 RG NR GIP BIANCHETTI ) ALL'ACCESSO AL SERVER si è, sempre, opposto il Procuratore di Torino dott Spataro Armando la cui posizione è stata fatta propria dalla dottoressa Cairati presidente attuale del collegio che appena entrata nel processo ha revocato l' ordinanza del precedente collegio in composizione diversa presidente Fazio che dava accesso al server al Carosiello e che aveva detto che era importante l'estrazione dal server di copia forese anche per il processo a Milano tanto che alla successiva udienza avrebbe valutato la sospensione del processo (Ma è stato sostituito e la Cairati ha revocato l'ordinanza)ed ha considerato che non vi erano profili di non autenticità dei cd oggetto di trascrizione e in contrasto con cio' ha acquisito i cd nuovi prodotti fuori udienza dal Pm Scudieri senza farli trascrivere ( si rinvia a quanto detto sopra ) e sia da pm dottoressa Corinna Carrara , pm Bresciano per cui è processo a Venezia (proc 3661/18 RG MOD 21 A CARICO DEL PM Corinna Carrara ( Pm che ha preceduto gli attuali Pm Nocerino e pm Pappalardo nel procedimento contro Pm Scudieri proc n 9735/2017). Nell'ambito di tale procedimento già' in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione su denuncia contro Pm Corinna ( udienza non fissata) si è chiesta avocazione alla procura generale di Venezia . La dottoressa Corinna ha ostacolato le indagini dando al Gip di Brescia che aveva richiesto copia forese ,copia pg che non ha estratto lei stessa, in qualità di pm bresciano a cui era diretta l'ordinanza del gip (che imponeva acquisizione dal server della Procura di Torino di copia forese ) , ma è stata trasmessa dal procuratore di Torino Spataro e non consentendo l'esecuzione del provvedimento del dott PM RAIMONDI DEL'1 MARZO 018 che aveva delegato con il consulente proprio il Carosiello ad estrarre copia forese con l'assistenza della gdf ( ma solo assistenza) e non consentendo al Carosiello neanche di partecipare alla pretesa estrazione dei dati dal server tanto che il gip non ha considerato valide tali copie richiedendo estrazione della copia forese al pm bresciano

I PM NOCERINO e PM Pappalardo per tutto quanto denunciato hanno posto al gip di Brescia la copia pretesa astratta dal server come copia forese ma il Gip , su rilievi ed osservazioni e soprattutto sull'evidenza di quanto accadeva , non ha archiviato per la seconda volta ,e ha chiesto estrazione di copia forese con nuove operazioni ex art 360 cpp .I PPMM dott NOCERINO e DOTT PAPPALARDO ,in seguito a ordinanza di gennaio 020 con cui il gip chiede copia forese da ottenersi con accesso al server con nuovo 360 cpp PONGONO QUESITI IN CUI PAVENTANO CHE NON SI POSSA OTTENERE tale copia forese !! **Inoltre in sede di prima operazione** il gruppo Area chiamato dal consulente del Pm Marini ( per rispondere ai quesiti preliminari posti dai Pm sulla possibilità di estrarre copia forese paventano che non si possa estrarre copia forese e che addirittura i dati siano cancellati

OGGETTO: Verbale delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 360 C.P.P. nell'ambito del procedimento penale nr 9735/17 mod. un della Procura della Repubblica di Brescia - dr. Carlo PAPPALARDO.

In data 15 maggio 2020, alle ore 09.00. iniziavano le operazioni alla presenza del consulente tecnico del P.M. Cerasè MARINI e del suo ausiliario Andrea VALERI, nonché della parte offesa Francesco CAROSIELLO, dell'avv. Giuseppina IARIA e del consulente della parte offesa Mariano PITZIANI.

Dopo aver atteso cinque minuti il sopraggiungere delle altre parti, si procedeva alla lettura del quesito.

Alle ore 10.10 si contattava la ditta AREA all'utenza telefonica 0331-710000. L'operatore tecnico della predetta ditta, riferiva che non era competente alle domande formulatogli e che avrebbe avvisato chi di competenza.

Verso le ore 10.35 ha chiamato, dall'utenza telefonica 348-8412107, il dott. Juri della ditta Area, indicato nella telefonata precedente come un responsabile della stessa, il quale, dopo avergli formulato le domande indicate nel quesito, riferiva che avendo le opportune autorizzazioni era possibile ricreare i DVD delle intercettazioni di un determinato RIT.

« Su espressa richiesta del consulente tecnico del P.M, nonché del consulente tecnico di parte, veniva richiesto se fosse possibile estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e il responsabile della ditta Area, inizialmente, rispondeva che avendo le necessarie autorizzazioni era un'operazione fattibile ma successivamente, incalzato da domande tecniche e comprendendo che si trattava del caso di Torino, si metteva sulla difensiva affermando che preventivamente bisognava sapere se il server utilizzato in origine per effettuare le intercettazioni incriminate fosse ancora presente e se i dati in esso contenuto non fossero stati cancellati.

Si precisa, inoltre, che le sopraccitate telefonate sono state effettuate in vivavoce in modo che le parti potessero interagire direttamente.

Successivamente si concordava con le parti di recarsi a Torino il 04 giugno 2020, ove alle ore 10.00 continueranno le operazioni peritali per ricreare i DVD delle intercettazioni incriminate nonché per estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e sul server MCRO0415, salvandola in formato ISO e firmando digitalmente i vari dati estratti.

Verso le ore 11.30 terminavano le operazioni peritali.

La parte offesa

L'avv. Giuseppina IARIA

Il Consulente tecnico di parte

Il Consulente tecnico del P.M.

L'ausiliario del C.T.

A cio' si aggiunge ,quanto, comunicatoci dal consulente del Pm bresciano Marini circa l'accesso al server che doveva avvenire il 4 giugno 020 e che invece è stato rinviato causa covid 19 Nel comunicarci il rinvio il consulente del Pm ci allega la posizione del procuratore di Torino In cui sembra dire 1) che non vi sono le condizioni per l'accesso al server causa covid 19

- 1) Che non si potranno ottenere cd diversi da quelli ottenuti
- 2) Peccato ,pero' , che i cd ottenuti erano tutti copie PG con Hash diversi( vedi consulenza del consulente del Pm e del nostro consulente, conversazioni tra consulenti ), volume proprietario diversi e dati di archiviazioni diversi e, soprattutto ,le copie estratte in 360 cpp in presenza del gruppo Area dal consulente del Pm Marini non si aprono e sono copia pg e hanno Hash diversi volume proprietari diversi..dati di archiviazione diversi Se cosi' fosse NON VI SAREBBE IN TALE PROCESSO LA COPIA FORENSE NEANCHE TRAMITE ESTRAZIONE DAL SERVER ED ECCO ALLORA ancor a piu' forte l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la nullità delle stesse



Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>  
A "Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>, "studioperitalepitzianti"  
<studioperitalepitzianti@legalmail.it>  
Data giovedì 28 maggio 2020 - 15:46

**P/P 9735/17 RGNR**

---

Buongiorno,

Trasmetto la seguente comunicazione a firma del Procuratore aggiunto di Torino, dott.ssa Patrizia CAPUTO dove viene comunicata l'impossibilità di eseguire le operazioni in data 4 giugno 2020.

A questo punto, le operazioni devono essere rinviate a data ad destinarsi.

Rimango a disposizione

Cesare Marini

---

**Allegato(i)**

Missiva Proc. Brescia.pdf (135 Kb)



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

**Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
BRESCIA**

**Alla c.a. del dr. Carlo Pappalardo**

Oggetto: Vs. richiesta di accesso alla sala intercettazioni.

Egregio Collega,

ho ricevuto la richiesta di accesso alla sala intercettazioni di questa Procura per la giornata del 4 giugno prossimo *"al fine di poter visionare fisicamente il server che contiene le intercettazioni in oggetto. Estrarre in modalità forense dal server le cartelle relative al R.I.T in esame e creare un nuovo set di CD/DVD"*.

A tal fine devo rappresentarLe che tale richiesta investe due profili, uno di ordine logistico, l'altro di ordine tecnico.

Sotto il profilo logistico:

- la sala server, dove dovrebbero essere eseguite le operazioni, per dimensioni non permette l'accesso, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste dalle norme e dai protocolli di questo Ufficio in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19, di più di due persone (che allego);

- sempre in osservanza del Protocollo di cui sopra, fino al 31 luglio prossimo, l'accesso a questo Palazzo di Giustizia non è libero, ma deve avvenire con il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e pertanto non potremmo, per l'esecuzione delle operazioni suddette, che consentire l'accesso al solo consulente del P.M. e al tecnico di Area, la cui presenza è indispensabile all'esecuzione delle operazioni, ci permettiamo quindi di suggerire la possibilità di far partecipare le altre parti in videoconferenza. Si segnala peraltro che comunque questo Ufficio non potrà consentire l'accesso a soggetti diversi da quelli di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p.

Sotto il profilo tecnico:

- in relazione alla segnalata necessità di *"visionare fisicamente il server che contiene le intercettazioni in oggetto"*, essendo state utilizzate politiche di virtualizzazione e che queste

hanno avuto ad oggetto anche il server MCR 00415, l'accesso non potrà che essere modulato in ragione dell'ambiente informatico utilizzato;

- in difformità dalle operazioni di estrazione legale già più volte realizzate in passato (che ancora una volta si ribadiscono essere le uniche possibili, poiché conformi ai principi processuali, tecnici e di integrità) si delineerebbe ora un'altra metodologia forense tale da realizzare la clonazione, cd bit a bit, a partire dai contenuti del dispositivo di massa originario. Si significa che tale percorso però non può essere intrapreso nelle modalità richieste nella missiva della S.V. per una pluralità di ragioni che, in questa sede, vengono sommariamente indicate. Vi è, infatti, l'impossibilità di assegnare a soggetti esterni i privilegi di amministrazione che comporterebbero la visibilità di informazioni, file o od altri dati, strutturati in database, relativi a procedimenti coperti dal segreto o che potrebbero compromettere la sicurezza dei sistemi.

Se possibile, sarebbe così utile, al fine di velocizzare le operazioni ed al fine di delineare il tipo di risorse che è necessario impiegare, anche comprendere in quali modalità dovrebbero essere prodotte le copie di cui si chiede l'acquisizione e se queste sono in qualche modo differenti da quelle utilizzate nelle quattro volte precedenti e sulle quali non è stato peraltro formulato alcuno specifico rilievo.

Segnalo infine che per la giornata del 4 giugno non è possibile assicurare la presenza del personale qualificato del CIT, in quanto dovrà essere sottoposto agli accertamenti epidemiologici disposti dall'autorità sanitaria.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e per quanto altro possa occorrere e colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Torino 28.5.2020

Il Procuratore della Repubblica Agg.  
Responsabile Ufficio CIT  
Dott.ssa Patrizia Caputo



AL FINE DI RICAPITOLARE LA STORIA DEI CD CON PROVVEDIMENTI E PRODUZIONI E CONSULENZA SI ALLEGANO ( molti già prodotti fino alla data del del 21.3.019 in sede di deposito di memoria che poi è stata discussa il 28.05.019)

Riprendendo , **LE EVIDENZE CONTRO I CD ERANO CHIARE Già al momento della trascrizioni all'udienza del 23.09.2016 il perito lo aveva detto che vi erano problemi per come dallo stesso comunicato via email al nostro consulente**

(  
Andrea Rossati <a.rossati@biblogroup.it> 15/9/2016 16:01

Re: Carosello

A mariano.pitzianti@libero.it

Ciao Mariano,

putroppo non ho risolto.

Come ti dicevo ho estrapolato le conversazioni dai 4 DVD come detto dall'Avv. Alberti, però ho notato che ci sono molte conversazioni nulle (senza audio) tipo: prog. 278-285-289-290-291 etc. altre invece con solo squilli, tipo prog. 111.

Da qui il dubbio che siano da ricercare su altra utenza.

L'utenza dei 4 DVD è: RIT 1446/13 Utenza 3482376578.

Resto in attesa e per ora ti ringrazio.

Andrea

Il giorno 15/set/2016, alle ore 12:30, mariano.pitzianti@libero.it ha scritto:

Ciao Andrea, attendevo una tua comunicazione email a riguardo dell'elenco avvocato Alberti hai risultato ?

Fammi sapere che devo contattare gli avvocati

Ciao Grazie Mariano

STUDIO PERITALE MARIANO PITZIANI

Fonico dal 1968 - Informatico dal 1980

Opero in tutta Italia

per conto dell'Autorità Giudiziaria

Studi Legali

e Parti Private

in attuazione della L.4/2013

TEL/FAX 070882538

Cell. 329,8541334

MA ,POI , il perito SEMBRA DIMENTICARSENE .

All'udienza del 27.02.017 quando veniva escusso

II ROSATI , PER COME DENUNCIATO GIA, inoltre , è fondamentale in un altro passaggio In sede di operazioni peritali 360 cpp quando il consulente del pm e il consulente del Carosiello e l'avvocato e Carosiello in gennaio 019 si sono recati in tribunale in segreteria della prima sezione penale collegiale di Milano e non hanno trovato nel fascicolo i cd ma solo trascrizioni . Il dott Busi della cancelleria dichiarava che non vi erano tali cd e la dichiarazione veniva acquisita al verbale delle operazioni ex art 360 cpp. Il Rossati successivamente, su impulso del tribunale produceva i cd che diceva di non averli consegnati prima insieme alle trascrizioni nel 2017 .Tali cd ,per come eccepito anche dai consulenti in sede di nuova operazione fissata in seguito al preteso ritrovamento dei cd, sono diversi E' stata formulata denuncia sia nel verbale di operazioni peritali 360 cpp del 2 febbraio 018 e sia con apposita denuncia

E' stata posta domanda all'avv. Alberti, visto quanto scritto da Rossati tramite email al Pitzianti e lo stesso ha così risposto

A: Giusi Iaria <avvgiuseppinaiaaria@gmail.com>

Egr. collega,

Ho provato a chiamarti, intanto come vanno le cose?

Per quanto riguarda la richiesta inviata, tutti i rit vennero ascoltati, se non ricordo male erano su CD e su una chiavetta USB, e vennero indicate quelle ritenute d'importanza indicando il numero di RIT e la telefonata che era specificata con un numero progressivo.

Mi ricordo che, quando ancora assistevo il Dott. Carosiello, ci fu una gran confusione tra RIT e progressivi, non escludo che il perito l'abbia fatta anche lui, poi, sempre se la memoria non m'inganna, furono trovati altri supporti, potrebbe essere che alcuni RIT e/o progressivi si siano sovrapposti.

Spero di esserti stato utile, un caro saluto

Il giorno 20 apr 2020, alle ore 12:34, Giusi Iaria <avvgiuseppinaiaaria@gmail.com> ha scritto:

*. Nel corso delle operazioni 360 cpp disposte dal Gip , entrando nel dettaglio , in cui in data 18 gennaio 019 il consulente dei PUBBLICI MINISTERI NOCERINO E Pappalardo, insieme al consulente della difesa ed a Carosiello ed all'avvocato si è recato in Tribunale di Milano sezione prima , collegiale presidente Cairati per prelevare i cd oggetto di trascrizione al fine di confrontarli con quelli estratti dal server in data 27.11.018 ( anche se lì si è fatta eccezione e si sono fatte obiezioni perché secondo il consulente non vi era effettivamente estrazione dal server, Infatti, i hanno fatto uscire tutti fuori durante l'operazione ed hanno iniziato il collegamento prima che arrivasse il Carosiello il consulente e l'avvocato .. Ma ciò' è' oggetto di altra denuncia che ancora non è nemmeno iscritta Presso procura di Venezia nonostante formulazioni di istanze ex art 116 cpp e 335 cpp) ma non ha trovato i cd oggetto di trascrizione in cancelleria ma solo i nuovi cd prodotti fuori udienza dal Pm in data 23.01.018*

**I CD originari per cui vi è denuncia per manomissione denuncia , ancora, in mod 45 originariamente assegnata a SCUDIERI e dallo stesso posta a modello 45 e da qui denuncia oltre che per altre condotte .) non erano mai stati depositati in cancelleria , non erano mai stati prodotti dal pm neanche al gip per la misura cautelare e per la richiesta di giudizio immediato e neanche in dibattimento .Lo si desume dalla nota dell'ispettore Della Bella del 7 .02.017 depositata dalla presente difesa in dibattimento**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario**  
 Sezione di P.G. - Aliquota della Polizia di Stato  
**- MILANO -**

Milano, 17/01/2017

**OGGETTO:** Circol. Pen. 707/2014/P.G.V. Mod. 21 - Esito attività di ispezione

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 presso il Tribunale Ordinario  
 via Sest. Proc. dott. Adriano SCUDIERI - **S E D E**

Il sottoscritto, in qualità di agente di custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, riceve alla data in oggetto l'adempimento di ispezione della Aliquota di competenza del Tribunale di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto:

È della stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, l'incarico di ispezione della Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

La stessa Aliquota di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, ha provveduto a verificare, nei periodi di esame, la tenuta della custodia di custodia del Tribunale Ordinario di Milano, in data 17/01/2017, con il seguente contenuto: "Marino Cesare DI TULLIO e N. G. WARTNELL".

Agente di custodia del Tribunale Ordinario di Milano  
**Fazio DELL'AGLIÀ**

**E lo si desume anche per una prova in piu' fornita dal segretario della prima sezione penale collegiale presidente Cairati dott BUSI**

**Dagli atti nel fascicolo contro PM dott. Scudieri a Brescia, infatti, è stata acquisita documentazione di particolare interesse**

La dottoressa Cairati ha comunicato al Pm Pappalardo di Brescia, in data 24 01.019, tramite email eseguita da dott. Busi segretario della stessa sezione, nel corso del 360 che si svolgeva presso procura di Brescia di avere la disponibilità plico contenente dvd ( ( con intercettazioni telefoniche ) e di averlo consegnato al dott Busi ma, nel farlo, non si "accorgevano"( Collegio, presidente Cairati, e cancelliere Busi ) che indicando le utenze di riferimento dei DVD ed hanno attestato così' che i cd depositati da Pm erano quelli dell'alliance Sim ( Vanni di Bisceglie ) e non quelli dell'utenza in uso a Carosiello . Con la stessa email si allegava deposito dei cd copia pg del Rosati perito ( che la dottoressa Cairati aveva chiesto di Produrre al Rosati) **LA DOTTORESSA CAIRATI** tramite cancelliere dott Busi, con quell'email **DA' PROVA DEL MANCATO DEPOSITO DA PARTE DEL PM SCUDIERI DEI CD** relativi all'utenza di Carosiello nel dibattimento .

**Carlo Pappalardo**

**Da:** Tribunale di MILANO - 1<sup>a</sup> Sez. Penale <sez1.penale.tribunale.milano@giustizia.it>  
**Inviato:** giovedì 24 gennaio 2019 10:49  
**A:** carlo.pappalardo  
**Oggetto:** operazioni consulenza tecnica proc pen 9735/2018  
**Allegati:** attestazione 21-1-2019.pdf; deposito rossati 24-1-2019.pdf; comunicazione dott.Pappalardo.pdf

**Priorità:** Alta

132

In relazione alla Sua comunicazione del 9/1/2019 (in relazione al procedimento in epigrafe qui allegata) e al verbale di operazioni peritali del perito Cesare Marini del 18/1/2019 riferisco d'ordine del Presidente di questa Sezione che in data 21/1/2019 è stato reperito plico contenente dvd (con intercettazioni telefoniche) come da allegata attestazione e che in data odierna il perito di questo Tribunale Andrea Rossati ha depositato ulteriore plico contenente dvd come da allegata distinta.

si resta a disposizione

cordiali saluti

Il Cancelliere

Alberto Busi


Prima Sezione Penale

Tribunale di Milano

V<sup>o</sup>, agli atti

Brescia, li 24 GEN 2019

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo PAPPALARDO - sost.





( email da sez.penale,tribunale milano@giustizia.it a carlo.pappalardo , email vistata da PM Pappalardo , del 24 gennaio 019 inviata dal cancelliere Busi per ordine del presidente della sezione prima collegiale al PM dott. PAPPALARDO con attestazione del 21-01.019 deposito Rossati 21.1.019 comunicazione dott Pappalardo ).

**CIO' FACEVA IL PRESIDENTE** perché IN SEDE DI 360 CPP pendente presso la procura di Brescia IL CONSULENTE DEI PPMM DI BRESCIA , in data 18.01.018 , nella cancelleria della DELLA PRIMA COLLEGALE PENALE di Milano di cui la stessa è presidente, NON TROVAVA I CD relativi all'utenza del Carosiello 578 finale che avrebbero dovuto essere stati PRODOTTI DAL pM SCUDIERI insieme ai fascicoli che aveva prodotto per il processo contro Carosiello in sede di giudizio immediato . Il consulente dott Marini avrebbe dovuto per le operazioni di 360 cpp confrontare i cd ( che avrebbero dovuto essere nel fascicolo processo 727/2015 rgnr di Milano cancelleria Cairati contro Carosiello ) con quelli pretesi derivanti da ESTRAZIONE DAL SERVER DELLA PROCURA DI TORINO ( avvenuta se è avvenuta il 21.11.018 si è dubitato ed ecepito sul collegamento al server ). **ILDOTT BUSI DELLA CANCELLERIA HA EFFETTUATO DICHIARAZIONE DI MANCATAO RITROVAMENTO DEGLI STESSI IN SEDE DI 360 CPP in data 18.01.018 , dichiarazione che è stata allegata al verbale 360 cpp di quel giorno**

Quel giorno il dott Busi chiamava ,persino ,il dott Rossati perito ricevendo risposta negativa

Con l'email di cui sopra il dott Busi COMUNICAVA oltre al ritrovamento di cd di Alliance ANCHE CHE IL ROSSATI AVEVA CONSEGNATO i Cd ma che cio' avveniva su richiesta del Tribunale Ma **IL ROSSATI NULLA DICE SUI CD CHE CONSEGNAVA**

Milano, 24 gennaio 2019


**OGGETTO:** Perizia procedimento n° 3313/16 R.G. Trib. - 727/15 R.G. N.R. a carico di **CAROSIELLO Francesco + 3**

A seguito della Vs. richiesta, con la presente si consegnano i supporti utilizzati per l'espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto e nello specifico si consegniamo alla Cancelleria nr. 3 buste chiuse con nastro trasparente, tutte appartenenti al RIT 1446/2013. All'interno delle 3 buste sono contenuti un totale di nr. 6 dischi come da copia fotostatica che si allega.


Bibles srl



Il Perito

Andrea Rossati



Sezione Penale  
Cancelleria in Comune

Il  
21.01.2019  




*Handwritten signature or initials.*

**Ma vi è un evidente diversità dei cd**

Cio' e' stato eccepito con memoria del 21.03.019 depositata in tribunale che è stata discussa in data 28.05.019 NEL PROCESSO NON SONO MAI STATI PRODOTTI I CD relativi all'utenza d in uso a Carosiello MA QUELLI DEL GRUPPO ALLIANZE EPPURE IL PM HA CHIESTO ED OTTENUTO TRASCRIZIONI PER CD DIVERSI CHE NON SONO MAI ENTRATI NEL PROCESSO

E CHE SONO RISULTATI MANOMESSI E DI CUI NON ABBIAMO COPIA FORENSE E DEI QUALI TALE COPIA NON SI è ottenuta nemmeno con il primo 360 cpp e non si otterrà , se queste sono le premesse , nemmeno con il secondo 360 cpp visto i quesiti posti dal pm al consulente e vista risposta del gruppo area e vista comunicazione del procuratore aggiunto di Torino che , pero' non ha determinato blocco di operazioni ma solo rinvio causa covid 19 delle stesse

Tale email che prova che la tesi difensiva, e' stata recuperata mentre venivano fatte le copie del fascicolo contro PM che Scudieri in richiesta di archiviazione ( rigettata) formulata dal Pm NOCERINO e DAL PM PAPPALARDO per preparare opposizione all'archiviazione .

la difesa per come detto con memoria depositata in data 21.03.0219 e poi discussa il 28.05.019 ( ed anche prima)ha eccepito che i CD NON ERANO MAI STATI PRODOTTI DAL PM SCUDIERI ( QUELLI RELATIVI ALLA UTENZA in uso a Carosiello )

IL COLLEGIO AVEVA CD DELL'ALLIANCE ,da CIO' DERIVA .

1) vi è PIENA COMMISTIONE DI INDAGINI E TANTA CONFUSIONE nel processo NON SOLO IN TERMINI DI FORMULAZIONE DEI CAPI DI ACCUSA MA ANCHE DI PROVE NON ACQUISITE E PROVE ACQUISITE

2) CHE Il presidente dottoressa CAIRATI SAPENDO DI NON AVERE I CD in uso a Carosiello perché LO HA DICHIARATO, con email tramite dott Busi di cui sopra ,HA CHIESTO AL ROSATI PERITO DI CONSEGNARLI MA IL ROSATI EVAVA, PRIMA DETTO, INTERPELLATO DAL BUSI DI NON AVERLI ALLORCHÈ IL GIORNO DEL 360 CPP E' STATO CHIAMATO DA BUSI ATTO D'IMPERIO IN PIENA CONSAPEVOLEZZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE che nelle disponibilità del collegio vi erano cd diversi quelli alliance inoltre

IL COLLEGIO ha continuato in tutto il processo ad avere atteggiamento contro il Carosiello PONENDO IN ESSERE cONDOTTE ed EMETTENDO ORDINANZE DI BLOCCO DELLA DIFESA e di " modifica" e "discordanza "tra verbali e trascrizioni PUNTUALMENTE OGGETTO DI ECCEZIONE E DI DENUNCE .

### **Cio' si collega con i provvedimenti adottati dal collegio con riferimento ai cd ed alle intercettazioni**

Il collegio , per come detto ,con il presidente Cairati ,ha con il primo atto insediandosi udienza del 29.03.018 ha revocato l'ordinanza del 10.02.018 del collegio in precedente composizione rilevato che allo stato non vi siano elementi per porre in dubbio l' autenticità delle intercettazioni prodotte dal PM , copia delle quali è stata anche integralmente trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Torino oltreché che dal PM di Milano anche al consulente tecnico della difesa dott. Pizzianti come da nota del dott. Paparo in data 23/2/18, per tali motivi respinge tutte le istanze e le eccezioni di cui al verbale di udienza del 29/1/18 .

Revoca altresì il provvedimento autorizzativo emesso dal Tribunale in precedente composizione collegiale datato 10/2/18 e depositato in cancelleria il 13/2/18 atteso che il bene che si assumerebbe <sup>da</sup> esaminare non è nella disponibilità né materiale né giuridica di questa autorità giudiziaria .

**QUINDI, IL COLLEGIO Ha REVOCATO PROVVEDIMENTO**

**IMPORTANTE e ha affermato autenticita' delle intercettazioni  
PRODOTTE DAL PM**

**IL PASSAGGIO è INFAUSTO NON SI COMPRENDE  
DICE SOLO CHE VI È AUTENTICITA' di intercettazioni prodotte dal  
Pm e nel dirlo senza motivare da ' atto che vi erano le copie date dal pm  
Scudieri e dal procuratore di TORINO E CHE LE STESSE ERANO  
STATE DATE AL CONSULENTE DEL CAROSIELLO**

Da ciò ' si desume

- che le intercettazioni a prescindere da ogni doglianza sono autentiche
- Che vi sono due copie
- CHE sono state trasmesse al consulente

**IL TRIBUNALE OMETTE CIRCOSTANZE DI RILIEVO**

- a) Le trascrizioni riguardano solo i cd consegnati da pm con ispettore della Bella al perito Rossati prendendole dall'ufficio rit
- b) I cd non erano nel fascicolo del dibattimento
- c) Il consulente non ha partecipato a nessuna estrazione dei dati dal server
- d) Le copie erano tutte pg diverse PER CARTELLE E PER hash per come riscontrato dal consulente Pitzianti
- e) Le copie non sono state messe a confronto
- f) I nuovi cd prodotti non sono stati trascritte

LO STESSO PROCURATORE DI TORINO dott- Spataro che si è sempre opposto all'accesso al server (NONOSTANTE I PROVVEDIMENTI autorizzativi di accesso del gip di Brescia e del pm bresciano dott. Raimondi e del TRIBUNALE DI Milano e del procuratore di Milano Greco ) ha parlato di autenticità , La CAIRATI HA SEGUITO quanto chiesto dal Procuratore con lettera revocando ordinanza di accesso al server senza una motivazione effettiva La Cairati con il collegio , nonostante le obiezioni della difesa Carosiello effettuate nel corso delle udienze e le istanze congiunte di Pm e di DIFESA CAROSIELLO formulate in data 17.07.018 ad estrarre nuova copia ma forense dal server con nuova trascrizione ,non accogliendo tali richieste **ha acquisito al processo copie inviate dal procuratore di Torino fatte passare dallo stesso come autentiche essendo invece copie PG** . TALI CD il procuratore di Torino Spataro li aveva inviati sia a Milano che a Brescia per chiedere alle autorità GIP di Brescia e tribunale di Milano( in vecchia composizione) che avevano disposto l'accesso al server di " accontentarsi "delle copie inviate da lui

A MILANO , SU RICHIESTA DELLA DIFESA CAROSIELLO ,tali copie inviate da Procura di Torino ma trasmesse con nota trasmissione atti dal pm dott Scudieri oin data 23.01.018 sono state oggetto di estrazione di copia su autorizzazione del presidente che la riteneva possibile visto che erano ( secondo il presidente) *copie legittimamente acquisite al dibattimento in quanto supporti originali delle intercettazioni telefoniche acquisite attraverso la trascrizione agli atti* ( ud 10.7.018 ma qui vi è contraddizione perché ' la trascrizione riguarda altri cd e cioè quelli consegnati dal PM CON ISPETTORE DELLA BELLA AL PERITO ROSSATI .INSOMMA, NEL processo abbiamo cd non trascritti,e trascrizioni di cd che non vi sono!)

L'estrazione di una copia di tali cd è stata fatta da perito nominato dal tribunale Vitiello ed è stata acquisita dal Consulente del Carosiello , nel corso delle cui operazioni avvenute in Brescia in data 16.07.018 si appurava che erano copia della copia pg e che presentavano altre anomalie contestate e denunciate e che era dubbia la provenienza tanto che lo stesso PM ha chiesto **ACCESSO AL SERVER e nuova estrazione di copia e nuova trascrizione** in data 17.07.018 congiuntamente alla difesa Ma RICHIESTA RIGETTATA IN data 27.11.019 DAL COLLEGIO perché si è detto che non risultavano

elementi concreti in qualche modo indicativi di una manomissione dei supporti informatici già oggetto di trascrizione

In Brescia, sono state analizzate e confrontate LE COPIE MANDATE DA PROCURATORE DI Torino Spataro con quelle in Milano, oggetto di trascrizione, da parte del consulente di Carosiello su autorizzazione del gip di Brescia che delegava all'accertamento la parte più diligente ( il Pm Scudieri non è stato parte più diligente) *nel corso delle cui operazioni si verificava Hash diversi e dati volume proprietari diversi che i dati del volume proprietari erano diversi che Beckaup era diverso ( Tali esiti del 22 giugno 018 sono stati depositati anche nel processo a Milano)*

Si produce in immagine questa la lettera indirizzata al Tribunale di Milano e al gip di Brescia dal procuratore di Torino dove vi era il server in cui erano contenute le intercettazioni del Carosiello ,lettera inviata per conoscenza

all'avv.

Iaria

Giuseppina.



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

Prot. n. 865/2018/Ris.

Torino, 23 febbraio 2018

Al Signor Presidente della Sezione I Penale  
Tribunale di MILANO  
(fax 02 54338039)

E per conoscenza:  
Al Giudice per le Indagini Preliminari  
Dr. Carlo BIANCHETTI  
Tribunale di BRESCIA  
(fax 030.7672520)

Al Sost. Procuratore della Repubblica  
Dr. Adriano SCUDIERI (proc. n. 727/15 RG PM)  
Presso Tribunale di MILANO

Avv. Giuseppina IARIA  
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Ordinanza della Sezione 1<sup>a</sup> Penale del Tribunale di Milano del 10.2.2018 in  
proc.to 3313/2016 RG Trib. Milano (n. 727/15 RG NR PM Milano)

Egregio Sig. Presidente,

In data 21 febbraio c.a., si sono presentati presso il mio Ufficio l'Avv. Giuseppina IARIA, con il suo assistito CAROSTELLO Francesco, accompagnati dal loro consulente Mariano Pitzianti, chiedendo di accedere ai server delle intercettazioni di questa Procura giusta l'autorizzazione della Sezione Prima Penale del Tribunale di Milano (da Lei presieduta) in data 10.2.2018 (qui in Allegato 1).

Nell'assicurare la massima disponibilità di questo Ufficio a concorrere a risolvere qualunque questione relativa alla corrispondenza di quanto trasmesso al P.M. di Milano con quanto effettivamente registrato con gli impianti installati nella Procura di Torino, mi permetto di segnalare le problematiche che l'adempimento di quanto richiesto dall'Avv. IARIA e precisato con memoria del 21.2.2018 (qui in Allegato 2), depositata direttamente a mie mani, presenta.

L'attività che l'avvocato richiede di effettuare, infatti, riveste le caratteristiche dell'accertamento tecnico e non del mero accesso che invece come si desume dal dettato dell'art. 268 co.6 c.p.p. si sostanzia "unicamente" nel diritto del difensore di essere messo nelle condizioni di procedere all'ascolto delle registrazioni o di ricevere copia delle stesse nei casi consentiti.

I server su cui dovrebbero essere effettuate le operazioni, peraltro, sono di proprietà della società AREA spa a cui anche fa capo la posizione di amministratore di sistema. Inoltre, come certamente noto alla S.V., ogni forma di accesso ai server delle intercettazioni è regolamentata da disposizioni dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali fatte proprie dall'apposita articolazione del Ministero della Giustizia (DGSIA). Ciò comporta che nessuna attività possa essere compiuta senza coinvolgere la società Area e il Ministero di Giustizia nonché senza una preventiva verifica che l'attività da svolgere non comprometterà i profili di sicurezza adottati e non influirà sul restante materiale contenuto nei server che, come facilmente immaginabile, riguarda molteplici altri procedimenti ed indagini.

Per completezza, mi permetto segnalare che l'osservanza delle regole procedurali e di sicurezza sopra richiamate impone che alle fine delle operazioni vengano prodotti dei supporti contenenti tutte le fonia delle conversazioni intercettate contraddistinte dalla prova informatica della assoluta identità e corrispondenza a quanto contenuto sui server. In presenza di tali caratteristiche è noto che non ha senso parlare di copia e originale.

Così, decorsi i termini fissati nei decreti dispositivi o di proroga delle intercettazioni, al fine di procedere alla creazione del corredo documentale previsto dalla legge (art. 89 comma 2 disp. att. c.p.p.), i file contenenti le registrazioni audio - dotati già in origine di certificazione - vengono trasposti dal server al supporto ottico (CD o DVD), secondo un processo di masterizzazione nel quale viene verificata, attraverso le funzioni di controllo di integrità insite nei meccanismi di firma digitale, l'esatta corrispondenza dei dati presenti sul server con quelli presenti nei supporti.

In tal senso, per quanto riguarda le fonie, a seguito dell'adozione dei nuovi sistemi di intercettazione e delle garanzie di tipo informatico, non esiste più e non ha più ragioni d'essere la distinzione fra le c.d. "copia A.G." e "copia P.G." in presenza degli stessi identici contenuti audio (ciò si precisa in quanto nella memoria depositata presso questo Ufficio dall'Avv. IARIA si chiede di ottenere l'estrapolazione della copia A.G. essendo già in possesso della copia P.G.).

I supporti prodotti da questo Ufficio in ottemperanza all'ordinanza del GIP di Brescia dr. Bianchetti (che legge per conoscenza) del 12 gennaio 2018 (qui in Allegato 3) sono stati generati nel rispetto delle regole suindicate, così come illustrato nella nota di trasmissione del 22.1.2018 alla Procura della Repubblica di Milano dr. A. Scudieri che per conoscenza viene allegata alla presente (qui in Allegato 4) e che è stata anche trasmessa in copia, il 24.1.2018, al consulente Mariano PITZIANITI (come da missiva qui in Allegato 5), e contengono tutto ciò che è presente sui server di questa Procura in relazione alle segnalate evidenze delle iscrizioni sul registro modello 37 (ovvero R.I. PM 1446/2013, utenze intercettate: 3482376578, 3382901118, 3357764938).

Per questa ragione, non è dato al sottoscritto - ignaro in dettaglio dell'oggetto dei due procedimenti in corso - di esattamente comprendere, né dai provvedimenti giudiziari qui allegati, né dalla memoria dell'Avv. IARIA, quale sia il contenuto della doglianza che

imporrebbe l'accesso di estranei (ovvero soggetti non previsti dalla normativa, quali l'imputato od il consulente) ai server delle intercettazioni.

Il sottoscritto, in particolare, si permette di osservare che l'attività richiesta dalla difesa del sig. CAROSIELLO andrebbe verosimilmente inquadrata nel disposto dell'art. 233 c.p.p. che presuppone la sottoposizione a sequestro del bene da esaminare e che vengano dettate, ai sensi del comma 1 ter della norma citata, dall'Autorità Giudiziaria *"le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi"*, il che non si rileva nella specie.

Rimane fermo quanto già comunicato al consulente dr. PITZIANI, con la missiva in Allegato 5, circa l'impossibilità di questo Ufficio sia di fornire informazioni che sono di esclusiva disponibilità dell'Autorità Giudiziaria che procede, sia di poter dare risposta al quesito se quanto versato nel procedimento in corso dinanzi alla Sez. 1 Pen. del Tribunale di Milano corrisponda a quanto eventualmente estratto dal server qui, non essendo noto a questo Ufficio quanto è presente nel procedimento in corso dinanzi a codesto Tribunale.

Per quanto sopra indicato, riaffermata la totale disponibilità al conseguimento degli scopi interni ai provvedimenti qui in Allegati 1 e 3, appare - allo stato e nelle condizioni tecniche descritte - praticamente impossibile poter dar corso all'accesso dell'Avv. IARIA e del suo consulente ai server delle intercettazioni di questa Procura senza incorrere in violazioni di regole di sicurezza che renderebbero potenzialmente vulnerabili le informazioni su questi custodite.

Peraltro la stessa Suprema Corte investita del problema dell'accesso diretto del difensore ai server delle intercettazioni per verificare la corrispondenza del riversamento su CD agli "originali" presenti sul server ha affermato che *"alcuna norma positiva e interpretazione e lettura del diritto di difesa autorizza l'accesso del difensore alla memoria informatica della Procura"* (Cass. Sez. VI, ud.6.6.2017 n.887).

Pertanto, fermo restando che lo scrivente ha già attestato (si vedano documenti in Allegati 4 e 5) che *"i supporti (trasmessi al PM di Milano) sono l'esatta trasposizione su DVD dei contenuti presenti sul server e sono dotati di meccanismi in grado di assicurare l'integrità dei dati"*, ci si permette di sottoporre alle valutazioni della Sezione 1<sup>a</sup> penale del Tribunale di Milano, così come eventualmente del G.I.P. presso il Tribunale di Brescia, che - ove si reputino necessari gli accertamenti di conformità richiesti dall'avv. IARIA - essi vengano disposti nelle forme peritali (che comporterebbero connesse garanzie, sufficienti a fronteggiare le problematiche esposte) con specifica indicazione tecnica dei loro contenuti.

Lo scrivente rimane a disposizione per qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti per ogni eventuale indicazione che consenta il superamento delle problematiche esposte.

La presente viene trasmessa anche per posta elettronica all'avv. Giuseppina IARIA.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Armando Spataro

*Armando Spataro*




La presente viene trasmessa anche per posta elettronica all'avv. Giuseppina IARIA.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Armando Spatafo



Il tribunale di Milano , infatti, presieduto dal dott Fazio , vecchia composizione, aveva già stabilito in data 10.2.018 su istanza dell'avv Iaria di autorizzare accesso al server del Carosiello, nonostante la lettera del procuratore di Torino

Proc. n. 727/15 R.G.N.R.  
Proc. n. 3313/16 R.O.Trib.



**IL TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione Prima Penale**

**In composizione collegiale**

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati sottoscritti:

Dott. G. Fazio – Presidente

Dott. C. Mariani – giudice

Dott.ssa E. Masetti Zannini - giudice

**letta**

l'istanza formulata in data 26 gennaio 2018 dall'Avv. Iaria Giuseppina, difensore di Carosiello Francesco, volta ad ottenere:

- l'autorizzazione ad accedere al *server* in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- la sospensione del procedimento penale a carico del proprio assistito;
- il rigetto della richiesta formulata dal P.M. in data 23 gennaio 2018, di acquisizione dei 6 DVD trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 22 gennaio 2018;

**esaminata**

l'ordinanza del 12 gennaio 2018, con cui il Gip di Brescia, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento a carico del Dott. Seudieri Adriano, incaricava le parti di accertare se vi fosse corrispondenza fra le registrazioni delle conversazioni intercettate esistenti sul *server* in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e le conversazioni contenute nei supporti sottoposti a perizia nel corso del processo a Carico di Carosiello Francesco, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Milano;

**vista**

la nota del Procuratore della Repubblica di Torino, che negava di poter accertare in via autonoma la sussistenza o meno della suddetta corrispondenza, non avendo a disposizione i supporti attualmente versati agli atti del procedimento in corso innanzi al Tribunale di Milano;

**ritenuto**

che Carosiello Francesco, al fine di ottemperare all'ordinanza emessa dal Gip di Brescia, abbia la necessità di accedere al *server* in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

che la verifica della corrispondenza fra le registrazioni delle conversazioni intercettate esistenti sul *server* in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e le conversazioni contenute nei supporti sottoposti a perizia nel corso del processo a carico di Carosiello Francesco, costituisca accertamento rilevante sia nel procedimento a carico del Dott. Scudieri Adriano, attualmente pendente innanzi all'A.G. di Brescia, sia nel processo a carico di Carosiello Francesco, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano;

**considerato**

che sia la decisione sulla richiesta di sospensione del processo formulata dalla difesa Carosiello, che la decisione sulla richiesta di acquisizione dei DVD trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 22 gennaio 2018 formulata dal P.M., sono strettamente connesse agli esiti degli accertamenti sollecitati dal Gip di Brescia;

**P.Q.M.**

**AUTORIZZA**

Carosiello Francesco ad accedere al *server* in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di accertare la corrispondenza fra le registrazioni delle conversazioni in esso contenute, e quelle contenute nei supporti oggetto della perizia disposta nel corso del procedimento pendente innanzi a questo Tribunale, con facoltà di avvalersi del consulente tecnico già nominato, Dott. Pitzianti Mariano;

**riserva**

ogni ulteriore decisione sino alla prossima udienza del 29 marzo 2018, quando le parti avranno modo di illustrare ulteriori considerazioni nel contraddittorio.

Milano, li 10 febbraio 2018

Il Presidente

**1<sup>a</sup> Sezione Penale**  
**Depositato in Cancelleria**

IL 13 FEB 2018

IL CANCELLIERE  
Annalisa AMITRANO

I Giudici

Carosiello Francesco

Il gip di Brescia, dal canto suo, aveva imposto l'estrazione dal server della copia forense

**Il collegio di Milano ,pero', in nuova composizione dottoressa Cairati , dopo lettera di Procuratore Spataro, cambia posizione e revoca , per come sopra ,il provvedimento del vecchio collegio**

**Il collegio in data 10.7.018 afferma su richiesta di espulsione di tali cd e su di richiesta di avere copia dei cd trasmessi fuori udienza dal Pm Scudieri il 23.01.018 da parte dell'avvocato, *il diritto ad averli CON UNA SORTA DI INCISO ,CHE SI puo' estrarre copia dagli stessi perché legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento in quanto supporti originali***

*“”delle intercettazioni telefoniche pure acquisite attraverso la trascrizione agli atti, ritenuto che sia diritto delle Parti avere copia dei suddetti supporti informatici, dispone perizia al fine di estrapolare copia forense, o comunque garantita, di tali supporti da consegnare alle Parti che ne abbiano interesse, e quindi rinvia alle ore 15 per il conferimento dell'incarico al Perito*

Ergo il collegio non pone dubbi **sull'autenticità' delle trascrizioni** ma acquisisce, di contro alle eccezioni richieste di codesta difesa ( a cui in data 17.7.018 , si è aggiunta richiesta concorde del pm Scudieri di estrazione di nuova copia forense dal server e di nuova trascrizione ) **copie dei cd .**

**E' stato ACCERTATO PRESSO IL Tribunale di Brescia che sono tutte copie non forensi tanto che il gip di Brescia non ha valutato come forense la copia di cd fornita da Torino inviata tramite gdf al Pm bresciano corinna( per cui è processo in Venezia) e ha imposto nelle forme del 360 cpp estrazione della copia forense dal server della procura di Torino**

Infatti, prima dell'ordinanza di luglio 2018 del gip di Bianchetti ,ERA stato fatto accertamento SUI CD PRODOTTI DA PROCURATORE DI TORINO alle diverse autorità ,anche gip di Brescia . Infatti, in data 22.06.018 da Pitzianti , nostro consulente, su ordinanza del gip di Brescia analizzava i cd e li confrontava con quelli oggetto di trascrizione ad opera di Rosati nel 2016( il gip delegava la parte piu' diligente ad effettuare accertamenti ) . In seguito a cio', è emerso che i cd erano copia pg con volume proprietario cartelle e date archiviazioni diverse e con Hash diversi tra loro E' stato depositato l'esito il verbale di operazioni in Milano ed in Brescia

Il gip di Brescia . ,allora, verificati i risultati ottenuti e prodotti dal consulente della difesa in assenza anche di contestazioni delle altre parti e in considerazione del dato oggettivo che il consulente della difesa non aveva partecipato all'estrazione dei dati fonici dal server e quindi non aveva partecipato all'estrazione dei cd audio , ha imposto che il pm effettuasse, **IN CONTRADDITTORIO ,ESTRAZIONE DEI DATI DAL SERVER** della PROCURA DI TORINO a mezzo operazioni ex art 360 cpp . In sede di 360 vi sono stati tanti problemi (per cui vi è denuncia penale) sia in sede di accesso al server sia in sede di accesso alla sezione prima tribunale di Milano **AL termine delle operazioni I CD OTTENUTI DAL SERVER ERANO CD CHE NON SI APRIVANO IN COPIA PG E DIVERSI PER HASH e strutture Cartelle e volume proprietario da quelli che il ROSSATI HA “ CONSEGNA TO “ nel 2019 al tribunale di Milano** dopo che il consulente del PM di Brescia in data 18.01.019 non aveva trovato i cd nel fascicolo del dibattimento ,nonostante si fosse recato insieme alle parti alla cancelleria della prima sezione penale collegiale . Il Rossati ,per come visto sopra, di contro alle eccezioni e rilevi anche dei consulenti ed anche del consulente del PM , ha dichiarato che erano i cd che consegnava erano quelli che lui aveva utilizzato nel 2016 per le trascrizioni .Ma non è cosi': e' tutto riportato nel verbale di

operazione peritale del 2 febbraio 019 redatto dal consulente del pm di Brescia in cui vi è anche denuncia del Carosiello contro Rossati

COME SI VEDE IL PROCESSO DI MILANO E QUELLO DI BRESCIA SONO LEGATI E CONNESSI perché IN QUELLO DI BRESCIA INDAGANDO Sulle CONDOTTE Del PM dott. SCUDIERI SI INDAGA NON SOLO SULLE MANOMISSIONI MA ANCHE SULLA STRUTTURA DEI CD PRODOTTI SULLE LORO DIFFERENZE E SUL VALORE DEGLI STESSI AI FINI PROBATORI

QUANTO alle operazioni svolte ex art 360 cpp per la procura di Bresxcia per essere piu' analitici si rappresentano riportando i verbali e la consulenza del consulente del Pm

I problemi nell'estrazione dei cd audio da Torino che non sono stati estratti in Copia forense e non si aprivano ed Inoltre In Cancelleria di Milano il mancato rinvenimento dei cd originari oggetto di trascrizione

COSI' SCRIVE nella consulenza il dott Marini consulente del pm di Brescia

P/P R.G. N.R. 9735/17 mod.21

18 gennaio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano - Cancelleria Prima sez. Penale

Le operazioni non si sono svolte in quanto all'interno del faldone non sono stati trovati i DVD contenenti le intercettazioni.

Dopo varie ricerche nell'ufficio e verificata l'effettiva mancanza dei DVD, il cancelliere dott. Busi ha contattato il consulente sig. Rossati che per ultimo ha avuto i DVD. Questi telefonicamente ha dichiarato che i DVD lui non li aveva più ma che erano stati restituiti al termine della consulenza a lui assegnata.

Il cancelliere Alberto BUSI ha rilasciato uno scritto dove evidenzia la mancanza dei DVD.

Si sono quindi rinviate le operazioni al 7 febbraio 2019 in accordo con le parti.




P/P R.G. N.R. 9735/17 mod.21

7 febbraio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano - Cancelleria Prima sez. Penale

Il successivo incontro si è svolto il 2 febbraio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano.

L'attività è iniziata con la consegna di un plico chiuso con nastro trasparente che riporta solo una firma, presumibilmente quella del CT Rossati.

Tutte tre le buste riportano un'etichetta con la dicitura "In data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati procede alla chiusura del plico con apposizione di nastro trasparente". Non sono presenti ulteriori firme al di fuori di quella di Rossati.




Si sottolinea che il CTP Pitzianti dichiarava (vedasi verbale di operazioni compiute del 2 febbraio 2019), che la chiusura della busta consegnata al sottoscritto, sarebbe avvenuta in data 31 gennaio 2017 quando invece le operazioni risultano terminate il 24 gennaio 2017 alla presenza sia di Rossati che dello stesso Pitzianti per cui doveva esserci entrambe le firme dei ct.

Per quanto riguarda il contenuto dei DVD, il verbale di udienza indica che il CT ROSSATI, nominato dal Tribunale di Milano, non aveva gli originali ma solo delle copie per cui i DVD originali non sono stati comunque trovati.



Sono inoltre presenti difformità tra quanto scritto sulle buste e quanto scritto sulla custodia dei DVD o sullo stesso supporto. Alcuni supporti non presenta scritte o altro.



Analizzando i DVD consegnati dal CT ROSSATI, risulta che ogni DVD contiene sia il formato ISO9660<sup>1</sup> sia il formato JOLIET<sup>2</sup> mentre quelli di Torino contengono solo il formato ISO9660.

Di seguito è presente una tabella che indica, diviso per dvd, i file relativi alle sole intercettazioni presenti.

2 febbraio 2019 Milano			
	da	file presenti	a
2b3_1	1	6619	6619
2b3_2	6620	13431	20050
2b3_3	13432	21499	34930
2b3_4	21500	23140	44639
2b9	1	3678	3678
2bc	1	4272	4272

<sup>1</sup> ISO 9660 è uno standard pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per la normazione e definisce un tipo di file system per supporti CD-ROM. Il suo scopo è di supportare l'interscambio di dati fra sistemi operativi diversi, come Unix, Windows e Mac OS

<sup>2</sup> Il formato Joliet è un'estensione di ISO 9660: aggiunge il supporto ai nomi di file lunghi e ai set di caratteri non ASCII.  
Pag. 9 a 13

Dice dopo cio' il consulente del pm

Differenze

I DVD creati a Torino dovrebbero essere uguali a quelli copiati a Milano in quanto, come già scritto, al termine delle indagini il server cristallizza i file in modo da poterne garantire la ripetibilità.

Le tabelle presentate nelle pagine precedenti mostrano già una notevole differenza tra i quattro dvd denominati "2b3" creati dal server di Torino ed i dvd presenti agli atti di Milano. Sono uguali invece i dvd denominati "2bc" e "2b9".

I file presenti nei quattro DVD "2b3" di Torino ed i quattro copiati a Milano mostrano una diversa memorizzazione dei file mentre il totale dei file è uguale.

Di seguito un raffronto:

Torino 21 novembre 2018				2 febbraio 2019 Milano		
	da	a		da	a	
2b3_1	1	6540	6540	1	6619	6619
2b3_2	6541	13380	6840	6620	13431	6812
2b3_3	13381	21478	8098	13432	21499	8068
2b3_4	21479	23140	1662	21500	23140	1641
2b9	1	3678	3678	1	3678	3678
2bc	1	4272	4272	1	4272	4272
			TOTALE			TOTALE
			31090			31090

Un ulteriore esempio è dato dall'albero dei dati dei dischi. Se si raffronta, ad esempio, il disco denominato "2b3\_3", ovvero il terzo disco della serie da quattro "2b3", si possono notare immediatamente che non sono uguali:

Torino 21 novembre 2018	2 febbraio 2019 Milano
<pre> 2b3_files ├── 1346_2012_P5_MCR00004150000000130F5 │   ├── Session 1 │   │   └── Track 01 │   │       └── 1346_2012_P5_MCR00004150000000130F5 │   │           ├── 08_02bc │   │           └── MCR00004150000000130F5_2018111412245724 │   │               └── MCR00004150000000130F5 </pre>	<pre> 2b3_files ├── 141_57b2DF5 │   ├── Session 1 │   │   └── Track 01 │   │       ├── 141_57b2DF5 │   │       ├── 08_CACHE │   │       └── MCR00004150000000130F5_20180604110 │   │           └── 141_57b2DF5 </pre>

Lo stesso vale per gli altri dischi.

Calcolo HASH

Tutti i file sono stati sottoposti a calcolo HASH come richiesto nel quesito.

Nel linguaggio matematico e informatico, l'hash è una funzione non invertibile che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza minore. Esistono numerosi algoritmi che realizzano funzioni hash con particolari proprietà che dipendono dall'applicazione. Gli algoritmi di hash, in particolare SHA1 e MD5, sono largamente utilizzati nell'ambito dell'informatica forense per validare e in qualche modo "firmare" digitalmente i dati acquisiti, tipicamente le copie forensi. La recente legislazione impone infatti una catena di custodia che permetta di preservare i reperti informatici da eventuali modifiche successive all'acquisizione: tramite i codici hash è possibile in ogni momento verificare che quanto reperito sia rimasto immutato nel tempo. Se i codici hash corrispondono, entrambe le parti in un procedimento giudiziario hanno la certezza di poter lavorare sulla stessa versione dei reperti, garantendo quindi una uniformità di analisi e in genere di risultati.

I file sono stati sottoposti a due tipi di algoritmi di hash, MD5 e SHA1 per evitare eventuali collisioni tra due file.

I file sottoposti a calcolo sono in totale 125.155 ma per il raffronto sono stati presi in considerazione solo i file con estensione MCR che contengono l'audio delle telefonate.

In questo caso l'hash è stato calcolato su 62.130 file che corrisponde esattamente al totale dei file mostrati nello schema precedente.

Nel caso di file perfettamente identici e non alterati, dovremo avere 31.090 corrispondenze di hash, invece non ne risulta nessuna.

Inoltre si è verificato che anche i software per l'ascolto delle telefonate non corrispondono essendo di versioni diverse.

P/P R.G. N.R. 9735/17 mod.21

#### ASCOLTO AUDIO

Visti gli hash diversi è necessario ascoltare le intercettazioni d'interesse per valutarne l'attendibilità rispetto alle trascrizioni.

Il software per l'ascolto è contenuto in ogni DVD ma per accedere alle registrazioni è necessario avere una password.

Non avendo in atti la password ho provveduto, con l'autorizzazione del dott. Pappalardo, a richiedere sia a Torino che a Milano le password per poter terminare la CT.

Solo la Procura della Repubblica di Milano ha dato risposta indicando di non possedere le password. La Procura di Torino invece non ha più dato risposta.

Si è provveduto a contattare la ditta AREA per verificare la possibilità di superare il blocco ma la risposta è stata di rivolgersi direttamente alla Procura che ha eseguito le intercettazioni ovvero quella di Torino.

In allegato A sono presenti l'autorizzazione alle richieste delle password da parte del dott. Pappalardo, le PEC di richiesta e la risposta di Milano.

Pag. 12 a 13

**Il consulente Marini , ha evidenziato anomalie gravi nei cd depositati Da Rossati e che gli stessi erano contenuti in plichi firmati e timbrati dal perito del tribunale Rosati ( senza per come doveva la firma del consulente del Carosiello Pitzianti) e con data diversa rispetto alla data di chiusura delle operazioni di trascrizione e con dati volume proprietario e cartelle diverse con Hash diversi -Dal canto suo, il legale del Carosiello ed il consulente dello stesso in sede di operazioni peritali in data 18.1.019 , e poi, in data 7.2.019 anche all'analisi dei cd depositati da Rosati formulavano i propri rilievi e le proprie eccezioni ed eccepivano anche CHE QUELLI NON erano quelli esaminati dal consulente Ptzianti e da l Rossati e da loro trascritti nel 2016 per EVIDENZE CHIARE**

**Si riportano, sebbene gia' prodotti i verbali delle operazioni peritali del 18.1.019 e del 7.2.019( allegati alla consulenza del consulente del Pm bresciano) al fine di rappresentare la portata delle eccezioni formulate non considerate dal tribunale di Milano per come, invece, doveva essere , visto che i cd consegnati dal Rosati acquisiti al processo, sempre fuori udienza , in assenza di contraddittorio, sono diversi : lo si è eccepito con memoria depositata in data 21.03.019 e poi discussa in data 28.05.019 Ma il tribunale nulla ha detto ;ed in Sentenza nulla dice; omette cio' anche nella ricostruzione delle vicende processuali**

Milano 18 gennaio 2019

Alle ore 9,30 il consulente MARINI si trovava con il CTP Pizzanti, l'avv. Iaria ed il sig. CAROSIELLO presso la cancelleria della la sezione Penale del Tribunale di Milano per proseguire le attività ex art. 360 come disposte dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. E' presente altresì il dott. Alberto BUSI cancelliere della prima sezione penale di Milano.

All'ingresso della cancelleria, dopo le dovute presentazioni, veniva consegnato un plico sigillato intestato "Procura della Repubblica di Milano" con timbro di deposito "la sezione Penale" il 23 gennaio 2018, contenente n. 6 cd. La busta risulta chiusa ancora con le firme dei CT Vidella e Pizzanti. Sono altresì presenti le firme dell'avv. Iaria e del sig. Carosiello.

Immediatamente veniva riscontrato che la busta non conteneva i cd relativi al procedimento per cui è stata disposta consulenza, ma si tratta di una copia trasmessa dalla Procura di Milano nella persona del dott. Scudieri al Tribunale di Milano in data 23 gennaio 2018 per una valutazione inerente una nuova trascrizione da parte del Tribunale.

L'avv. Iaria rileva che questa trascrizione non è mai stata autorizzata né effettuata. L'avv. rileva che la perizia trascrittiva è stata effettuata su altri cd che sono stati consegnati al perito del Tribunale Andrea Rossati a cui è stato dato incarico in data 14 luglio 2016 come da verbale fornito dalla Cancelleria che si allega.

Il sottoscritto di MARINI ha chiesto quindi la copia originale consegnata a suo tempo al sig. Rossati Andrea e oggetto di trascrizione. La cancelleria trova solo la trascrizione scritta ma non i cd.

Si è quindi provveduto a chiamare telefonicamente il Perito dott. Rossati della Biblos per delucidazioni in merito alla riconsegna dei cd dopo la trascrizione disposta dal tribunale di Milano.

Dopo un'attesa di circa 30 minuti per verificare la presenza dei cd, si rileva che al cancelliere dott. Busi non risulta che i suddetti cd siano mai stati depositati presso la Cancelleria della prima sezione penale di Milano.

L'avv. Iaria consegna un foglio con oggetto "Trasmissioni atti a seguito" del 23 gennaio 2018 a firma del dott. Adriano Scudieri relativi a cd che venivano oggi mostrati e dichiara che non sono oggetto di consulenza e nemmeno di perizia trascrittiva su cui ancora il Tribunale di Milano non ha disposto. Il P.M. aveva chiesto con tale nota una sostanziale sostituzione dei cd che oggi non si trovano.

L'avv. Iaria rileva che la Procura di Brescia relativamente all'accertamento da svolgere in data odierna ha comunicato a tutte le parti comprese il pubblico ministero e la sua difesa tale accertamento. Per tanto il Pubblico Ministero Scudieri, soggetto indagato in tale procedimento, era ben consapevole che oggi doveva essere effettuato l'accertamento dei cd consegnati a Rossati, rileva altresì che dal verbale del 14 luglio 2016 a pag. 4 emerge che il Presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio nel conferire incarico al perito per la trascrizione dei cd ha disposto "il P.M. estragga copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione."





Il sottoscritto  
ALBERTO BUSI  
ALBERTO BUSI  
ALBERTO BUSI  
ALBERTO BUSI  
ALBERTO BUSI  
ALBERTO BUSI

L'avv. Iaria rileva di aver sentito il dott. Busi, cancelliere della prima sezione penale di Milano con il perito Andrea Rossati al telefono e dopo tale telefonata aver sentito comunicare alle parti che neanche Andrea Rossati sapeva dare altre informazioni. Afferma altresì aver visto recarsi il dott. Busi presso l'ufficio del P.M. e tale circostanza veniva riferita dal dott. Busi dopo aver visto il verbale del 14 luglio 2016 in cui appunto si riportava quanto sopra. L'avv. Iaria rileva che allo stato nel processo R.G.N.R. non risultano depositati da quanto sopra emerge i cd soggetti a consulenza di parte e che sono stati oggetto di trascrizioni da parte del Perito Rossati.

Il sig. Francesco CAROSIELLO alla luce dei fatti oggi riscontrati e dalle condotte poste in essere da Scudieri che non ha reso possibile il proseguo della consulenza per come disposto dal PM di Brescia dott. Pappalardo che indaga sullo stesso pubblico ministero Scudieri, integra quindi la denuncia querela già depositata contro Scudieri Adriano anche per i fatti emersi in sede di questa prosecuzione di consulenza e chiede la punizione dello stesso per tutti i reati che verranno ravvisati in tali condotte anche depistaggio, frode processuale ed altro. Anche per tale denuncia nomina l'avv. Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria quale suo difensore ed elegge domicilio presso lo stesso. Il sig. Carosiello rileva altresì quali condotte illecite poste in essere dal dott. Scudieri quella di un tentativo di sostituzione di cd avvenuta in data 23 gennaio 2018 e quella oggi riscontrata di scomparsa dei supporti che dovevano essere dallo stesso prodotti al Tribunale e comunque consegnati allo stesso in tale fase ai fini di far espletare la consulenza al CT Marini. Sembra che tale cd, per come detto diverse volte anche davanti al GIP, dovevano scomparire in qualsiasi modo. Chiedo l'imputazione coatta del Pubblico Ministero Scudieri e il rinvio a giudizio dello stesso per tutti i reati che verranno ravvisati anche in tali condotte chiedendo l'espressa punizione. Anche per questo nomina l'avv. Iaria.

Il sottoscritto CT Marini chiude quindi il verbale acquisendo il verbale di udienza della 1ª sezione Penale del Tribunale di Milano ed una comunicazione con oggetto "Trasmissione atti a seguito" a firma del dott. Adriano Scudieri del 23 gennaio 2018.

Si dà atto che l'attività non è stata eseguita proprio per la mancanza della fonte principale (6 cd) da cui trarre copia forense. Il consulente di parte concorda con il consulente del PM.

SIG. CAROSIELLO  
  
  
  


Milano 17/1/2019


Il sottoscritto Cancelliere Alberto Busi dà atto che il giorno 17/1/2019 alle ore 9.30 sono presenti, nei locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, i signori Cesare Marini consulente tecnico del Pm dott. Carlo Pappalardo, Mariano Pizzanti consulente tecnico della difesa Carosiello Francesco, l'Avv. Giuseppina Iaria difensore di Francesco Carosiello e lo stesso Francesco Carosiello su convocazione del Pm su indicato (si veda nota allegata pervenuta a questa Cancelleria il 17/1/2019).

Il sottoscritto Cancelliere attesta che non si è potuto dare avvio alle operazioni peritali previste in quanto non ci sono nel fascicolo del dibattimento n. Trib. 3315/16 i supporti cd richiesti dai consulenti (come da verbale redatto dal perito Cesare Marini che si allega).

Si attesta che ad ore 11.40 le suddette parti lasciano i locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale.


Letto e sottoscritto

Cesare Marini

  
Mariano Pizzanti



Avv. Giuseppina Iaria

  
Francesco Carosiello





Milano 02 febbraio 2019

Verbale operazioni compiute P/P 9735/17

Ore 10.21 inizio operazioni con apertura del plico e verifica dei sigilli

Le buste vengono fotografate avanti e dietro e si nota immediatamente che la chiusura riporta solo una firma, presumibilmente quella del CT Rossati e tutte tre le buste riportano un'etichetta con la dicitura "in data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati procede alla chiusura del plico con apposizione di nastro trasparente".

Si nota anche che sulla parte frontale due etichette, esattamente quella del dvd denominato "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei DVD contenuti, in quanto manca la parola "Broglia". I DVD contenuti non presentano nessun tipo di scritta sulla superficie.

L'avv. IARIA dichiara che leggendo il verbale del 14 luglio 2016 allegato al precedente verbale delle operazioni del 18 gennaio 2019, ha preso atto che il presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio aveva disposto "Il PM estrarrà copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione".

Altresì preso atto che il verbale di chiusura delle operazioni peritali a firma del perito del Tribunale Rossati e del ctp Mariano Pitzianti riporta come data quella del 24 gennaio 2017.

Altresì preso atto che le trascrizioni sono state depositate con apposito foglio, che allego, in data 30 gennaio 2017 dal perito Rossati con relativo CD di trascrizione senza depositare i verbali di inizio e chiusura operazioni peritali e senza depositare i supporti peritali.

Ha altresì preso atto che su sollecitazione del Tribunale di Milano (così risulta dalla nota depositata dal Rossati in data 24 gennaio 2019), il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per l'espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto, consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati, al RIT 1446/2013 che oggi il presente difensore visionando le buste verifica l'apposizione della firma del solo perito Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 2017, che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure, che infatti la chiusura delle operazioni sia avvenuta in data 24 gennaio 2017 alla presenza sia del CTP Pitzianti che Rossati per come verbale che si allega, che pertanto nelle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste, che ancora ulteriormente si deduce che la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito delle trascrizioni in Cancelleria, che tutto ciò è ulteriormente "strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM avrebbe dovuto avere solo copie e che gli originali o comunque le copie PG per come da ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 erano nella disponibilità del PM, che ancora dopo le dichiarazioni della Cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali, emerge il mancato deposito dei supporti nel fascicolo da parte del PM, che comunque oggi si è presentata ulteriore richiesta al Tribunale di Milano, al fine di ottenere una specifica attestazione circa il deposito o il mancato deposito dei supporti da parte del PM Scudleri nel fascicolo che allego. In fase precedente alla perizia ai fini di non avere alcun dubbio sulla mancata disponibilità di suddetti supporti sia in fase di GIP sia in fase di Dibattimento alle Autorità giudicanti. Che la situazione è ancora più complicata dalla presenza di una denuncia penale di Carosiello sulla manomissione di CD e sull'assenza di originali copie forense dei supporti informatici, tra l'altro assegnata al PM Scudleri ed iscritta dallo stesso a modello 45, che nonostante ciò tali supporti non sono mai stati versati, a quanto dice la Cancelleria con la dichiarazione del 18 gennaio 2019 allegato alle precedenti dichiarazioni, che è quanto meno opportuno e utile ai fini dell'indagine verificare se non vi sia stato mai un deposito da parte del PM di tali supporti anche in fase di misura cautelare e se il GIP dott.ssa Valori sia stata mai nella possibilità di

verificare la presenza di tali supporti, si chiede al PM procedente dott. Pappalardo date le premesse di voler accertare quanto sopra richiesto. Il sig. Carosiello inoltre riscontrando le anomalie rilevate dall'avv. Iaria risultanti dalla documentazione che si allega "verbale di inizio delle operazioni peritali" e "verbale di chiusura di operazioni peritali con osservazioni del CT Pilzanti", "Foglio della Biblos Rossati" con timbro di deposito della sezione penale prima riportante data 30 gennaio 2017 e "ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016" e "deposito del 24 gennaio 2019" da parte del perito Rossati dei supporti e premesso che all'udienza del 27 gennaio 2017 il perito Rossati ha dichiarato a pag. 6 su domanda del Presidente se sul dettaglio delle trascrizioni ci fossero stati problemi ha dichiarato che non ve n'erano stati e che invece successivamente si è saputo che vi erano stati dei problemi circa le conversazioni richieste dall'avv. Alberti da come corrispondenza tra consulente e perito di cui oggi si ha avuto disponibilità. Si allega verbale di trascrizione del 27 gennaio 2017.


Tutto ciò premesso il sottoscritto Francesco Carosiello formula denuncia-querela contro il perito dott. Rossati Andrea della Biblos per tutte le condotte sopra descritte e per tutti i reati che verranno ravvisati nelle stesse chiedendo espressa punizione anche per frode processuale, depistaggio e appropriazione indebita, si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione e/o richiesta di proroga indagini e si nomina con il presente atto anche per tale denuncia con riserva di costituirmi parte civile quale proprio difensore Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa San Giovanni via larga dell'Inno, 5 con PEC [avv.iaria@pec.giuffre.it](mailto:avv.iaria@pec.giuffre.it).

Il sig. Carosiello si riporta e fa proprie le richieste effettuate dall'avv. Iaria nel presente verbale quanto alla ricerca degli originali dei supporti e alla verifica del versamento degli stessi nel procedimento penale nelle diverse fasi. Si riserva all'esito di ciò di integrare denuncia-querela contro il PM dott. Scudieri.

Il consulente tecnico Pilzanti osserva che non ha mai partecipato all'estrappolazione della copia dei supporti informatici di oggetto peritale poiché mai è stato avvisato. Si rifa inoltre a tutte le precedenti osservazioni verbalizzate nel contraddittorio peritale.

Si consegnano 6 dvd contenenti le copie dei supporti consegnati dalla Cancelleria come da disposizione del dott. Pappalardo. Si consegna inoltre un DVD con le firme hash estratte dai file presenti su ogni supporto. I supporti sono tutti siglati dal CT e consegnati al ct Pilzanti.

Le operazioni terminano alle ore 12.50

C.T.   
PZ



**IL MARINI, COMUNQUE,**  
**che avrebbe dovuto arrestarsi prima visto che mancavano i cd oggetto di**  
**trascrizione**

ha risposto al primo quesito posto dai PM NOCERINO E PM PAPPALARDO affermando che gli hash non corrispondono e che i dati volume proprietario ,dati archiviazione sono diversi ma non e' riuscito a rispondere alla seconda parte dei quesiti e cioè il confronto audio perché i cd estratti dal Server ( copia anche questi pg) non si aprivano

*IL MARINI IN MODO NON corrispondente a verità ha indicato che mancavano password di accesso Le password vi erano .Ma il Marini non ha concluso il 360 cpp La verità e' che i cd erano fatti mali non erano copia forense estratta dal server e non si aprivano*

*I PPMM In modo assurdo su tale consulenza hanno chiesto archiviazione ma il gip non ha archiviato ha chiesto ,invece, nuovo360 cpp PER AVERE LA COPIA FORENSE. OGGI, I PPMM con il LORO QUESITI SEMBRANO DIRE CHE NON SI POSSA AVERE COPIA FORENSE. ALLORA, PRIMA con le operazioni ex art 360 cpp si era indicata al gip come copia forense cio' che non lo era !*

*Si riportano in immagine i quesiti posti dal pm bresciano nel nuovo 360 cpp*

Assistito e difeso dall'avv. **Giuseppina IARIA** del Foro di Reggio Calabria, con studio a Villa San Giovanni (RC), in Largo Delfino n. 5 (PEC [avv.iaria@pec.giuffre.it](mailto:avv.iaria@pec.giuffre.it))

Innanzi al Sost. Procuratore della Repubblica dott. **Carlo Pappalardo**, che procede personalmente alla redazione del presente verbale;

Sono presenti:

- P avv. **Giuseppina IARIA** del Foro di Reggio Calabria, quale difensore della persona offesa;
- **CAROSIELLO Francesco**, persona offesa;

- il consulente tecnico del Pubblico Ministero, nominato con provvedimento del 26 febbraio 2020,

il quale, richiesto delle generalità, ha così risposto:

- ✓ sono e mi chiamo **Cesare MARINI**, nato a Brescia il 20.6.1969, con studio a Brescia, in via Vivaldi nn. 12/14. Il Consulente tecnico è noto all'Ufficio.

A domanda se si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p., entrambi i consulenti rispondono: **NO**.

Il Sost. Procuratore della Repubblica dott. **Carlo Pappalardo** quindi, informa i consulenti tecnici dell'oggetto dell'incarico e formula il seguente quesito:

*"Vista l'ordinanza del G.I.P. di Brescia, dott. Carlo BIANCHIETTI, del 21.1.2020, e vista la relazione depositata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, nelle cui operazioni erano state eseguite copie certificate dei file relativi alle intercettazioni presso la Procura della Repubblica di Torino, viste le PEC inviate dal consulente inerenti la richiesta di password per poter accedere ai file audio delle intercettazioni, delle quali quella inviata alla Procura di Torino è rimasta inavuta, accerti il CT, contattata la ditta ARRA che gestisce il server, la possibilità di poter estrarre copia forense senza bloccare il funzionamento del server, solo dei file audio delle intercettazioni, escludendo quindi tutti gli altri dati presenti sul server. Nel caso si possa eseguire copia forense del file, dica il consulente, a seguito di estrazione di copia forense, se i medesimi inerenti le conversazioni captate siano uguali a quelli depositati presso la Procura della Repubblica di Milano".*

**In Data 15.05.020 il Consulente del pm e del Carosiello iniziano le operazioni peritali ex art 360 cpp rispondendo al preliminare accertamento chiesto dal p,m cioè se fosse possibile estrarre copia forense a server funzionante . Primo atto era l'assunzione di informazioni dal gruppo Area che era proprietario del server e che conosceva il software dello stesso.**

**IL soggetto del gruppo Area delegato ,di fronte all'incalzare delle domande dei consulenti e ricordandosi il caso ( visto che i membri del gruppo Area avevano partecipato nel primo 360 cpp all'estrapolazione dei dati non riuscita) rispondeva che tutto dipendeva dalla circostanza se vi fosse il server ancora se i dati non fossero stati cancellati e chiudevano I consulenti decidevano di portarsi su Torino per verificare quanto effettivamente possibile effettuare analizzando server Si produce in immagine verbale del 15.5.019**

OGGETTO: Verbale delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 360 C.P.P. nell'ambito del procedimento penale nr 9735/17 mod. un della Procura delle Repubblica di Brescia – dr. Carlo PAPPALARDO.

In data 15 maggio 2020, alle ore 09.00 iniziavano le operazioni alla presenza del consulente tecnico del P.M. Cerase MARINI e del suo ausiliario Andrea VALERI, nonché della parte offesa Francesco CAROSIELLO, dell'avv. Giuseppina IARIA e del consulente della parte offesa Mariano PITZIANI.

Dopo aver atteso cinque minuti il sopraggiungere delle altre parti, si procedeva alla lettura del quesito.

Alle ore 10.10 si contattava la ditta AREA all'utenza telefonica 0331-710000. L'operatore tecnico della predetta ditta, riferiva che non era competente alle domande formulatogli e che avrebbe avvisato chi di competenza.

Verso le ore 10.35 ha chiamato, dall'utenza telefonica 348-8412107, il dott. Juri della ditta Area, indicato nella telefonata precedente come un responsabile della stessa, il quale, dopo avergli formulato le domande indicate nel quesito, riferiva che avendo le opportune autorizzazioni era possibile ricreare i DVD delle intercettazioni di un determinato RIT.

« Su espressa richiesta del consulente tecnico del P.M, nonché del consulente tecnico di parte, veniva richiesto se fosse possibile estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e il responsabile della ditta Area, inizialmente, rispondeva che avendo le necessarie autorizzazioni era un'operazione fattibile ma successivamente, incalzato da domande tecniche e comprendendo che si trattava del caso di Torino, si metteva sulla difensiva affermando che preventivamente bisognava sapere se il server utilizzato in origine per effettuare le intercettazioni incriminate fosse ancora presente e se i dati in esso contenuto non fossero stati cancellati.

Si precisa, inoltre, che le sopracitate telefonate sono state effettuate in vivavoce in modo che le parti potessero interagire direttamente.

Successivamente si concordava con le parti di recarsi a Torino il 04 giugno 2020, ove alle ore 10.00 continueranno le operazioni peritali per ricreare i DVD delle intercettazioni incriminate nonché per estrapolare la cartella contenente l'archiviazione del volume proprietario di cui al RIT d'interesse e sul server MCR00415, salvandola in formato ISO e firmando digitalmente i vari dati estratti.

Verso le ore 11.30 terminavano le operazioni peritali.

La parte offesa

L'avv. Giuseppina IARIA

Il Consulente Tecnico di parte

Il Consulente Tecnico del P.M.

L'ausiliario del C.T.

**Le operazioni dovevano proseguire il 4 giugno 019 ma ,per come sopra riportata in immagine, il consulente del PM DI BRESCIA RICEVEVA comunicazione del Procuratore di Torino aggiunto che sostanzialmente rinviava per causa covid 19 e ,comunque, sosteneva che non si poteva avere piu' di**

**quanto ottenuto dal server ( si è gia' allegata sopra in immagine la comunicazione del procuratore di Torino Ma dal server non si era ottenuta copia forense Pertanto , il pm Bresciano con il consulente non bloccavano ma rinviavano le operazioni peritali sul server di Torino causa covid 19 Siamo in attesa di nuova data**

Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>  
A "Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>, "studiperitalepitzianti"  
<studiperitalepitzianti@legalmail.it>  
Data giovedì 28 maggio 2020 - 15:46

**P/P 9735/17 RGNR**

---

Buongiorno,

Trasmetto la seguente comunicazione a firma del Procuratore aggiunto di Torino, dott.ssa Patrizia CAPUTO dove viene comunicata l'impossibilità di eseguire le operazioni in data 4 giugno 2020.

A questo punto, le operazioni devono essere rinviate a data ad destinarsi.

Rimango a disposizione

Cesare Marini

---

**Allegato(1)**

Missiva Proc. Brescia.pdf (135 Kb)

**LE VICENDE DEL PROCESSO DI BRESCIA SI INNESCANO IN  
quelle di processo di Milano , ecco perché è stato necessario riprendere  
tali operazioni svolte ex art 360 cpp e l'esito delle stesse Il tribunale non  
ha non solo non valutato tali dati oggettivi e documenti ed esiti di indagine**  
pag. 48



**ma non li ha nemmeno citati nel compendio probatorio sebbene parti del dibattimento ,difettando così' ,per come si dirà anche in seguito, la motivazione della sentenza e rendendola così' nulla**

IN MILANO Presso il tribunale prima sezione penale collegiale presidente Cairati , INTANTO ,facendo un passo indietro, **in data 21.03.019**

Veniva depositata memoria in cui si rappresentavano le novità emerse nelle operazioni ex articolo 360 cpp con allegazioni di documenti ed atti processuali anche del procedimento connesso collegato aperto presso la procura di Brescia n 9735/2017 rgnr

*Al procuratore generale presso la corte di cassazione*

*AL CSM*

*Al Ministero DI GRAZIA E GIUSTIZIA*

*Al Presidente del tribunale di Milano*

*AL Presidente ed al Collegio della PRIMA SEZIONE PENALE COLLEGALE del TRIBUNALE DI MILANO*

*MEMORIA*

---

*Il sottoscritto avvocato Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difensore di CAROSIELLO FRANCESCO nato a Stornarella il 06.08.1959 residente a Londra in modo sintetico Imputato nel processo n 727/2015 rgnr*

*Premesso*

*-che il tribunale conosce già tutte le eccezioni rilievi richieste di dichiarazione di nullità ed inutilizzabilità formulate sia in data 08.09.016 sia in data 27.03.017 sia nel giugno 2017 e di seguito*

*-Che tali eccezioni erano fondate*

*1) sulle dichiarazioni poste dal perito Rosati e dal consulente del Pitzianti rese all'escussione del 27.02.017 e su quanto dagli stessi rilevato nel verbale di inizio operazioni peritali delle trascrizioni dei supporti audio delle intercettazioni ed in quello di chiusura con allegate osservazioni del consulente Pitzianti ( in cui si rappresentava che i cd erano stati consegnati, e non estrapolati, dallo stesso Pm o dall' ufficio del Pm Scudieri a Rossati ,perito del tribunale, in buste aperte prive di **sigilli e in formato PG reiscrivibile** e che le cartelle contenevano note e files e brogliacci e che quindi si trattavano solo di copie che venivano utilizzate dalla polizia giudiziaria... copie masterizzate in modo domestico senza catena di custodia e senza repertazione e **senza stringhe di garanzia e senza codici non rispettose dei precetti di cui all'art 354 cpp e )***

2) sulle dichiarazioni rese dal maresciallo Martinelli rese all'udienza del 28.04.017( in cui lo stesso rappresentava che vi erano problemi al softwer del server di Torino ed in cui attestava che era stata fatta **una sola copia Ag imm modificabile e**

3) sulla base di un verbale di apertura sigilli el 2014 del luogotenente Tonante in cui lo stesso da 'atto di aver ricevuto incarico dal Pm di Torino di aprire i sigilli dei plichi contenenti i supporti relativi solo all'utenza in uso solo a Carosiello e che attestava che i supporti erano 6 e che, per come da dichiarazioni del perito e del consulente e per come risulta da verbali d operazioni peritali risultano **ora solo 4** ( all'epoca erano 6)

4) Si eccepiva l'assenza di verbali di chiusura relativamente all'utenza di Carosiello e di decreti ed altro

**Questo il quadro !**

Veniva formulata **denuncia querela** per rappresentare esporre denunciare manomissioni sui supporti Il Pm Scudieri, assegnatario della stessa , la qualificava come modello 45. **Denunciato il pm Scudieri presso la Procura di Brescia ,il Gip di BRescia imponeva al pm di Brescia accertamenti sui cd ed estrapolazione di nuovi cd dal server della procura di Torino**

In seno a tali accertamenti svolti nelle forme del 360 cpp , in data **18.01.019** il **consulente del pm di Brescia dott Marini** si è recato insieme al presente avvocato ed al Carosiello ed al Pitzinti a Milano nella cancelleria della prima sezione penale collegiale presidente Cairati dove , per disposizione e per quesiti del pm di Brescia il Consulente del Pm chiedeva i cd i supporti oggetto di denuncia del Carosiello su cui erano state effettuate le Trascrizioni . ( Si allega verbale)

Il dott Busi della cancelleria non rinveniva i supporti nel fascicolo e formulava apposita dichiarazione sottoscrivendo il verbale di operazioni peritali .

Il dott Busi aveva , infatti , prima ,mostrato altri cd ,quelli trasmessi in data 23.01.018 dal Pm Scudieri per i quali il Pm chiedeva sostituzione con quelli dati a Rossati nel 2016 aveva richiesto **Ma subito il consulente del pm** si avvedeva che si trattava di cd diversi da quelli oggetto di 360 cpp e di perizia trascrittiva già svolta e di denuncia e pertanto chiudeva il verbale rilevando l'impossibilità nel continuare le operazioni ( si allega verbale)

**SI RICORDA CHE la presente difesa aveva chiesto l'espulsione di tali cd supporti dal fascicolo n 727/2015 rgnr per i quali vi era richiesta del Pm di nuova trascrizione su cui il tribunale non ha deciso, perché si tratta di altri cd diversi da quelli oggetto di perizia trascrittiva e diversi da quelli trasmessi da Torino a Milano per trasferimento del Fasciolo per competenza da Torino a Milano e perché ,visto il mittente Procura di Milano apposto sulla busta e visto lo squarcio sulla busta nella parte priva di timbri "**,non era chiara la provenienza "e perché nulla si sapeva sulla catena di custodia, ed

**OGGI , anche alla luce dei nuovi eventi e fatti, si reitera tale richiesta E SI CHIEDE l'espulsione dei dischetti trasmessi in data 23.01.019 dal Pm Scudieri al tribunale con busta portante come mittente Procura di Milano e su cui in sede di estrazione per la presente difesa dei supporti ad opera del perito del tribunale Vitiello si è verificato che il mittente posto nella busta era la procura di Milano e non di Torino e che vi era uno squarcio sulla busta proprio dove non vi erano i sigilli in busta ( vedasi Verbali di operazioni peritali del 16/07/2018 CHE SI allegano )**

Quind,i chiuso il verbale del 18,01.019, riprendendo l'escursus ,si rappresenta che, successivamente , la cancelleria della prima penale collegiale comunicava che erano stati consegnati dei supporti dal Rosati , ma solo in data 24 gennaio 2019

Pertanto , la procura di Brescia fissava nuova operazione peritale per giorno 7 febbraio 019 indicato in verbale erroneamente **2 febbraio 2019** . In quella data in cancelleria venivano mostrati delle buste chiuse in cui erano contenuti dei supporti .

Il consulente del pm già evidenziava in verbale delle anomalie scrivendo " sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata 0 "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della

custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE”

**IL PRESENTE LEGALE INOLTRE EVIDENZIAVA**

- 1) Che la chiusura delle operazioni peritali di trascrizioni ad opera del perito Rosati e del ctp Pitzianti riportano come data quella del 24.01.017
- 2) 2) che le trascrizioni, inoltre, sono state depositate con apposito foglio in data 30 gennaio 017 dal perito Rossati con relativo cd di trascrizione senza depositare i verbali di inizio e di chiusura delle operazioni peritali a firma del dott Rossati e del ctp Mariano Pitzianti e senza depositare i supporti peritali
- 3) Che su sollecitazione del tribunale di Milano ( così risulta nella nota depositata dal dott Rossati in data 24.01.019 ) il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto , consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati , al rit 1446/2013 e che il presente difensore visionando le buste verificava scrivendolo a verbale che L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOLO PERITO Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 017 data diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali ( 24.01.017)e diversa da quella del deposito in cancelleria delle operazioni peritali ( 30.01.017),e che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure , Si spiegava, infatti, che la chiusura delle operazioni peritali era avvenuta in data 24 gennaio 017 alla presenza del ctp Pitzianti che il Rossati per come da verbale di chiusura che si allega e che, pertanto, alle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste e si rappresentava che ,ancora, ulteriormente , la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito in cancelleria delle trascrizioni , che tutto ciò è ulteriormente “strano” se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM AVREBBE DOVUTO AVERE SOLO COPIE E CHE GLI ORIGINALI O COMUNQUE COPIE PG PER COME DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL 14 LUGLIO 016 e per come indicato dallo stesso pm e dall'ispettore della Bella con nota ,ERANO NELLA DISPONIBILITÀ DEL Pm
- 4) Che ancora dopo le dichiarazioni della cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali ex art 360 cpp del 18.01.019 , emerge il mancato deposito nel fascicolo 727/2015 rgnr da parte del pm circostanza fattuale provata dall'elenco delle produzioni del pm depositato in cancelleria del pm unitamente ai documenti atti che si producevano ( CHE SI ALLEGA , dove non sono menzionati supporti audio )
- 5) Che, ancora, né nella richiesta di misura cautelare né nell'applicazione della misura cautelare né nella richiesta di giudizio immediato e provvedimento che disponeva giudizio immediato vi era menzione di deposito dei supporti audio e né di trascrizioni dei supporti audio
- 6) Che per stessa nota dell'ispettore della Bella che si allega ( nota richiesta dal Pm Scudieri sulla denuncia qualificata modello 45) del 7.2.017 i supporti derivanti da Torino venivano portati all'ufficio Rit di Milano in data 12.02.016 per poi da lì, essere ritirati dal pm Scudieri insieme a ispettore Della Bella e all'ass Figliuolo Vito in data 07.07.016 al fine di poterli consegnare al perito nominato dal TRIBUNALE Rossati ( si ALLEGA NOTA di Della Bella ) solo in luglio 2017 consegna in cui non erano presenti le parti ed il consulente della parte
- 7) Che tali supporti sono stati consegnati nelle buste gialle privi di sigilli e già strappate e aperte Al Rosati ( che ciò il Rosati lo ha evidenziato nel verbale di inizio operazione Peritale di Trascrizione)
- 8) Che, per come da conversazioni tra i perito ROSSATI E CONSULENTE PTIZIANTI ,VI SONO STATE DELLE DIFFICOLTÀ NELLE TRASCRIZIONI NON RIUSCENDO A TROVARE I PROGRESSIVI NELLE UTENZE INDICATE ( si allega email del 15 settembre 016)

**9) CHE A TUTT'OGGI ALCUNI PROGRESSIVI di cui è stata chiesta da difesa Carosiello PERIZIA NON SONO STATI TROVATI E QUINDI NON SONO STATI, quindi, TRASCritti (VI SONO DUE LISTE DI TRSCRIZIONI PER DIFESA Carosiello)**

**Si riporta immagine del verbale del 2.2.019**

Milano 02 febbraio 2019

Verbale operazioni compiute P/P 9735/17

Ore 10.21 inizio operazioni con apertura del plico e verifica dei sigilli

Le buste vengono fotografate avanti e dietro e si nota immediatamente che la chiusura riporta solo una firma, presumibilmente quella del CT Rossati e tutte tre le buste riportano un'etichetta con la dicitura "In data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati procede alla chiusura del plico con apposizione di nastro trasparente".

Si nota anche che sulla parte frontale due etichette, esattamente quella del dvd denominato "2b" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei DVD contenuti, in quanto manca la parola "Biogliaccio". I DVD contenuti non presentano nessun tipo di scritta sulla superficie.

L'avv. IARIA dichiara che leggendo il verbale del 14 luglio 2016 allegato al precedente verbale delle operazioni del 18 gennaio 2019, ha preso atto che il presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio aveva disposto "Il PM estrarrà copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione".

Altresi preso atto che il verbale di chiusura delle operazioni peritali a firma del perito del Tribunale Rossati e del ctp Mariano Pitzianti riporta come data quella del 24 gennaio 2017.

Altresi preso atto che le trascrizioni sono state depositate con apposito foglio, che allego, in data 30 gennaio 2017 dal perito Rossati con relativo CD di trascrizione senza depositare i verbali di inizio e chiusura operazioni peritali e senza depositare i supporti peritali.

Ha altresì preso atto che su sollecitazione del Tribunale di Milano (così risulta dalla nota depositata dal Rossati in data 24 gennaio 2019), il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per l'espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto, consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati, al RIT 1446/2013 che oggi il presente difensore visionando le buste verifica l'apposizione della firma del solo perito Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 2017, che risultano evidenti anomalie sia in termini di data che di procedure, che infatti la chiusura delle operazioni sia avvenuta in data 24 gennaio 2017 alla presenza sia del CTP Pitzianti che Rossati per come verbale che si allega, che pertanto nelle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste, che ancora ulteriormente si deduce che la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito delle trascrizioni in Cancelleria, che tutto ciò è ulteriormente "strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM avrebbe dovuto avere solo copie e che gli originali o comunque le copie PG per come da ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 erano nella disponibilità del PM, che ancora dopo le dichiarazioni della Cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali, emerge il mancato deposito dei supporti nel fascicolo da parte del PM, che comunque oggi si è presentata ulteriore richiesta al Tribunale di Milano, ai fini di ottenere una specifica attestazione circa il deposito o il mancato deposito dei supporti da parte del PM Scudieri nel fascicolo che allego. In fase precedente alla perizia ai fini di non avere alcun dubbio sulla mancata disponibilità di suddetti supporti sia in fase di GIP sia in fase di Dibattimento alle Autorità giudicanti. Che la situazione è ancora più complicata dalla presenza di una denuncia penale di Carosello sulla manomissione di CD e sull'assenza di originali copie forense dei supporti informatici, tra l'altro assegnata al PM Scudieri ed iscritta dallo stesso a modello 45, che nonostante ciò tali supporti non sono mai stati versati, a quanto dice la Cancelleria con la dichiarazione del 18 gennaio 2019 allegata alle precedenti dichiarazioni, che è quanto meno opportuno e utile ai fini dell'indagine verificare se non vi sia stato mai un deposito da parte del PM di tali supporti anche in fase di misura cautelare e se il GIP dott. Valeri ha stata mai nella possib. di

verificare la presenza di tali supporti, si chiede al PM precedente dott. Pappalardo date le premesse di voler accertare quanto sopra richiesto. Il sig. Carosiello inoltre riscontrando le anomalie rilevate dall'avv. Iaria risultanti dalla documentazione che si allega "verbale di inizio delle operazioni peritali" e "verbale di chiusura di operazioni peritali con osservazioni del CT Pitzianti", "Foglio della Biblos Rossati" con timbro di deposito della sezione penale prima riportante data 30 gennaio 2017 e "ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016" e "deposito del 24 gennaio 2019" da parte del perito Rossati dei supporti e premesso che all'udienza del 27 gennaio 2017 il perito Rossati ha dichiarato a pag. 6 su domanda del Presidente se sul dettaglio delle trascrizioni ci fossero stati problemi ha dichiarato che non ve n'erano stati e che invece successivamente si è saputo che vi erano stati dei problemi circa le conversazioni richieste dall'avv. Alberti da come corrispondenza tra consulente e perito di cui oggi si ha avuto disponibilità. Si allega verbale di trascrizione del 27 gennaio 2017.


Tutto ciò premesso il sottoscritto Francesco Carosiello formula denuncia-querela contro il perito dott. Rossati Andrea della Biblos per tutte le condotte sopra descritte e per tutti i reati che verranno ravvisati nelle stesse chiedendo espressa punizione anche per frode processuale, depistaggio e appropriazione indebita, si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazioni e/o richiesta di proroga indagini e si nomina con il presente atto anche per tale denuncia con riserva di costituirsi parte civile quale proprio difensore Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa San Giovanni via largo dell'Ino, 5 con PEC [avv.iaria@pec.guffre.it](mailto:avv.iaria@pec.guffre.it).

Il sig. Carosiello si riporta e fa proprie le richieste effettuate dall'avv. Iaria nel presente verbale quanto alla ricerca degli originali dei supporti e alla verifica del versamento degli stessi nel procedimento penale nelle diverse fasi. Si riserva all'esito di ciò di integrare denuncia-querela contro il PM dott. Scudieri.

Il consulente tecnico Pitzianti osserva che non ha mai partecipato all'estraneazione della copia dei supporti informatici di oggetto peritale poiché mai è stato avvisato. Si rifà inoltre a tutte le precedenti osservazioni verbalizzate nel contraddittorio peritale.

Si consegnano 6 dvd contenenti le copie dei supporti consegnati dalla Cancelleria come da disposizione del dott. Pappalardo. Si consegna inoltre un DVD con le firme hash estratte dai file presenti su ogni supporto. I supporti sono tutti siglati dai CT e consegnati al ct Pitzianti.

Le operazioni terminano alle ore 12.50

C.T. 



**QUESTA LA PRIMA PARTE DEL ROMANZO !**

**ANDIAMO ALLA SECONDA** caratterizzata da **riscontro ed accertamento di diversità tra cd consegnati nel 2019 da Rossati al tribunale di Milano e quelli utilizzati nel 2016 per le trascrizioni dal Rossati e da Pitzianti**

**Emergano Le diversità in modo CHIARO e PALESE ATTRAVERSO UN RAFFRONTO NON SOLO FOTOGRAFICO MA ANCHE DI STRUTTURE DEI FILES TRA I CD USATI DA Pitzianti e Rossati nel 2016-2017 e i cd nuovi dati Da Rossati nel 2019 AI TRIBUNALE**

*IL Marini , quindi ,procede ad analizzare i supporti dati dal perito ROSSATI NEL 2019 CONFRONTANDOLI CON QUELLI CREATI PRESSO LA PROCURA DI Torno in data 21.11.018 e comunica BOZZA AL consulente pitzianti con pec evidenziando anomalie nelle cartelle strutture dei supporti e diversità di Hash stringhe*

**RICORDIAMO CHE**, Già, il Marini aveva scritto ( **IN MODO OCULATO ED ATTENTO** )

*"sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE"*

*Il presente legale ha raffrontato la bozza del Marini in cui vi erano le foto dei supporti consegnati da Rossati il 24.01.019( senza scritte nere sulla superficie ) ed in cui vi erano l'esame della struttura cartelle di tali supporti con l'informativa del pitzianti del 2016 in cui vi erano le foto dei supporti consegnati dal pm Scudieri a Rossati ( con scritte nere a pennarello sulla superficie ) e l'analisi delle Strutture*

**BeNE!! Da un raffronto ictu oculi i supporti sono diversi sia per foto sia per struttura cartelle ed altro ..**

*Il I cd forniti da Rossati in cancelleria prima sezione collegiale nel 2019 ,per come denunciato da CAROSIELLO, in seno d operazioni peritali nel verbale del 2 febbraio 019,non sono quelli ricevuti da Pm dott .Scudieri non solo per quanto detto nella denuncia ( mancanza di firma del nostro consulente chiusura di busta con data di chiusura diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali e di quella del deposito in cancelleria delle trascrizioni...) ma per gli ulteriori motivi e fatti e circostanze e dati obiettivi per come emersi dal raffronto tra l'analisi e foto poste in bozza dal consulente Marini sui cd nuovi prodotti dal Rossati e dall'analisi e dalle foto dei cd supporti posti dal consulente Pitzianti nel 2016-2017 sui cd oggetto di trascrizione*

*I DUE CONSULENTI uno nella bozza ( consulente del Pm Marini) e l'altro nell'informativa ( ctp di Carosiello Pitzianti) allegata alle denunce e prodotta anche in Tribunale , hanno non solo analizzato riportato descritto le cartelle le strutture i dati del player i volumi proprietario riscontrando anomalie difformità ed altre non coincidenza ma hanno riportato foto scattate sui supporti nel 2019 e nel 2016( lo scatto delle foto risultava per Pitzianti nel verbale di inizio operazioni del 2016 e per Marini nel verbale di operazioni peritali ex ar 360 cpp del 2.2.019)*

*Da Cio' emerge che*

*A) La struttura delle cartelle dei singoli supporti ( quelli consegnati a Rossati nel 2016 e quelli da Rossati consegnati nel 2019 al Tribunale di Milano sono diverse e cio' lo si evince confrontando la bozza ex art 360 cpp di consulenza inviata dal consulente DEL Pm dott Marini via pec al nostro consulente Pitzianti con l'informativa redatta dal nostro consulente dopo le operazioni di trascrizioni svolte nel 2016 e chiuse nel 2017 ( informativa allegata alla denuncia querela presentata sia a Milano per le alterazioni dei cd sia a brescia contro pm Scudieri )*

*b) le foto dei cd consegnati nel 2019 alla Cancelleria di Milano da Rossati ( per come riportate in bozza dal Marini)sono prive di scritta con pennarelli a differenza dei cd consegnati dal Pm Scudieri a Rossati*

nel 2016 per le trascrizioni per come fotografate dal consulente pitzianti ( si da' atto nel verbale di inizio operazioni peritali del 2016 che il ctp procedeva a foto) Nella bozza del consulente del Pm , Marini , vi sono le foto dei cd privi di scritte , invece , nell'informativa del PITZIANI VI SONO le foto fatte in sede di apertura operazioni peritali da pitzianti CHE PRESENTANO scritte con pennarello indelebile ( SI ALLEGANO BOZZA E INFORMATIVA )

**E' PERTANTO EVIDENTE CHE SI TRATTANO DI SUPPORTI DIVERSI**

**Quelli consegnati da Rossati nel 2019 non sono quelli che il PM GLI HA CONSEGNATO !**

**Il Rosati non ha consegnato i supporti in cancelleria nel 2017 perché non erano da lui stati presi in cancelleria ma erano stati a lui dati dal pm che non li aveva mai depositati A riprova di ciò vi sono dati chiari**

**1) Il Rossati non li deposita**

**2) Il nostro consulente a mio quesito sul motivo per il quale alla chiusura delle operazioni peritali non fossero stati sigillati anche i reperti risponde perchè il Rossati gli aveva detto che li avrebbe chiusi lui dopo aver parlato con il pm visto che le buste in cui vi erano i supporti gli erano state consegnate aperte**

**QUINDI, FACENDO UN'operazione di sintesi matematica abbiamo**

**1) IN TALE PROCESSO NON SONO MAI STATI DEPOSITATI CD SUPPORTI da Parte del PM , sebbene il pm abbia chiesto trascrizioni ed il tribunale le abbia ammesso nonostante tutte le eccezioni formulate dalla presente difesa sulla scorta di quanto evidenziato dal perito e dal consulente dopo la consegna dei supporti dal Pm a Rossati ( buste aperte strappate assenza di timbri copia pg ... masterizzazione domestica assenza di stringa e di codici e di catena di custodia e masterizzazione -..)**

**2) IL PM Insieme a Figliuolo e isp Della Bella ( lo dice in nota del 7.2.018 l'ispettore della Bella ) hanno prelevato dall'ufficio RIT DI MILANO in data 7.7.016 i supporti per consegnarli a Rossati Ergo i cd MAI DEPOSITATI dal PM NE' NELLA FASE CAUTELARE Né NDAVANTI al Gip Né davanti al Tribunale ( vedasi richieste ed applicazioni misure cautelare e richiesta di giudizio immediato e disposizione di giudizio immediato anche)**

**3) Il ROSATI Ha ricevuto le copie che erano PG modificabili senza catena di custodia e di repertazione senza stringa di sicurezza e senza codici , aperti scrivibili modificabili(mentre Martinelli anche all'udienza del 28.04.017 aveva detto che l'unica copia esistente era AG non modificabile , copia che non vi è )e con cartelle e con anomalie e diversità di orari e di volume proprietario con note e con brogliacci aperte in buste strappate senza plichi ( vedasi escussioni del 27,2.017 e verbali inizio e chiusura operazioni peritali e verbale del martinelli del 28.04.017)e in numero inferiore a quello originario che era 6 (lo dice in verbale apertura di sigilli de 2014 luogotenente Tonante con riferimento ai supporti del Carosiello ) ora sono 4 quelle del Carosiello ( si allega verbale del luogotenente Tonante)**

**3 Bis Originariamente la copia esistente era AG per come da dichiarazioni del Martinelli sia all'udienza dibattimentale del 28.04.017 sia al all'ispettore della bella nota del 7.2.017 Oggi è scomparsa Era Rimasta solo quella PG consegnata al Rosati nel luglio 2016, oggi anch'essa scomparsa !!**

**4) Il Rossati , infatti, non ha consegnato i Cd i supporti con le trascrizioni nel 2017 .Nel foglio con cui si depositavano le trascrizioni infatti non vi è alcun deposito di supporti se non un cd contenenti i suoi lavori di trascrizione ( deposito avvenuto in data 30 gennaio 017 )**

**5) nel fascicolo si trovano solo le trascrizioni senza alcun supporto audio**



5Bis inoltre IL PM , dopo le denunce del Carosiello da lui non valutate se non come non notizia di Reato e dopo la denuncia contro di Lui, INVECE ,HA TENTATO DI far SOSTITUIRE i supporti MAI DEPOSITATI con NUOVI CD trasmessi in data 23.01.018 !!

6) Il Rossati solo il 24.01.019 ( dopo l'esito negativo dell'operazione ex art 360 cpp svolta in cancelleria a Milano prima sezione penale in data 18.01.019 e disposta da procura di Brescia ) ha consegnato su sollecitazione della cancelleria supporti MA tali supporti sono diversi da quelli a lui dati in origine sia per struttura e cartelle che per supporto esterno su cui mancano le scritte con pennarello ed inoltre vi è modifica nelle etichette ( dati rilevati già nel verbale del 2 febbraio da Marini consulente del Pm di Brescia e dallo stesso nella sua bozza)

7) ERGO NON VI È MAI STATO DEPOSITO DELL'unica copia PG ed il RosSATI NON la consegnò , forse perché non era stata a lui consegnata dalla cancelleria avrebbe dovuto restituirla al Pm Il deposito dei supporti mai prima depositati dal Pm non poteva essere fatto dal perito del tribunale Il Rosati avrebbe dovuto riconsegnare i supporti al Pm Il Pm NON LI AVEVA MAI DEPOSITATI!! Come poteva il Rossati Depositarli ??Il Rossati nella sua nota del 24.01.019 di accompagnamento non dice se sono i supporti a lui consegnati se lui li aveva già consegnati al pm che glieli aveva dati in origine ---- Il TRIBUNALE IMPONE e SOLLECITA ( per quanto risulta dalla nota del Rossati del 24.01.019 ) il deposito di supporti Ma il Tribunale non poteva farlo perché i cd non erano mai stati oggetto né di richiesta né di deposito del Pm !!Atto ABNORME !! non previsto dalle norme e quindi nullo e che rende inutilizzabile nulli tutti gli atti e depositi e supporti e trascrizioni

7BIS) Ed inoltre non vi è più nemmeno l'unica copia pg dopo che era venuta già meno ,essendo scomparsa la copia aG

8) VI È QUESTA NUOVA COPIA DI CUI NON SI SA NULLA che non è ne' quella AG né quella PG SI ECCEPSONO

- 1) NULLITA' delle intercettazioni e dell'ordinanza ammissiva delle trascrizioni e dell'ordinanza di nomina dei consulenti e delle trascrizioni e del sollecito di deposito al perito Rossti di supporti non precisati e con i rilievi eccezioni riserve per come posti sopra ed INESISTENZA delle stesse perché non sono mai stati depositati i supporti e perché, inoltre , dei supporti non vi è mai stata la copia Ag ed, oggi ,anche quella PG e quindi nullità dell'ordinanza ammissiva delle trascrizioni e di tutti gli atti a valle per la regola simul stabent simul cadent
- 2) In via subordinata NON SOLO l'inutilizzabilità di tali supporti e delle intercettazioni e e delle trascrizioni perché acquisite formate in violazione delle norme ma anche nullità delle intercettazioni e delle trascrizioni perché vi è violazione di tutte le norme 354 cpp e 267 e ss ed altro ex art 291 cpp ma anche nullità assoluta per l'agire del pm eo in via subordinata nullità delle stesse ex art 178 lettera be c e ancora nullità delle stesse perché i supporti mai depositati sono stati depositati dal Rosati perito nel fascicolo dibattimentale non per richiesta del Pm Tardiva ma per imposizione del Tribunale VIOLANDO IN TAL MODO IN MODO CHIARO E NETTO la Sua terzietà ed i suoi poteri Non vi è nessuna norma che consente al Tribunale di chiedere ed imporre al perito un deposito di atti e supporti mai depositati dal Pm :Ipotesi di abnormità nullità ed ancora abnorme è stato il provvedimento che ha disposto trascrizione in assenza di supporti mai depositati
- 3) 3) si chiede l'espulsione dei supporti depositati da Rossati solo il 24.01.019 perché diversi da quelli a lui consegnati
- 4) e si chiede l'espulsione delle trascrizioni eccependo nullità inutilizzabilità delle stesse non solo perché non vi sono i supporti mai depositati e su cui sarebbero state fatte le trascrizioni ma anche perché il Rossati non ha depositato con le stesse come da foglio a sua firma né i supporti e né i verbali di inizio e chiusura delle operazioni peritali in violazione delle norme e della genuinità della prova e conservazione

- 5) Si chiede **espulsione dei supporti prodotti dal pm in data 23.1.018 chiedendo** perizia sugli stessi in sostituzione con quelli oggetto di trascrizione ma mai depositati ed oggi scomparsi per come sopra .
- 6) NULLITÀ DEL giudizio immediato PERCHÈ FONDATA SU PROVA INESISTENTE E MAI PRODOTTA E MAI ESAMINATA DAL Gip per valutare la correttezza del rito del giudizio immediato

E si chiede che si adottino i provvedimenti dovuti PER COMPETENZA visto che la consegna dei Cd del Rossati e' avvenuta a Milano e nel procedimento n 727/2015 rgnr è scomparsa la copia Ag immodificabile di cui parla Martinelli all'udienza del 28.04.017 in cui è stato sentito e e di cui riferisce all'ispettore della Bella che indagava sulla denuncia assegnata a modello 45 dal Pm Scudieri e visto che nemmeno la copia pg con tutte le caratteristiche " e stranezze già eccepite esiste più è scomparsa anch'essa ed, inoltre, non è stata mai versata dal Pm nel processo 727/2015 rgnr e visto che, nel 2019, invece, dal Rosati viene versata copia diversa da quella a lui consegnata dal Pm e dall'ispettore della Bella Presidente del tribunale di Milano Tutti FATTI DI RILIEVO NON SOLO SUL PIANO PROBATORIO e quindi per i profili di nullità eccepiti ma anche perché fondano ed integrano elementi di reato per come eccepito con denunce presentate dal Carosiello Da ultimo in sede di operazioni peritali del 18.1.019 e del 2.2.919 ed integrate con ulteriore denuncia inviate a Brescia ed a Milano ed al Csm e al Ministero di Grazie e giustizia e Procuratore della Cassazione e chiedo che si prenda atto dell'assenza non solo della copia AG IMMUTABILE NON REISCRIVIBILE ma anche della copia PG con tutte le problematiche ed anomalie ed alterazioni per come ravvisate nella originaria denuncia querela PROPOSTA A Milano ed in quella proposta a Brescia contro il PM Scudieri che non ha indagato sui cd Il Rosati ha consegnato al tribunale di Milano cancelleria copia diversa !!priva di valore !!

Si allegano tutti gli atti menzionati 1) verbali di operazioni peritali ex art 360 cpp del 18.1.019 e del 2.2.019 con allegati 2) verbale di apertura sigilli luogotenente tonante del 20143) nota dell'ispettore della Bella del 7.2.017 3) Risposta del pm sui supporti 4) verbale di inizio e chiusura operazioni peritali di trascrizione 5) Bozza del consulente Marini del 2019 su cd consegnati il 24.01.019 da Rossati e 6) informativa di Pitzianti sulle operazioni di trascrizione del 2016 sui supporti oggetto di trascrizione 7) relazione di Pitzianti nuova 8) verbale di Vitiello del luglio 018 sui supporti trasmessi dal pm in 23.01.018 per nuova perizia trascrittiva chiedendo sostituzione con quelli mai depositati  
Milano 13.03.019

Avv. Giuseppina Iaria "

**IL TRIBUNALE NULLA ESPRIMEVA SU TALE MEMORIA e non la menzionava nemmeno in sentenza ANZI ,NON è stata NEANCHE RIPORTATA NELLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO del processo VI è OMESSA VALUTAZIONE CHE è ASSENZA**

PER COME accennato sopra, ANCORA prima ,IN SEDE DI ESTRAZIONE DELLA COPIA DEI CD TRASMESSI DA PM SCUDIERY ( in tribunale in data 23.01.018 )AD OPERA DEL PERITO VITIELLO in data 16.06.018 su ordinanza della Cairati e su richiesta della difesa Carosiello di averne copia è emerso quanto risulta da verbale per come allegato anche alla memoria di cui sopra



**STUDIO INGEGNERIA INFORMATICA FORENSE**  
ING. MICHELE VITIELLO

**OGGETTO:** Verbale di inizio operazioni peritali compiute relative al P.P. 3313-16 R.G. TRIB. 727-2015 RGNR PRESIDENTE DOTT.SSA CAIRATI- INP. CAROSIELLO + ALTRI

In data 16.07.2018 alle ore 09:45 circa hanno avuto inizio le operazioni peritali relative al P.P. in oggetto, presso lo Studio Ingegneria Informatica Forense Ing. Michele Vitiello sito in Brescia Via Cefalonia 70.

Sono presenti oltre all' Ing. Michele Vitiello e i collaboratori dello studio, il CTP Mariano Pitzianti, il difensore dell'imputato l'Avv. Giuseppina Iaria e l'imputato Carosiello Francesco.

È stata effettuata l'apertura di una busta gialla priva di sigilli ricevuta in consegna all'udienza di conferimento, la stessa presentava un'abrasione nell'angolo sinistro in basso ove non erano presenti timbri al contrario dell'altro lembo, ma lo spazio non era sufficiente per far uscire o entrare un DVD. La busta contiene n° 6 DVD che vengono fotografati insieme e singolarmente.

Si da atto che dal verbale della Procura di Torino datato 22.01.2018 che accompagnava i DVD stessi, emerge una differenza relativamente al campo descrittivo denominato SESSIONE, che per la "2b3" sono 4 DVD e la "2bc" è 1 DVD non il contrario che viene riportato.

BERSAGLIO / R.I. PM	SESSIONE	PASSWORD
3482376578 1446/2013	2b3 (1 DVD) †	F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257
3382901118 1446/2013	2b9 (1 DVD)	D64BB5C5-C899008C-F62ESABF
3357764938 1446/2013	2bc (4 DVD) †	7D310642-938C2F99-2F5B070C

In accordo con il CTP si procede con la creazione dell'immagine ISO dei 6 DVD denominati copia P.G. mediante il software ImgBurn 2.5.8.0, dopo aver terminato la creazione del file si procede al calcolo dell'hash mediante il tool HashMyFile. Gli hash delle singole copie forensi dei DVD consegnati sono i seguenti:

Filename	SHA1	SHA256
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002B3.ISO	3FECB0E521D4C59161F34 BDDB372ABD31203F58D	24DD32B597ED353AF0D10AF3BF8F0B84C 0DD7DFF347575E7B298460A8474CCF3
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002B3.ISO	F4F77B945D3170B4C983D 7A04E6F5698EC48BACC	5A5CDE8842D1226B8F3A29DBC7E90285B 94AE610A611075CC231473B4F01A3D6
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002B3.ISO	5B0AE2E071E2980CD0049 4511240EC476CE5A130	FA859A6AA6DA0E010E1EAB32A669D3FA C9786217C11B203A4B91BE2AB6C8309C
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002B3.ISO	58FE9A1901348F2B0E69E B6C7DB02F8CD2B8115B	EEB160CDEDF570A76F3D3293C6E6E4DD1 4BEEA58EFE3940FA9124A54DA0C680D
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002BC.ISO	1E9A6A8FDA064E708CF8 A88E61EB2E1FDCBE1B13	C4F7D75455D4D6284A0C71370995BD3AD5 ED6AA221BA097E1535FF2E83101A78
1446_2013_PG_MCR0 0000415000002B9.ISO	8CD3561E73B9F8F1BF6D5 569B3E93435A9850D08	A80B6DE03E5ACD7670B9C15FE7B4D9F1C EAB55371F39B197FC44CAD50E2FDB7D

STUDIO INGEGNERIA INFORMATICA FORENSE - Dott. Ing. Michele Vitiello Via Cefalonia, 70 25124 Brescia (BS)  
Tel 030 3540238 - Fax 030 7771779 - Cell 347 1527252 - C.F. VTLMHL78T02G793A - P.I. 01931260507  
info@michelevitiello.it michele.vitiello2@ingpec.eu www.perizieforensics.it www.michelevitiello.it

*[Handwritten signatures and initials]*

Dopo aver realizzato le immagini .iso, le stesse sono state utilizzate per realizzare la masterizzazione dei 6 DVD (forniti dallo stesso) che unitamente alle immagini .iso stesse vengono consegnate al CTP presente su una chiavetta usb di sua proprietà.

L'Avvocato vuole fare le seguenti osservazioni: dall'esame della busta contenente i DVD oltre allo squarcio di cui sopra si rileva che la busta contenente gli stessi riporta come mittente Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano e come ricevente 1 sez. Penale 23.01.2018, come da foto che si chiede di allegare al verbale. L'Avvocato precisa che all'interno della busta vi erano solo i 6 DVD privi di lettera di accompagnamento, tuttavia al Perito sono stati consegnati oltre alla busta per come descritta, 4 fogli, nello specifico:

- N° 2 Richieste di verifica presso il server a firma del Dr. Scudieri (Proc. di Milano) al Proc. della Rep. c/o il Trib. di Torino Dr. Spataro, dell' 04.01.2018 e dell' 08.01.2018 (ad integrazione);
- Risposta e trasmissione DVD del 22.01.2018 dal Dr. Spataro al Dr. Scudieri;
- Trasmissione atti a seguito Proc. della Rep. c/o il Trib. di Milano 1 sez. Penale del 23.01.2018;

L'Avvocato eccepisce che non vi è, per come dovrebbe essere per quanto risulta dagli atti, la busta con sigilli derivante dalla Procura di Torino, pertanto manca la certezza che tali DVD siano derivanti dalla Procura della Repubblica di Torino. Ancora una volta eccepisce che non vi è in nessun modo la possibilità di riscontrare da parte della difesa, neanche documentalmente la provenienza dei DVD (questi ultimi depositati), documenti tra l'altro prodotti dalla Procura, vista la divergenza tra il mittente della busta contenente i DVD e i documenti di cui sopra consegnati al Perito. I documenti attestano che i DVD sono stati trasmessi dalla Procura di Torino.

Manca altresì un verbale di estrazione dei dati dal Server con le modalità e i dettagli di chi li ha eseguiti.

L'avvocato con riferimento allo squarcio rileva che lo stesso è collocato alla parte di lembo chiusa con colla senza sigilli.

Si chiede che il Presidente valuti le circostanze di cui sopra, e disponga Perizia sul Server per estrarre la copia forense A.G. con individuazione del volume proprietario e dei log.

Il CTP vuole fare le seguenti osservazioni: lo stesso messo a conoscenza del quesito Peritale rileva che realizzare copia forense da un supporto informatico riproduce una stessa identica copia, ma ciò non garantisce che il DVD sia effettivamente un DVD conforme all'originale, anche perché l'archiviazione AREA non è un DVD ma un'archiviazione su hard disk, pertanto ritiene indispensabile acquisire direttamente copia backup dell'archivio presente sul Server della Procura di Torino.

Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine, il tutto viene stampato in 4 copie, di cui una consegnata al CTP, una all'Avvocato, una per il Tribunale e una per il Perito, si allegano i 4 documenti ricevuti dal Tribunale di Milano, la stampa f/r della busta contenete i DVD sia prima dell'apertura che dopo la chiusura.

Il CTP conferma che tutte le attività effettuate in data odierna si sono svolte nel rispetto delle best practices di Digital Forensics.

Si da atto che alle ore 12:15 il Sig. Carosiello si è allontanato per recarsi presso il Tribunale di Brescia, per poi rientrare alle ore 13:00.

STUDIO INGEGNERIA INFORMATICA FORENSE - Dott. Ing. Michele Vitiello Via Cefalonia, 70 25124 Brescia (BS)  
Tel 030 3540238 - Fax 030 7771728 - Cell 347 1527252 - C.F. VTLML78T02G793A - P.I. 01931260507  
[info@michelevitiello.it](mailto:info@michelevitiello.it) [michele.vitiello2@ingpec.eu](mailto:michele.vitiello2@ingpec.eu) [www.perizieforensics.it](http://www.perizieforensics.it) [www.michelevitiello.it](http://www.michelevitiello.it)

Le operazioni peritali terminano riponendo i 6 DVD all'interno della busta stessa e richiudendola sigillandola con nastro adesivo con le firme dei presenti.

Il presente verbale si chiude alle ore 13:40.

Brescia, 16 luglio 2018

Avv. Giuseppe Iaria

CTP Mariano Pitzianti

Imp. Carosiello Francesco

Dott. Ing. Michele Vitiello

STUDIO INGEGNERIA INFORMATICA FORENSE - Dott. Ing. Michele Vitiello - Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia (BS)  
Tel 030 9540238 - Fax 030 7771728 - Cell 347 1527252 - C.F. VTLMH78T02G793A - P.I. 01931260907  
[info@michelevitiello.it](mailto:info@michelevitiello.it) [michele.vitiello2@ingpec.eu](mailto:michele.vitiello2@ingpec.eu) [www.perizieforensics.it](http://www.perizieforensics.it) [www.michelevitiello.it](http://www.michelevitiello.it)

**PITZIANI, consulente della difesa , nel riportato sopra verbale  
OSSERVAVA ANCHE CHE NON VI POTESSE ESSERE COPIA**

**FORENSE DA UNA COPIA di cui nulla si sa anche perché  
l'archiviazione del GRUPPO AREA è In HARD disk e non in CD !  
NON SI POTEVA PARLARE DI ESTRAZIONE DELLA  
COPIA FORENSE E/O DI COPIA FORENSE**

Il presente legale, oltre alle osservazioni fatte a verbale di cui sopra,  
depositava memorie con eccezioni ed istanze al tribunale in Milano in data  
17.07.018 , **che si riportano ,ANCHE QUESTE, NON VALUTATE E  
NON MENZIONATE dal Tribunale**

*Al tribunale di Milano*

*Proc n 727/2015 rgnr*

*MEMORIA e*

*NOTE a Verbale*

*Il sottoscritto avvocato Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difesa carosiello Francesco  
Con la presente COMUNICA CHE IN SEDE DI OPERAZIONI IN BRESCIA CON PERITO VITIELLO  
NOMINATO DAL TRIBUNALE PER IL RILASCIO DI COPIA delle copie dei DVD versati nel processo  
727/2015 rgnr*

*Ha potuto verificare ( per come da foto allegate a verbale stesso della busta) , per come osservato ed  
eccepito a verbale che “ dall’esame della busta contenente i DVD oltre allo squarcio di cui sopra si  
rileva che la busta contenente gli stessi riporta come mittente Procura della Repubblica presso il  
Tribunale Ordinario di Milano e come ricevente 1 sez penale 23.01.018 , come da foto che si chiede di  
allegare a verbale .L’avvocato precisa che all’interno della busta vi erano 6 DVD privi di lettera di  
accompagnamento ,tuttavia, al perito sono stati consegnati oltre alla busta , per come descritta 4 fogli  
, nello specifico :*

*-n2 richieste di verifica presso il server a firma del dr Scudieri ( proc . di Milano) al proc della rep C/o  
il trib di Torino dr Spataro , del 04.01.018 e dell’08.01.018( ad integrazione) ;*

*- risposta e trasmissione Dvd del 22.01.018 dal Dr Spataro al Dr Scudieri ;*

*- trasmissione atti a seguito proc . della rep. c/0 il trib. Di Milano 1 sez .penale del 23.01.018*

*L’avvocato eccepisce che non vi è ,per come dovrebbe essere per quanto risulta dagli atti , la busta con  
sigilli derivante dalla Procura di Torino ,pertanto, manca la certezza che tali DVD siano derivanti dalla  
Procura della Repubblica di Torino . Ancora una volta eccepisce che non vi è in nessun modo la  
possibilità di riscontrare da parte della difesa , neanche documentalmente ,la provenienza dei DVD (   
questi ultimi depositati), documenti tra l’altro prodotti dalla Procura , vista la divergenza tra il mittente  
della busta contenente i DVD e i documenti di cui sopra consegnati al perito. I documenti attestano che  
i dvd sono stati trasmessi dalla Procura di Torino . manca altresì un verbale di estrazione dei dati dal  
server con le modalità ed i dettagli di chi li ha eseguiti . L’avvocato con riferimento allo squarcio rileva  
che lo stesso è collocato alla parte di lembo chiusa con colla senza sigilli. Si chiede che il presidente  
valuti le circostanze di cui sopra ,e disponga Perizia sul server per estrarre la copia forense AG con  
individuazione del volume proprietario e dei log “*

*Si ribadiscono tali eccezioni e richieste rilevando altresì come il nostro consulente ha attestato nel  
verbale che “ messo a conoscenza del quesito peritale rileva che realizzare copia forense da un supporto  
informatico riproduce una stessa identica copia , ma ciò non garantisce che il dvd sia effettivamente  
un dvd conforme all’originale , anche perché l’archiviazione AREA non è un DVD ma  
un’archiviazione su hard disk ,pertanto, ritierne indispensabile acquisire direttamente copia backup  
dell’archivio presente sul server della procura di Torino “*

*SI INSISTE PERTANTO, alla luce di quanto verificatosi in sede di operazioni ,  
sull’ ammissione e disposizione di perizia sul server con estrazione dallo stesso della copia AG e con  
accertamento della stringa hash e dei codici log*

*Si ALLEGANO*

- 1) *Verbale di operazioni peritali compiute relativa al proc n 3313/16 rgtrib a Brescia in data 16.07.018 con allegati al fine di consegnare copia dei dbd prodotti dal PM dott Scudieri in data 23.01.018*
- 2) *Verbale di operazioni peritali di comparazione dei dvd versati nel processo a Milano in origine ( in forza dei quali sono stati disposti gli arresti ) e dvd depositati a Brescia daL Procuratore della repubblica di Torino dott Spataro relative al proc penale n 9375/2017 rgnr Contro pm dott Scudieri*
- 3) *Dichiarazioni in sede di escussione all'udienza del 21.06.018 del maresciallo della guardia di finanza di Torino ( all'epoca delle registrazioni) dott Martinelli ( vedasi soprattutto pag 137 e ss sulla necessità di verifica della corrispondenza del codice hash dei dvd con il server e sull'incapacità del teste di dire come si fosse operato e se fosse stata estratta copia ag o copia pg ( in contrasto con quanto dallo stesso dichiarato dallo stesso all'udienza del 28.04.017)*

MILANO 16.07.018  
Avv. Giuseppina IARIA

**Rispetto a tali eccezioni all'udienza del 17.7.018 il Pm Scudieri non procedeva a contestazione delle stesse**

**ANZI IL PM, preoccupato dalle responsabilità CHIEDEVA di ESTRARRE NUOVA COPIA DAL SERVER e nuova TRASCRIZIONE ANCHE LA PRESENTE DIFESA FACEVA LO STESSO MA IL TRIBUNALE NON DECIDEVA si riportano le trascrizioni dell'udienza**

## **ISTANZE DIFENSIVE**

*Iaria*

VV. IARIA - Sì, ieri, alle 9.45, qui ho verbale di operazioni peritali, che riguarda in realtà l'estrazione della copia di quei DVD che sono stati depositati il 23 gennaio 2018, si è effettuata appunto questa estrazione di copia, ma nel farlo io ho dovuto, e anche il nostro consulente, purtroppo, nostro malgrado, rilevare le situazioni che adesso le rappresento, e tra l'altro è allegata anche la busta, e sono allegati, appunto, i documenti allegati e consegnati al perito.

**Cosa è successo? Presentatemi lì, ecco, io allego anche una memoria e una nota al verbale, solo per sintesi, che poi in realtà è quanto ho dedotto nel verbale di operazioni peritali, che io ho allegato, che sto allegando, quindi, presentatemi lì, abbiamo verificato, con mio sommo stupore, che intanto sono stati consegnati al perito... è stata consegnata al perito una busta che proviene dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano come mittente e come destinatario la Sezione Prima di questo Collegio, e sono state anche allegate, come dicevo prima, una serie di lettere che io conosco bene, perché c'è una trasmissione di... ci sono due note, due note che sono state mandate dal Pubblico Ministero Scudieri, oggi in aula, che ha inviato al dottor Spataro, chiedendo se effettivamente c'erano questi file nel server, se erano riproducibili e quant'altro. E poi vi è la lettera di risposta dottor Armando Spataro, con la quale appunto dice sì, che ci sono, e che**



sostanzialmente consegnava questi DVD, che è un'estratta copia, eccetera, e giustamente il Pubblico Ministero, giustamente, insomma, per come ha ritenuto il Pubblico Ministero, non per questa Difesa, ha depositato questi DVD con una lettera, chiedendo trasmissione di atti a seguito, chiedendo proprio: "Valuti il Tribunale, sentite le Parti, eventuale disporre una nuova perizia sui presenti supporti informatici, volta alla trascrizione delle conversazioni". Non è questo il punto, il punto è che da questa documentazione io desumevo che i documenti, cioè che proprio i CD, i DVD fossero stati mandati dalla Procura, quindi da Spataro, a Milano, e che

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 72 di 78 *VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT*

Milano li con la documentazione allegata, quindi con quello che scriveva Spataro, al Collegio. Viceversa mi trovo, quindi, ripeto, con mio sommo stupore, una busta, la troverà, insomma, allegata al verbale perché ho chiesto esplicitamente che consegnasse venisse fatto questo al perito, una busta proprio dove indica "Procura della Repubblica", quindi Milano, Tribunale di Milano, e in più all'interno non c'è una lettera di accompagnamento, cioè noi abbiamo solo questi sei DVD.

Allora, questa Difesa ha rilevato tutto questo, e ancora una volta ha eccepito che ancor maggiormente, in relazione a quello che stiamo vedendo, che è *ictu oculi* credo anche del Collegio, che, non so per quale motivazione, e non entro neanche in merito, ma io mi dovevo trovare una serie di dischi che derivavano dalla Procura di Torino, io mi sono trovata un mittente, che è la Procura di Milano, indirizzata, appunto, alla Sezione Prima, e all'interno soltanto i DVD.

**Quindi io chiedo, come posso... tra l'altro questi sono in copia P.G. lo vedrà, perché nel verbale è indicato, e tra l'altro già il mio consulente mi ha mandato un messaggio, non corrisponde neanche qui la stringa Hash e neanche dei singoli file. A Brescia ci hanno detto che avevano verificato che le HASH... ah, neanche a Brescia corrispondevano i file, infatti troverà allegato anche il verbale di operazioni peritali di lì, e in più il mio consulente, sulla base anche di quello che ha detto il perito, o comunque che ha detto, insomma, la Difesa del Pubblico Ministero nell'altro processo, ha verificato anche i singoli file, neanche lì le stringhe hash corrispondono.** Ma lasciamo perdere tutto questo, che sarà poi oggetto di merito, io le chiedo, Presidente, come fa un Difensore a essere sicuro che effettivamente quei DVD sono derivati a questo punto da Torino? Io mi trovo un mittente, Milano, ma non doveva essere consegnato un plico da Spataro, quindi dalla Procura di Torino? **Perché mi trovo la busta... glielo chiedo al Collegio, mi trovo una busta con dei DVD, e tra l'altro lei sa che c'è uno squarcio, va beh, lo squarcio l'abbiamo anche descritto a verbale, non potevano uscire i DVD, c'è soltanto una... dalla parte dello squarcio non ci sono i timbri, non ci sono neanche i timbri, però neanche questo voglio dire, non mi interessa, quello che dico è che non sono sicura che arrivino da Torino a questo punto, e quindi chiedo ancora una volta, ecco, io deposito memoria...**

TE - No, avevo mostrato per la verità il plico al momento del conferimento dell'incarico, ed era rimasto per tanto tempo...

VV. IARIA - Ma non l'ho guardato, Presidente, non potevo, mi creda, Presidente, non avrei mai immaginato di trovare questo, è stata soltanto perché...

TE - Quindi poteva fare benissimo questa eccezione al momento del conferimento dell'incarico.

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 73 di 78 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVV. IARIA - Ma non l'ho visto, non l'ho visto, lei lo sa, lei l'ha mostrato, ha detto che c'era uno squarcio, ne abbiamo preso atto, ma non era uno squarcio tale da poter indurre a pensare che...

TE - **No, no, certo, certo. Poi si è creato probabilmente nel trambusto, che all'origine non c'era.**

AVV. IARIA - **Quello, per carità, io non dico nulla, però mi trovo questa difficoltà.**

TE - **Va bene.**

AVV. IARIA - **E io, Presidente, mi perdoni, deposito quindi memoria, il verbale di operazioni peritali, e anche quello fatto a Brescia, nonché dichiarazioni del teste, che lei sa, del 21.6.2018, a pagina 137, Martinelli proprio dice che la soluzione è verificare se la stringa hash dei DVD, dei CD, corrisponde a quella che c'è nell'albo della Procura, lo dice proprio lui, dice: "La copia è unica, il CD è quello", e lo dice proprio a pagina 137. Quindi io le chiedo ancora una volta che anche alla luce di quello che sta emergendo, quindi che io le ho sottoposto stamattina e che comunque è *ictu oculi*, non lo sto dicendo io, è prova documentale, venga disposta la perizia, la perizia proprio sul server dal quale sono state teoricamente, quello che si ritiene da parte del Pubblico Ministero, non da parte di questa Difesa, estratti i sei DVD e si chiede appunto che venga estratta anche la copia forense A.G., e con accertamento della stringa HASH e dei codici Log, quindi mi riporto...**

TE - **Ha fatto una memoria scritta immagino.**

AVV. IARIA - **Sì, sì, memoria con verbale.**

TE - **Comunque lei eccepisce in sostanza il dubbio sulla provenienza dalla Procura della Repubblica di Torino dei DVD consegnati al perito.**

NE ECCLI - **E chiedo ancora una volta, sì, sì, rilevando che la busta, questo lo dico proprio, ma c'è nella mia memoria, rilevando che la busta riporta come mittente "Procura della Repubblica di Milano" e come destinatario "Sezione Prima", e c'è una firma poi, senza all'interno nessuna lettera di accompagnamento, né scheda relativa alla... né verbale, scusi, né verbale di estrazione dei dati dal server con modalità e dettagli di chi li ha eseguiti. Quindi insisto, appunto, non so se l'ha scritto, per la perizia. L'ha scritto, okay.**

TE - **Insiste per l'espletamento di perizia così come descritta nella nota depositata.**

AVV. IARIA - **Come da memoria, memoria che allego, che produco con allegati numero 3.**

TE - **Intanto qual è il parere del P.M., altri Difensori che eventualmente vogliono interloquire? Si rimettono?**

AVV. USAI - **Sì.**

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 74 di 78 *VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT*

VV. MAZZONI - Sì.

TE - Gli altri Difensori si rimettono. Il P.M.?

MINISTERO - **Presidente**, ovviamente la posizione del Pubblico Ministero non è semplice, il Tribunale sa, perché l'avvocato Iaria ovviamente l'ha comunicato, che esiste anche un procedimento penale nei miei confronti a Brescia, e quindi credo che i due piani debbano essere necessariamente assolutamente distinti, quindi lasciamo perdere quelle che possono essere le eventuali responsabilità penali del sottoscritto o di altri soggetti, che non è compito di questo Collegio valutare, perché questo Collegio deve valutare gli atti, verificare se gli atti, le fonti di prova raccolte e prodotte durante il processo sono o meno idonee a fondare un eventuale giudizio di colpevolezza, quindi su questo dobbiamo basarci e quindi su questo basiamoci.

Allora, il DVD, allora, partiamo dal DVD che è stato prodotto da chi vi parla al precedente Collegio e che era pervenuto da Torino, mi è stato consegnato da un messo del Procuratore di Torino, che mi ha consegnato questo DVD a seguito di mie richieste, ora io non mi ricordo se vi era o meno lettera accompagnatoria, io ho preso il DVD e l'ho riversato poi qui con quella lettera mia. Non ho altri elementi per dirlo, ovviamente potrei provare, portare il corriere che me l'ha portato, era un autista, mi ricordo, potrei portare il Procuratore di Torino. Ci si può fidare, ci si può non fidare della mia parola sul fatto che proviene, io non l'ho toccato minimamente, ma, voglio dire, questo è un discorso di... diciamo, evidentemente c'è una non fiducia in generale rispetto al Pubblico Ministero, quindi evidentemente la mia parola non è sufficiente, ma così è, ecco, io non ho altre attestazioni se non quello che è lì, quindi quello che c'è è lì, da questo punto di vista. Io posso garantire che così mi è stato consegnato.

Ma comunque, a prescindere, allora, in questo io ritengo che... veramente da questo punto di vista ritengo che l'istanza della Difesa Carosiello debba essere accolta in questi termini, cioè l'unico modo, mi sembra, per sgomberare il campo da tutte queste illazioni, sospetti sul fatto che ci sia qualcuno che abbia falsificato, perché è questo, quello che dice oggi la Difesa Carosiello, è arrivata a dirlo, perché all'inizio tutte le eccezioni erano sul fatto che era copia P.G., copia A.G., che c'era... ma mai è arrivata a dire che c'è stata una falsificazione, oggi lo dice, oggi lo dice, e dice: "È falsificato, qualcuno ha falsificato, ha manomesso, quindi qualcuno ha voluto alterare le prove, quindi qualcuno ha voluto incastrare Carosiello e gli altri imputati".

Questo è quello che dice. È evidente, risulta dalla memoria, dalle cose, quindi non è che sto dicendo delle cose che mi sto inventando, dice questo.

Allora, io dico che così non è, dico che ci possono essere stati degli errori di conservazione, che possono esserci state delle inesattezze nel riportare le cose, eccetera.

**R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 75 di 78 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT**

Comunque l'unico modo per sgombrare il campo, ma non per tutti gli altri casi che ci sono, eccetera, ma per permettere al Tribunale di valutare serenamente le intercettazioni telefoniche, delle quali è stata già fatta, disposta, effettuata la perizia, è rifare una nuova perizia, ma non per verificare la conformità dei CD già depositati rispetto agli altri, eccetera, che potranno essere oggetto di un separato processo nei confronti del sottoscritto, degli ufficiali di P.G. e di chi altro, ma di fare una perizia nuova trascrittiva sulle intercettazioni, ma su quelle per le quali c'era stata l'istanza iniziale del Pubblico Ministero di trascrizione, quindi quei numeri progressivi di cui all'istanza iniziale del Pubblico Ministero all'inizio del processo, una nuova perizia su quelle telefonate, quindi la trascrizione nuova, *ex novo*, di quelle telefonate da parte di un consulente nominato dal Tribunale, e questa consulenza deve essere effettuata su una nuova copia estrapolata dal server della Procura di Torino.

Io credo che questo sia l'unico modo per uscire da questa situazione. Valuterà il Collegio, io concludo in questi termini.

TE - E quindi lei chiede? Vuole dettare?

MINISTERO - Chiedo una nuova perizia, chiedo che il Tribunale voglia valutare di effettuare una nuova perizia trascrittiva, non informatica, non di informatica forense, non di conformità di hash, eccetera, ma una nuova perizia trascrittiva sulle conversazioni telefoniche di cui ai numeri progressivi e i RIT già oggetto della richiesta inizialmente accolta dal Tribunale, o direttamente dal server di Torino o su una nuova copia autentica presa dal server di Torino, insomma, questa.

TE - Però non ho capito se lei chiede quindi perizia di estrapolazione del server, perché c'è questo passaggio.

MINISTERO - Beh, allora, ovviamente il perito non può andare... cioè potrebbe anche andare il perito a Torino e mettersi le cuffie e sentire dal server, il server ogni volta produce un nuovo supporto informatico. Noi diamo per presupposto che quello che c'è sul server di Torino sia originale e autentico, per cui è da lì che bisogna prendere le conversazioni, cioè è quello che è sul server di Torino che rappresenta il dato immodificabile, perché la registrazione originale dell'intercettazione è presente sul server di Torino, le altre sono tutte copie che vengono...

TE - Sì, ma io vorrei capire la sua richiesta, ho capito che c'è la...

MINISTERO - La mia richiesta è che il perito dovrebbe andare, recarsi a Torino, unitamente...

TE - Eh, quindi estrapolazione diretta da parte del perito del supporto informatico delle conversazioni.

MINISTERO - Certo, perfetto, perfetto, esatto, con l'autorizzazione del Presidente

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 76 di 78 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

le, non ci sarebbe ovviamente nessun problema da parte del Procuratore della Repubblica di Torino a rilasciare, a permettere l'accesso a un consulente tecnico nominato dal Tribunale di andare a Torino, avere, ricevere una nuova copia, non di quei sei DVD, Presidente, ma dei RIT che contengono quelle conversazioni, quindi non è che mi interessa la ricopia di quei DVD, ma dei RIT, solo dei RIT che contengono quelle intercettazioni, e su quelli effettuare una nuova consulenza tecnica di trascrizione. Poi questo materiale potrà essere utilizzato ai fini di prova, e poi tutto il resto se lo vedranno le altre Parti.

E la ragione di questa mia richiesta è al fine di sgombrare il campo da questi sospetti di falsificazione delle fonti di prova versate in atti. Mi permetto soltanto di segnalare che questa eventuale nuova consulenza, che...

TE - Perizia. Siamo in un Tribunale, cerchiamo di essere tecnici, che già c'è molta confusione da parte di...

MINISTERO - Perizia, sì, Presidente, ha ragione, ha ragione. Questa eventuale nuova perizia non comporterebbe un eventuale dilungamento dei tempi del processo perché comunque nelle fasi testimoniali non vengono neanche richieste, non stiamo chiedendo nulla riguardo alle intercettazioni, per cui si accompagnerebbe allo svolgimento delle udienze ordinarie.

TE - Va bene. Allora, il Tribunale comunque si riserva ovviamente, eventualmente dovesse emettere qualche provvedimento, provvederà a chiamare il perito per la prossima udienza, altrimenti ci sarà, insomma, comunque un provvedimento sulle richieste delle Parti alla prossima udienza, che avevamo già indicato per novembre, che era, abbiamo detto, 15 novembre, 14.30.

VV. USAI - Sono, mi scusi, Presidente, i quattro testi solamente?

MINISTERO - I testi.

TE - Per i testi ce lo dice il Pubblico Ministero, indipendentemente da questa eccezione ci dice chi saranno i testi. Lo dice adesso se vuole.

MINISTERO - Allora, per il 15 novembre verranno citati quindi Cirillo Aldo, accompagnamento coattivo, Di Giusto e Cipriani, nonché io citerei anche Biondi e Bottani.

rinvia il procedimento all'udienza del 15 novembre 2018.

strazione del presente procedimento si conclude alle ore 13.40.

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE - 17/07/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 77 di 78 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 187.021

**IL PM ,dunque, ha chiesto nuova estrazione dal server per i RIT di interesse ed aggiunge cinque elementi che sono riconoscimento dei suoi ERRORI E MANCANZE**

1) LA DIFESA CAROSIELLO PARLA DI MANOMISSIONI

2)E' possibile estrarre i dati relativi ai rit dal Server

3)Il procuratore di Torino su tale operazione non potra' avere ( si preoccupano per reazione del procuratore) nulla da obiettare

4)E' indispensabile la perizia

5)Sono stati fatti errori

ERGO si chiede a GRAN VOCE PERIZIA ed ESTRAZIONE dal server di copia forense in contraddittorio e trascrizione della stessa .

SU TUTTO CIO' sono state presentate le denunce in luglio ed in agosto di cui allo schema delle denunce

**Ma nulla è stato fatto**

**IL TRIBUNALE NULLA DECIDEVA SI RISERVAVA**

**Solo all'udienza del 27.11.018, pero', il SIG TRIBUNALE afferma di non accogliere la richiesta congiunta di PM E di DIFESA CAROSIELLO perché non vi sarebbero elementi perché si pensi alla manomissione**

## **ORDINANZA**

*Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 17 luglio '18, respinge l'istanza di nuova perizia trascrittiva avanzata dal P.M. in seguito a osservazioni difensive, ritenuto che non emergano elementi concreti in qualche modo indicativi di una manomissione dei supporti informatici già oggetto di trascrizione, o comunque della non genuinità della prova dedotta.*

R.G. 3313/16 - TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE PENALE -  
27/11/2018 - C/CAROSIELLO FRANCESCO + 3 - 3 di 94

**IL TRIBUNALE NON DICE NULLA IN SENTENZA SU TALI QUESTIONI .NON PONE ,NEMMENO, NELLA FASE DELLE RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE STORICHE DEL PROCESSO, TALI RICHIESTE E LE ARGOMENTAZIONI SOTTESE ALLE STESSE E NON GIUSTIFICA IL SUO RITENERE VALIDE LE INTERCETTAZIONI I SUPPORTI E LE TRASCRIZIONI IN NESSUN MODO**

ANZI, il tribunale , rappresenta circostanze non corrispondenti ai fatti ed alle vicende processuali : IN SENTENZA , infatti, A PAGINA 24, AFFERMA CHE LA DIFESA NON AVREBBE MAI ECCEPITO la MANOMISSIONE DELLE INTERCETTAZIONI IN UDIENZA !! GRAVISSIMO ... IL TRIBUNALE ,*RACCONTANDO cio' che non è vero* ,cerca di SCARICARE TUTTO SULLA DIFESA !!

**IL TRIBUNALE AVEVA COMPRESO CHE LA DIFESA ECCEPIVA LA MANOMISSIONE DEI CD**

**MA NON LO AMMETTEVA CERCANDO DI MANTENERE TUTTO SUL VAGO . QUESTO è STATO IL MALE DI CODESTO PROCESSO IL VOLER A TUTTI I COSTI CREARE CONFUSIONE FUMO CON ATTESTAZIONE DI CIRCOSTANZE NON CORRISPONDENTI AL VERO ED ACCUSE INESISTENTI CON RIMEDI CHE CODESTO DIFENSORE NON RITIENE POSSANO APPARTENERE ALLA GIUSTIZIA ED ALLA CATEGORIA DI GIURISTI COME PUGLIATTI ARISTOTELE ED ALTRI .**

**ED IN NOME DI QUESTA SANA GIUSTIZIA SI CHIEDE CHE LA CORTE DI APPELLO VOGLIA, IN PRIMO LUOGO, ESAMINARE LE ECCEZIONI LE PROVE E TUTTO IL MATERIALE OFFERTOLE COMPRESE TRASCRIZIONI CD AUDIO ( MOLTI NON VI SONO) E TRASCRIZIONI IN MOLTE PARTI NON INTEGRALI ED IL COMPENDIO PROBATORIO TUTTO , ATTIVITÀ RESA PIU' COMPLESSA PER QUANTO RISULTANTE NEL CORSO DEL PROCESSO CON BLOCCHI CON DIFFORMITÀ DI VERBALI rispetto a quanto successo in udienza, CON BUCHI DI TRASCRIZIONI ED ALTRO PER COME ESPOSTO SOPRA, E' UN LAVORO ULTERIORE A CUI IN GENERE NON SI è COSTRETTI A RICORRERE PER GIUNGERE ALLA VERITA'!!**

Nel processo abbiamo

a) i cd quelli consegnati da Rossati nel 2019 che non sono QUELLI A lui DATI ORIGINARIAMENTE NEL 2016 ed I CD depositati in cancelleria dal dott Scudieri in data 23.01.018 che, pero', esaminati da Vitiello, perito del tribunale di Milano, non sono risultati essere copie forensi e non sono risultati avere stessi dati volume proprietario e cartelle e, soprattutto ,non vi è alcuna certificazione sulla provenienza per come soPRA, cd gia' esaminati in Brescia dal consulente della difesa Pitzianti su ordinanza del gip di Brescia che ha attestato che non sono copia forense e che hanno strutture ed hash diversi.

**COPIE INUTILIZZABILI ex art 190 e 526 cpp e 191 cpp**

**B)E TRASCRIZIONE presente NEL FASCICOLO DI CD CHE NON VI SONO PIU' ( che ,comunque ,non erano mai stati depositati )ERGO trascrizione non UTILIZZABILE NEANCHE QUESTA . SIA CD SIA INTERCETTAZIONI E SIA TRASCRIZIONI NULLE oltre per tutto quanto eccepito con eccezioni formulate nel corso del processo , NULLE ex art 178 lettera ab c cpp non sanate .Inoltre ,per come gia' eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni deriva anche da scadenza dei termini di indagini di cui si è detto sopra**



In Sentenza

**il tribunale dice che codesto difensore non avrebbe mai parlato di manomissione e che le sue eccezioni erano solo relativamente al dato formale**

La difesa del Carosiello nel corso del lungo processo ha eccepito che: i supporti informatici sui quali erano state riversate le intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini erano contenuti in buste risultate "già aperte" e prive dei sigilli nel momento in cui sono state consegnate al perito del Tribunale; che i supporti recavano la scritta "copia PG" e non "copia AG"; da ultimo che i supporti fossero del tipo "DVD riscrivibile".

Il Collegio richiama in questa sede le copiose ordinanze che nel corso del processo hanno affrontato e risolto le questioni rigettando le relative eccezioni; va precisato che la piena utilizzabilità delle intercettazioni si fonda, in principalità, sulla mancata eccezione di non conformità delle registrazioni alle conversazioni intercettate. Né si è messo in dubbio che le conversazioni fossero mai state manipolate.

*Inoltre, la copia delle intercettazioni prodotta dal PM è stata confrontata con quella prodotta dal perito.*

**Ma cio' e' smentito da quanto sopra DETTO .Anche il pm ha compreso la gravità delle accuse della difesa Carosiello di manomissione e ha chiesto nuova estrazione ( non accolta )**

**Vi è da dire che IL PM, dopo cio', in arringa sentendosi forte della posizione del collegio che, non solo non aveva mai ammesso domande sulle intercettazioni ogni volta bloccando la difesa che ha sempre cercato a fatica di fare passi in piu' verso la verità anche sotto minaccia di essere denunciata per oltraggio ( vi è esposto dell'avvocato Iaria ) vedasi escussione del 21.6.018 Martinelli maresciallo , del 26.09.019 maresciallo Zottola , ha modificato ancora posizione basando ,addirittura, tutta la sua arringa sulle intercettazioni come se il processo non si fosse mai svolto !!**

**Così' nel processo IN MILANO abbiamo trascrizione relativa ad altri cd quelli ,che erano stati dati dal Pm con maresciallo della Bella al dott Rosati perito del tribunale in luglio 2016 e cd nuovi ( contestati trasmessi il 23.01.020 dal pm Scudieri ) TUTTE copie pg e copie pg che non sono nemmeno quelle date in origine AL ROSATI DAL PM ma sono quelle trasmesse da Rosati su richiesta del presidente Cairati dopo che in 360 cpp della procura di Brescia nella sua cancelleria non sono state trovate le copie relative a utenza Carosiello ,per come da email di Busi cancelliere della prima sezione presidente Cairati al PM Bresciano PAPPALARDO CHE ESEGUIVA INDAGINI ED OPERAZIONI IN 360 cpp. Risulta che ,era stato trovato, invece, plico con sigilli nella disponibilità del Tribunale presidente Cairati ma relativo ad utenze Alliance**

**Il presidente Cairati ( che per come visto sopra aveva altri cd presso sue disponibilità ) ha in tal modo con tale richiesta posto in essere atto abnorme e oltre i suoi poteri non avendo il consulente depositato prima ma forse restituito a colui che gli aveva dato i cd ( ispettore della Bella e PM SCUDIERI) e ,soprattutto, non avendo il pm Scudieri mai prodotto TALI CD E ,SOPRATTUTTO, AVENDO il presidente NELLA SUA DISPONIBILITA' PERCHÉ PRODOTTI DAL PM, CD DIVERSI**

**,RELATIVI AD UTENZE DIVERSE ALLIANZE SIM . VI ERA LA CONOSCENZA**

**TALI CD PRODOTTI DA ROSATI nel 2019 ,INOLTRE, non sono quelli in origine a lui dati dal PM , per come detto ,hanno piattaforme cartelle e dati esteriori che, inequivocabilmente, attestano che sono copie diverse magari copie estratte dal pc del Rossati che le aveva in memoria perché li' poste nel corso dell'operazione di Trascrizione effettuate nel 2016-2017 Lo si è posto in denuncia ( ancora non iscritta nonostante istanze 116 cpp e 335 cPP)e nel verbale 360 cpp delle operazioni del 2 febbraio 018 DENUNCIA ANCHE QUESTA NON ISCRITTA IN NESSUNA PROCURA NONOSTANTE SOLLECITAZIONI e richieste ex art 116 cpp e 335 cpp**

**LA CAIRATI presidente della prima sezione penale collegiale ed il collegio CHE si sono posti in modo non logico (revocando ordinanza di accesso al server disposta da precedente collegio come primo atto e come primo atto zittendo intimorendo l'avvocato Iaria dicendole che aveva parlato troppo nel processo e di seguito minacciandola di denunciarla per oltraggio)non hanno dichiarato inutilizzabili le intercettazioni e non hanno nemmeno disposto trascrizione dei ed nuovi dati da pm richiesta fatta dallo stesso pm con la stessa nota di trasmissione e non hanno nemmeno dato la nuova estrazione dal server e non hanno sospeso il processo**

**IL TRIBUNALE NON HA DISPOSTO, infatti, PERIZIA ESTRATTIVA DAL SERVER( SEBBENE IL PM DICESSE CHE ERA POSSIBILE DOVEROSO E CHE SI TRATTAVA DI MANOMISSIONI )pretendendo , il presidente, invece, ( ma cio' non viene detto in sentenza) che LA DIFESA ( lo ha detto in un inciso in udienza )indicasse quali fossero le conversazioni contestate senza pero' che ci fosse la copia forense in tale processo e senza ,quindi, un termine oggettivo di paragone . Mancando la copia forense non vi puo' essere confronto ( COME è ACCADUTO IN BRESCIA IN SENO al 360 cpp) !Ergo ,il tribunale chiede alla difesa Carosiello un'attività impossibile ! !**

**SENZA COPIA FORENSE NON SI PUO' FARE CONFRONTO! INOLTRE l'impossibilità di avere copia forense e di per se stessa elemento e dato che rende inutilizzabili le prove ex art 191 cpp per come eccepito L'avv. Iaria ha dimostrato anche con gli esiti dei vari accertamenti, sopra indicati ,a) che sono costati anche in termini economici al Carosiello che NON VI è COPIA FORENSE IN TALE PROCESSO b)CHE TUTTE LE COPIE SFORNATE SONO DIVERSE rispetto ALLA COPIA dei cd oggetto di trascrizione sia per hash sia per dati volume proprietari per archiviazione e per numero cartelle e ancora per non corrispondenza dei files contenuti nei cd con le conversazioni sintetizzate nei brogliacci ( utilizzati dai periti per individuare le conversazioni ) e che revoca ordinanza**

**IL TRIBUNALE USA IN SENTENZA PROVE CHE EX ART 191 cpp e 526 cpp non puo' utilizzare CON OGNI EFFETTO in termini anche di nullità della sentenza per difetto di motivazione essendo mancante parte della stessa per inutilizzabilità dei cd e trascrizione Del resto , per come detto sopra, a parte quanto eccepito , risulta leggendo le trascrizioni , anche quelle portate in sentenza ,che le parti relative al Carosiello sono non trascritte perchè o incomprensibili le frasi o perchè vi erano voci sovrapposte... di talchè non risulta un discorso puntuale e di senso compiuto del Carosiello Il tribunale incolpa il Carosiello anche di cio' dicendo che era fumoso e vago**

**Si PRECISA quanto alla denuncia per manomissione effettuata in settembre 2016 ,poi ,via via integrata che nella nota dell'ispettore della Bella si parla solo di esposto , ma che si tratta di denunce e non di esposto , formulate nel 2016 e 2017 e poi ,successivamente e, integrate d anche con ultime dl 2.2.020 e del marzo 2020 e dell'aprile 2020 per manomissioni dovute a tagli nelle conversazioni NON ERA ESPOSTO ERA DENUNCIA CON SUCCESSIVE INTEGRAZIONI NON SOLO CIRCOSTANZIATA MA CON CONSULENZA INFORMATICA ALLEGATA E CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE .**

Nella denuncia querela dell'11.09.016 ( prodotta veniva denunciato non solo che i cd erano copia pg e non forense reiscrivibile e manomettibile ma che già dalle stesse copie si evidenziavano manomissioni e cio' lo si desumeva dalle strutture interne dei cd dalle Cartelle e dai dati del volume proprietari diversi ( *circostanza emersa anche nel 360 cpp che si è già il primo svolto con esito dati volume proprietari diversi hash diversi e copia solo pg che non si apre , per come detto siamo al secondo 360 in cui gip vuole copia forense che non v'è e non si riesce ad ottenere*)

Inoltre, nella denuncia si diceva qualcosa in piu' si diceva che l'estrazione doveva essere fatta nelle forme del 360 cpp per come suggerito dal consulente MA Il Carosiello è DOVUTO GIUNGERE A DENUNCIA CONTRO PM dott. SCUDIERI CHE AVREBBE LUI DOVUTO VERIFICARE Cio' e NON LO HA FATTO ED A DUE 360 cpp IN CUI ,ANCORA, NON VI È COPIA FORENSE E siamo al 2020 CON UNA

**CONDANNA IN PRIMO GRADO FONDATA SU TALI INTERCETTAZIONI e SU DICHIARAZIONI INATTENDIBILI SOLO DI PERSONE OFFESE PRETESE ( I TESTI DELLA DIFESA NON SONO STATI ESCUSSI A CAUSA DELLE MANCATE DISPOSIZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO E DI RIDUZIONE DI LISTA E DI REVOCA DI TUTTI I TESTI E CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO) E su OMISSIONI E SU MANCATI ACCERTAMENTI OVATTANDO Contro CAROSIELLO**

La denuncia veniva integrata ,piu' volte, man mano che il consulente E la difesa avevano elementi da far conoscere alle autorità ma il PM dott.Scudieri ha cercato di non esercitare azione penale mandandola a modello 45; allora, il Carosiello ha dovuto denunciarlo per difenderSI. Infatti, se non vi fosse stato il gip di Brescia il processo sui cd sarebbe stato dimenticato .**Oggi, ancora IL Carosiello lotta per tale processo avente ad oggetto le manomissioni ,quello originario, perche' passato in Brescia non è stato in nessun modo sviluppato, e' bloccato ancora in Brescia risulta assegnato a pm Pappalardo ea pm Nocerino ma ancora a registro modello 45 si era richiesta avocazione ma Milano rispondeva che per connessione il fascicolo era passato a Brescia e , quindi , non era possibile avocazione Il Fascicolo a Brescia tuttavia è a modello 45 nonostante solleciti e richiesta di avocazione in atto 631/2019 integrata piu' volte ed andamento del 360 cpp SONO STATE PROPOSTE ISTANZE.**

. Si è chiesto CHE LA PROCURA DI VENEZIA voglia chiedere per connessione il trasferimento dei fascicoli essendo presso la loro Procura già i fascicoli contro pm Salomone ed altro contro pm Carrara Corinna ed essendoci denunce ancora non iscritte contro Pappalardo pm Brescia e pm dott Nocerino di Brescia

MI SOFFERMO SUL fascicolo originario sulla denuncia per manomissione delle intercettazioni e dei cd contenenti tali intercettazioni trasmesso a Brescia.

IL FASCICOLO PRINCIPALE PER CUI è nato processo contro PM SCUDIERI( perché non aveva indagato sulla denuncia ed l'aveva lasciato a modello 45,)è ancora a modello 45 assegnato al Dott Carlo Pappalardo LO SI è SAPUTO DOPO TANTE RICHIESTE SOLO IN DATA 15.5.020 tramite comunicazione pec riportante n 1106/2019 mod 45 data iscrizione 27.03.019 NONOSTANTE RICHIESTE SOLLECITI E NONOSTANTE NON SIA ESPOSTO MA DENUNCIA PIU' VOLTE INTEGRATA LA SI CHIAMA ESPOSTO NELLA PEC RICEVUTA !! Il Carosiello è stato CONDANNATO SU QUELLE INTERCETTAZIONI

3 bis) nullità della sentenza per MOTIVAZIONI FITTIZIA apparente-NULLITA'-INUTILIZZABILITA', INTERCETTAZIONI - mancata valutazione di prove offerte- motivazione contraddittoria contrasto tra sentenza provvedimenti e atti prodromici -richieste di proroghe di deposito di sentenza

Talora, la giurisprudenza ha ricondotto nel vizio in esame anche i casi di **motivazione apparente** caratterizzati da una motivazione che, pur formalmente esistente, "è del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvale di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; vale a dire in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione **adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.** ( cassV19.5.2010 n 24862 in ced cass riv 247682 cassiv1-3.99 n 6839 ced cass riv 214308

Dal dovere del giudice di esporre non solo i fatti storici assunti nel corso del dibattimento ma anche le ragioni che lo hanno indotto a valutare la prova secondo determinati criteri **deriva quell'indirizzo che reputa sussistente la nullità della sentenza** anche nei casi della "**motivazione meramente informativa**" caratterizzata dalla sola **enunciazione del materiale probatorio acquisito priva di alcuna argomentazione critico-valutativa**( ncassVI9-6-2003 n 29725 in ced cass rv 226256 cass <VI10-10.2002 n 39569 in ced cass rv 222958

La sentenza è **BASATA** , per come detto sopra , **SULLE INTERCETTAZIONI CHE SONO INUTILIZZABILI CON VIOLAZIONE** degli art 191 cpp e art 526 cp p e sono anche nulle ex art 178 lettera a bc cpp e da ciò ' deriva anche la nullità della sentenza per difetto di motivazione e/ o per motivazione apparente

- a) perche' le intercettazioni sono inutilizzabili e mancando le stesse per inutilizzabilità e/0 nullità viene meno la motivazione della stessa sentenza che sulle stesse si basa
- b) per mancata **enunciazione del materiale probatorio acquisito e** per assenza di valutazione delle prove ed eccezioni sulle intercettazioni e sui cd e su tutto quanto esposto

**LA STESSA ARRINGA DEL PM ERA FONDATA SULLE STESSE .** ma le intercettazioni sono manomesse .

Il Tribunale e' consapevole di cio' tanto che a pag 24 esclude in modo difforme dai dati presenti in dibattimento che la difesa abbia parlato di manomissioni ( non è vero) ed allo stesso tempo cerca di ridurre la loro portata all'interno della sentenza affermando che siano solo da corollario alle altre prove senza indicarle ,anzi , indicandole genericamente - Invece , risulta che

a) il tribunale usa le intercettazioni per ricostruire non solo le singole imputazioni ma, soprattutto, per spiegare **LO SCHEMA DELITTUOSO CHE** ,altrimenti ,non avrebbero potuto spiegare se non con le prove offerte dalla difesa

b) **RICCIARDI E Zottola E Martinelli , tutti membri della gdf che affermano che le indagini sono state basate SOLO su INTERCETTAZIONI E SIT** richiamano per ricostruire ogni elemento le intercettazioni ( vedasi trascrizioni delle udienze in cui sono stati sentiti ) ed il tribunale richiamando le loro dichiarazioni richiama sempre le intercettazioni

c) perché **OLTRE ALLE INTERCETTAZIONI NON RIMANE NULLA NELLA SENTENZA** per motivarla .Il tribunale motiva tutto **UTILIZZANDO PEZZI DI INTERCETTAZIONI** .Anche nel valutare le singole posizioni anziché riportare quanto detto dai testi , a volte , il Tribunale riporta pezzi di intercettazioni e . Inoltre , **LE DICHIARAZIONI DELLE** pretese **PERSONE OFFESE** in udienza sono contraddittorie ed inattendibili e sconfessate nelle loro ricostruzione dalla mole di documenti prodotti dalla difesa per ricostruire le vicende delle singole imputazioni

**IL TRIBUNALE NON AVREBBE POTUTO SENZA LA TELEFONATA RICHIAMATA A PAG 232 della sentenza (v tel n 9619 del 24.02.014 13.28-17 )ricostruire lo SCHEMA CHE IL TRIBUNALE RITIENE ILLECITO**

**INFATTI ,IL TRIBUNALE PER SOSTENERE l'illeceità dello stesso HA DOVUTO AZZERARE E NON MENZIONARE TUTTE LE PROVE A SOSTEGNO DELLA LICEITA' DELL'OPEERATO DELLA MASTERTECH CHE SI SONO FORMATE IN GIUDIZIO E CHE IN PARTE ERANO GIA'PRESENTI E SONO STATE PRODOTTE da difesa Carosiello**

**LA GDF ed IL TRIBUNALE RICOSTRUISCONO LO SCHEMA RISULTANTE DA TELEFONATE DIMENTICANDO EMAIL E CONTRATTI :LO DICONO ZOTTOLA MARTINELLI E RICCIARDI LA GDF NON HA ANALIZZATO CONTRATTI CRONOPROGRAMMI ED ALTRO MA SOLO INTERCETTATO ED UTILIZZATO INTERCETTAZIONI**

**La gdf non sa nulla dei titoli non sa nulla della procedura di aumento di capitale**

**La GDF non sa nulla delle perizie ,non ha capacita' tecniche ( vedasi p trascrizione del 19.06.017 !65 per titoli 167 per procedura di aumento di capitale e 135 titoli e tutta l'escussione di Zottola del 26.09.018 da cui emerge che tutto era costruito su illazioni e non su conoscenze tecniche e non su verifiche ed accertamenti) . LA GDF HA USATO E RIFERITO AL PM SULLA BASE DI QUANTO RECEPIVA DALLE INTERCETTAZIONI SENZA ACCERTAMENTI E SENZA RISCONTRI**

**Vi SONO, di contro alle intercettazioni .. email del marzo014 tra Risi e Sante Facchini prodotte in udienza del 19.06.017 e sottoposte in visione al maresciallo Martinelli ,in cui si ha la corretta procedura e vi sono, anche , i contratti o meglio i cronoprogrammi legati ai contratti che spiegano indicando tutti gli step della procedura .Tutto non analizzati**

**Ed, ancora ,vi è quanto spiegato da dott. Polidoro all'udienza del 4.7.019 in qualità di consulente di Risi ( le cui indicazioni pero' sono state utilizzate in sentenza per porre la riqualificazione dei fatti ma non per spiegare la procedura ANCHE QUI VI è illogicità della sentenza )**

**IL PM NON HA MAI PRODOTTO LA COPIA DELLE email DI CUI CHIEDERE, POI, LA TRASCRIZIONE !!Cio' e' emerso in sede di escussione della D'Alonzo in data 23.06.017 in cui il pm opponendosi alla nostra produzione di email , sosteneva che le email fossero state oggetto di trascrizione ,Ma il dott Fazio, precedente presidente del collegio gli ricordava che non era possibile trascrivere cio' che non era stato prodotto .E' stata questa difesa a produrre di volte in volta le email per ogni posizione . Eppure il tribunale non le ha valutate . Il TRIBUNALE , nella ricostruzione del preteso schema ILLECITO menziona solo la telefonata. Non vi è molto da aggiungere PERCHÉ e' palese che tutto il processo si fonda su quello schema ,ergo, su quella telefonata. Dunque tutta la sentenza si fonda sulle intercettazioni nulle inutilizzabili facendo da cio' derivare nullità della sentenza per motivazione fittizia ed apparente**

**Il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla.Cassazione penale sez. VI, 12/09/2018, n.5457**

**La sentenza, pertanto, nel caso di specie è nulla anche per difetto di motivazione E per motivazione fittizia**

La sentenza e' contraddittoria nelle sue parti e negli atti prodromici alla stessa Nella richiesta di proroga del deposito della sentenza il tribunale indicava come motivo la mole di intercettazione da esaminare e a pag 29 della sentenza , in poche righe, si dice che le trascrizioni sono valide perché il difensore non avrebbe eccepito la manomissione( non corrisponde a vero ) ed ,in contraddizione a quanto detto ,ancora, poi , a pag 243 della sentenza ,il tribunale , ricordando che potrebbero tali intercettazioni essere inficiate dalla difesa ,cerca di ridurre il loro rilievo ,la loro portata nella sentenza per evitare caducazioni

Si tratta di intercettazioni per le quali IL GIP DI BRESCIA ha VOLUTO RIFATTE LE OPERAZIONI PERITALI 360 cpp perché dall'estrazione dal server di TORINO ( in realtà non vi era estrazione dal server e' stata già fatta denuncia) NON ERA STATA OTTENUTA LA COPIA FORENSE ed ,oggi ,IL PM SEMBRA FAR COMPRENDERE DAI NUOVI QUESITI CHE NON SI PUO' AVERE MA PERCHÉ'

Le intercettazioni sono state manomesse lo dice anche l'andamento del procedimento contro pm di Milano che mi accusa PM dott. Scudieri Adriano.

Nelle prime operazioni ex art 360 cpp ( disposte dal gip di Brescia con cui si chiedeva estrazioni dei dati dal server procura di Torino per confrontarli con quelli utilizzati contro di me ) il PM di Brescia dott PAPPALARDO INSIEME CON SUPERVISIONE DEL PROCURATORE NOCERINO non e' riuscito a concludere le indagini a causa di "errore tecnico"( cosi' si legge in ordinanza del 20/1/2020 gip dott -Bianchetti ) che ha determinato l'estrazione di copie non forensi che non si aprono .Dal server( ma con denunce ed eccezioni si e' contestato che fosse stata estrazione dal server :infatti, in sede di 360 cpp ci hanno buttato fuori per non assistere all'estrazione ,vedasi verbale operazioni peritali dex art 360 cpp del 21/11/018!) sarebbero state estratte copie non forensi ma PG che non si aprono e, comunque, i cui codici hash , le cui cartelle, i cui dati volume proprietario non corrispondono con quelle dei cd posti contro me a fondamento dell'accusa e ,ora ,a fondamento della sentenza .Il gip con ordinanza del gennaio 2020 in Brescia impone nuove operazioni 360 cpp in cui chiede estrarre copia forense Il pm di Brescia dott . Pappalardo nel convocare le parti per nominare e per conferire incarico al consulente ha conferito incarico sempre al consulente che aveva eseguito operazioni precedenti , Marini , e che aveva determinato operazioni conclusesi con " errore tecnico" ( noi lo abbiamo recusato)IL PM Pappalardo , addirittura, non formula il quesito volto all'estrazione di copie forense ma il quesito volto a capire verificare se sia possibile estrarle non bloccando il SERVER MA PRIMA ALLORA COME ERANO STATE EFFETTUATE TALI INDAGINI ED ESTRAZIONE ?Ma come e ' possibile ?

Ponendosi ,infatti, solo ora , I Pubblici ministeri il problema della possibilità di effettuare accertamento ex art 360 cpp e avendo richiesto l'archiviazione( non accolta) in modo assurdo contro ogni nozione di diritto e contro ogni ragione ,inducono a pensare che erano consapevoli dall'inizio che le operazioni svolte ex art 360 cpp non potevano dare esito, non potevano dare copia forense ?? MA PERCHÉ?Ed ancora come e ' possibile che in un processo fondato su intercettazioni non si possa avere la copia forense dei cd delle intercettazioni. **LA VERITA' DATO CERTO e' che DALLE COPIE NON FORENSI NON SI POSSONO individuare le parti tagliate LE parti MANOMISSE DELLE INTERCETTAZIONI che , pero', vi sono, per come sopra detto : le stesse sono risultate sia dalle operazioni 360 cpp e sia dall'esame della qualità delle trascrizioni e dai problemi nelle trascrizioni avuti dal perito e dai consulenti e dal verbale del luogotenente tonante e dal verbale di inizio operazioni peritali delle trascrizioni del 2016**

**LE INTERCETTAZIONI NON SONO UTILIZZABILI EX ART 191 cpp e 256 cpp IL TRIBUNALE ha VIOLATO tali norme nella redazione della sentenza**

**Le INTERCETTAZIONI PER COME ANCHE ECCEPITO, oltre che inutilizzabili, SONO NULLE** circostanza da cui ex art 185 cpp deriva la nullità derivata della sentenza

Il codice del 1988, con l'art. 191, ha raccolto l'invito della Corte, accrescendo la tutela giurisdizionale della prova, ponendo accanto ai vizi di nullità degli atti, un ulteriore ed autonomo strumento costituito dalla inutilizzabilità. In sostanza la norma nel prevedere l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, ciò in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova — vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento — la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale Entrambe le patologie sono presenti per le intercettazioniIn sintesi, alla luce della giurisprudenza formatasi sulla questione, può sinteticamente dirsi che:

1) la sanzione della inutilizzabilità colpisce, non solo le prove oggettivamente vietate, in quanto raccolte in presenza di espliciti divieti, ma anche quelle che sono affette da un vizio del procedimento formativo

talmente grave e di manifesta illegittimità, da porle al di fuori del sistema processuale; come nel caso di specie art 191 cpp

2) la sanzione della nullità colpisce, nel rispetto del principio di tassatività, quegli atti compiuti senza il rispetto delle formalità di assunzione della prova, ma senza che il procedimento formativo si ponga al di fuori del sistema cfr. Cass. Sez. Un. 5021/96; Cass. Sez. Un. 36747/03; Cass. VI, 3460/98. Nel caso di specie vi è Violazione delle norme di specie preposte all'acquisizione e formazione della prova 267 e ss cpp e integrazione di nullità ex art 178 lettera b e c

IL TRIBUNALE NON HA VOLUTO disporre una nuova estrazione dei dati dal server e nuova Trascrizione sebbene richiesta sia prima dalla difesa e poi dal Pm anche

A Cio' si aggiunge quanto detto in termini di iscrizioni di notitiae criminis in capo al Carosiello non presenti per le 21 truffe contestate con giudizio immediato Come detto, allorchè si è eccepito e parlato ed impugnato le ordinanze del vecchio collegio anche in tema di tardive e mancate iscrizioni Il Pm di Torino e poi di Milano non ha iscritto il Carosiello per le 21 truffe .E' agevole la verifica basta analizzare gli atti depositati dal pm all'udienza del 19.06.017 , sopra analizzati

Le uniche contestazioni per le truffe erano quella pretesa ai danni di Verdicchio e l'altra per Carotenuto Allora per le 21 truffe non iscritte non vi sono e non vi possono essere i decreti di autorizzazioni di intercettazioni e ne' le proroghe e comunque non vi sono le autorizzazioni ,, con violazione del 267 e ss Inoltre l'art 270 cpp che sanziona di INUTILIZZABILITA' le intercettazioni In tale ipotesi Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni di cui all'art. 270 c.p.p. è limitato ai soli casi di alterità / non uguaglianza del procedimento relativo ad un fatto storicamente distinto da quello oggetto per cui è stata data autorizzazione. E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione del 18 gennaio 2016, n. 1804. Secondo gli ermellini nel caso di specie non ci si trova di fronte ad un problema di utilizzazione probatoria del contenuto delle intercettazioni eseguite in altro procedimento, in quanto ci si trova dinanzi a notitiae criminis che provengono da un altro procedimento e nel quale risultano acquisite a seguito di intercettazioni. Si tratta di notizie di reato che, trasfuse in una informativa curata dalla polizia giudiziaria e richiamata sia nell'ordinanza impugnata che negli scritti difensivi, costituiscono il presupposto nell'ambito del presente procedimento, per nuove e del tutto autonome intercettazioni. Si tratta di una situazione uguale a quella in cui la polizia giudiziaria richiede, all'esito delle indagini già svolte, di sottoporre alcuni telefoni ad intercettazioni o di dare corso ad una captazione di comunicazioni tra presenti.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Cass. pen., Sez. Un., 17 novembre 2004, n. 45189). Il pm ha depositato solo decreti e proroghe e non verbali

**DI FONDAMENTALE IMPORTANZA ,OLTRE ,AL DATO CERTO CHE IN TALE PROCESSO ABBIAMO AVUTO SOLO COPIE PG E NON COPIA FORENSE tutte con hash diversi codici proprietari diversi bekaup diversi , è IL verbale del luogotenente Tonante del 2014( estratto dalla difesa da atti non prodotti dal PM ma atti di indagine) da cui risulta che ,per ordine del procuratore di Torino ,lo stesso aveva aperto i sigilli dei plichi contenenti i dischetti e ne aveva verificato ( per come**



*attestato! nel verbale) la presenza di un numero di 6 CD relativi all' utenza in uso a Carosiello finale 548 finale e non di quattro come li abbiamo ora*

*Tale verbale è stato già prodotto anche con memoria del 2016 e o  
anche cvon memoria del*



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO  
Sezione di Polizia Giudiziaria - CARABINIERI -

Nr.5974/2013 R.G. P.M. Dr.Parodi

OGGETTO:- Verbale di apertura dei sigilli su delega del P.M. -----/

\*\*\*\*\*

L'anno 2014 addì 9.10.2014, alle ore 15,00 in Torino presso gli uffici della sezione di P.G. Carabinieri Procura della Repubblica, stanza 61501.---

Il sottoscritto Luogotenente TONANTE Carlo, appartenente alla suddetta Sezione, riferisce a chi di dovere che in esecuzione della delega datata 7.10.2014 dal P.M. C.Parodi, si è provveduto previo controllo dell'integrità degli stessi, all'apertura del sigillo in piombo, apposti in data 5.6.2014, dal Nucleo di Polizia Tributaria - Guardia di Finanza di Torino, al plico contenente nr. 6 DVD contenenti registrazioni e brogliacci di utenze telefoniche 3482376578.

F.L.C.S.-----

L'Ufficiale di P.G.  
Luogotenente Carlo TONANTE

L'APERTURA DEI SIGILLI NON È PREVISTA IN MODO UNILATERALE NEL CODICE E DIVENTA, ANCORA, ATTO NON CONFORME A NORME che deve essere PERSEGUITO ,PENALMENTE , SOPRATTUTTO ,QUANDO RISULTA, come nel caso di specie , CHE I SIGILLI NON SONO STATI APPOSTI E CHE I CD ,OGGI, CHE ABBIAMO SONO COPIE PG e non AG e i cui Hash non corrispondono ( MARESCIALLO MARTINELLI della GDF DI TORINO, DICE CHE IN ORIGINE VI ERA COPIA AG, e che se gli hash non corrispondono i cd sono diversi verbale udienze d del 21.06.0218 e 28.04.017 proc n 727/2015 CONTRO DI ME)

**IL LUOGOTENENTE ATTESTA CHE LO FA PER DELEGA DEL PM dott .PARODI di Torino nell'ambito del procedimento n 5974/13 RGNR ( da qui è derivato il processo in Milano n 727/2015 rgnr trasmesso per incompetenza a Milano) in un momento ancora in cui il pm non aveva chiesto al GIP MISURA CAUTELARE E PRIMA DI PRESENTALE TALE RICHIESTA, CHE VI è stata, ma che è stata rigettata anche per incompetenza , quando vengono aperti i sigilli dal Luogotenente Tonante**

**L'apertura dei sigilli è elemento che puo' spiegare le manomissioni dei CD !!**

Le buste che contenevano i cd oggetto di trascrizione contro di me erano aperte e senza sigilli

Diverso il numero di cd perché sono stati fatti tagli

Diverse le cartelle nei cd in numero inferiore perché sono stati fatti tagli

Diverse le date di archiviazione e diversi i dati volumi proprietari

perché i cd non sono copie forensi ma compilation di audio

Diversi i così ci hash

Lo dicono i consulenti sia il mio che quello del pm

#### **4 )NULLITA' DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER MOTIVAZIONE FITTIZIA IN RELAZIONE ALLA QUALIFICAZIONE NUOVA ( nuova imputazione)**

MODIFICA DI QUALIFICAZIONE IN SENTENZA ED ORDINANZA del 26.09.019 e del 3.10.019 CONTRADDITTORIETA' DIFETTO DI MOTIVAZIONE In sentenza senza motivare si passa da un 'accusa ad un'altra accusa senza formulare i passaggi . Il tribunale , infatti , utilizza solo il consulente Polidoro per sostenere che non vi erano investimenti ma ,poi, nulla motiva Ne' sul piano materiale e né su quello psicologico e né per vecchi reati e né per i nuovi contestati Il collegio non affronta , lasciando nel vago , le questioni giuridiche innescate con la nuova qualificazione . Il collegio non riesce a dare i passaggi sul piano delle condotte dei soggetti che il tribunale ritiene coinvolti né tanto meno gli elementi psicologici di talchè che la sentenza è mancante di motivazione

*LA CAIRATI ha leso i diritti di difesa del Carosiello per modifica della contestazione perché e' tale in sentenza (dove , invece, si legge riqualificazione ) , Carosiello CHE SI ERA DIFESO PROVANDO CHE NON DAVA TITOLI -Lo ha PROVATO*

Ma il tribunale , ha voluto modificare tutto . Il processo era finito ed il Carosiello non ha potuto portare prove a discarico anzi gli sono state tolte anche all'ultima udienza

*La modifica ha bloccato la difesa per questa imputazione . QUESTA VOLTA CON La FINE DEL PROCESSO Lo aveva già fatto altre volte per come da ordinanze impugnate*

IL COLLEGIO, PER COME ANTICIPATO SOPRA, aveva già leso il diritto del Carosiello quando aveva escluso nelle udienze ultime 26.09.019 e e 03.10.018 documenti importanti riguardanti Alliance sim Bhc e Risi e Pierangeli, non entrati nel processo e nemmeno nei fascicoli di indagine a disposizione degli avvocati perché il PM aveva non reso ostensibili gli stessi non inserendoli nei fascicoli di indagine.

, Il collegio , omettendo CHE la difesa AVEVA CHIESTO DI PRODURLI PRIMA DELLA CHIUSURA DI DIBATTIMENTO E CHIUDENDO SENZA DARE LA PAROLA AGLI AVVOCATI PRIMA DELLA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO e omettendo nel verbale cartaceo e nelle trascrizioni e non trascrivendo parti relative delle due udienze per come spiegato sopra , quelle in cui il collegio si svolgevano tali attività già determinava un 'impossibilità di contraddittorio su quella che sarebbe stata in sentenza una nuova qualificazione

Senza quei documenti non ammessi e quei testi revocati e senza l'escussione ex art 493 cpp e 507 cpp dei membri della gdf che si erano occupati di tale attività di indagine il Carosiello non avrebbe dimostrato la sua terzietà rispetto a BHC e ALLIANZE SIM. ELEMENTO CHE IL TRIBUNALE SENZA PROVE HA DEDOTTO .IN SENTENZA .ADDIRITTURA. SOSTENENDO IL MANCATO DEPOSITO DI DENUNCIA CONTRO ALLIANZE DA PARTE DI MASTERTECH ( PER COME DETTO E PROVATO sopra CIRCOSTANZA NON VERA) Il collegio , in sentenza ,dice che Carosiello Mastertech si è servita di alliance sim e di bhc a cui era legata ma non affronta né il problema delle loro attività ne' il problema dell'associazione

, E Il collegio lede , ancora , Carosiello allorchè anche ,qui, affermando circostanze non conformi ai dati processuali , esclude che il Carosiello abbia provato di aver denunciato l'alliance sim non essendoci nemmeno prova del deposito della denuncia ( pag 261 sentenza). IL CAROSIELLO, invece, ha prodotto in udienza denuncia inviata dall'avvocato notaio Svizzero LORENZO FORNARA con allegata ricevuta ma oltre a ciò ha , persino chiesto di sentire il Notaio Fornara ma la testimonianza del teste ammesso prima e' stata revocata in data 29.06.019 e per non dire che lo stesso Martinelli nell'escussione in udienza al 19.06.017 disse di aver saputo di tale denuncia, anzi ,che tale denuncia li fece traballare e che il non produrla era stato un errore umano e che , comunque andarono avanti nell'accusa perché mastertech dava secondo loro, come Alliance sim titoli QUESTA e' LA TESI dell'accusa LA MASTERTECH AVREBBE EFFETTUATO LEI STESSA LE stesse OPERAZIONI DI ALLIANZE SIM IN VIA AUTONOMA ,DOPO aver denunciato la stessa . COSI' e' nato il processo da un' indagine che vedeva mastertech solo colei che dava titoli

**Per IL PM E PER LA GDF LA MASTERTECH vendendo titoli fallocci avrebbe commesso due reati Truffa e abusivismo . Oggi, per come diremo il Tribunale cambia i fatti le imputazioni, ma parla di riqualificazione fatta in sentenza**

.Ergo ,il tribunale, nonostante la testimonianza del teste Martinelli che è colui che ha svolto indagini contro la Mastertech e ,nonostante lo stesso , come il maresciallo Zottola all'udienza del 29.06.019 dica che l'alliance sim era cosa vecchia che loro si sono occupati di Mastertech e che mastertech operava da se' dando lei titoli fallocci , cancellando ciò ma non si sa come , continuando , però ,( illogico incongruente)ad avvalersi delle loro indagini ,attribuiscono a Mastertech un legame con Alliance sim sconfessato anche dai testi .Basta la testimonianza di Spitale CHIARA E PRECISA allorchè disse, soprattutto, che non si rivolsero più' alla mastertech ma all'alliance sim direttamente perché si accorsero che nulla poteva ! anche se cercavano di capire e ciò' perché io CAROSIELLO ci teneva alla correttezza tanto che non comprendendo fece ESPOSTO io NON AVEVA CHIARA LA SITUAZIONE lo dico NELL'esposto ma non poteva averla chiara perché non avevo il controllo dell'operazione

E IL TRIBUNALE lede il Carosiello allorchè il tribunale sapendo, eravamo alla fine del processo ultime tre udienze , che avrebbe modificato l'accusa nonche' i fatti e le condotte alla base delle truffe , e che avrebbe, quindi ,collegato /( ma senza contestazione di associazione e nemmeno concorso) la mastertech all'alliance ed alla BHC , ha chiuso il dibattimento non facendo depositare i 4 tomi di documenti recuperati dal presente avvocato e nascosti dall'accusa , omettendo il tribunale di indicare anche nel verbale di udienza la richiesta ed escludendo i 493 cpp e i 507 cpp volti a sentire chi aveva svolto indagini su Alliance sim, che il pm non ha fatto sentire in giudizio .IL PM ha portato come verbalizzanti chi non ha svolto indagini né su alliance sim e nemmeno su BHC vedasi trascrizioni di Martinelli e di Zottola ( gdf )Loro seguivano tutta una loro indagine su MASTERTECH COME QUELLA CHE DAVA TITOLI E TUTTA EFFETTUATA SU INTERCETTAZIONI E SU SIT senza riscontri bancari o di altro genere

Lo dicono loro, vedasi trascrizioni cui sopra

*I membri della GDF hanno così ricostruito la vicenda in modo sbugliato il Carosiello non dava TITOLI .Lo dicono anche in sentenza tanto che vi e' quella che chiamano riqualificazione ma e' nuova imputazione*

Lo SI DESUME anche, oltre a quanto detto , dalla confusione che operano tra titoli filandesi e sconto degli stessi ( alliance sim ) e procedura di aumento di capitale ( mastertech) che sarebbe la stessa dello sconto dei titoli in seno a tale procedura per mettere al centro di responsabilità il Carosiello

Affermano gli appartenenti alla gdf

1) Mastertech da titoli per andare in banca

Ma, in realtà i mandati sono solo di consulenza aziendale ( VEDASI trascrizione edel 18.06.019 del Notaio MELLI e DEL 4.7.018 CONSULENTE DEL RISI POLIDORO ) e la procedura di aumento di capitale è prevista dal cc ed è gestita da Notaio scelto dai Clienti Melli che aveva rapporti diretti con perito Pierangeli ( vedi trascrizione del 18.06.018 , notaio Melli , e di consulente Polidoro all'udienza del 4.7.019)

2)LA GDF ED IL PM NELLO schema da loro creato ,sulla telefonata di cui sopra, non inseriscono chi BHC INVESTMENT aveva rapporto diretto con il cliente ed in Svizzera , BHC che essendo autorizzata dava i titoli senza pagarsi subito ma a rate ( finanziamento- rateizzazione del debito verso BHCe del pagamento degli stessi ( titoli per il quale era previsto cioè il pagamento a rate dei titoli da parte del cliente alla BHC ) La GDF ed IL PM NON DICONO QUANTO AVVENIVA IN SVIZZERA .LA BHC era gestita dai Galli LUCA e da Risi e gli atti erano effettuati in svizzera da notai vedi FORNARA LORENZO e Da MAIER .Si trattava di titoli per come indicati nel CRONOPROGRAMMA ( ALLEGATO AD OGNI CONTRATTO ) posti per aumento di capitale e non, come vorrebbe la gdf , per lo sconto in Banca . Ricostruzione data dalle persone offese ed dai soggetti istigatori come Cammarota Migliazza Dosella...

**Dosella a settembre 2019 dice che mastertech non dava finanziamenti che erano loro che con il loro contratti promettevano finanziamento( RISULTA DAI CONTRATTI CHE ABBIAMO PRODOTTO) facendosi in anticipo pagare dal cliente e ,poi, millantando che il finanziamento lo dava mastertech**

Il Carosiello Ha DENUNCIATO Cammarota denunciato da Veroni e Brandolini LO STESSO E Ha in udienza CHIESTO TRASMISSIONE ATTI ALLA PROCURA MA TRIBUNALE NULLA FA NEMMENO IN SENTENZA!! E NULLA HA DETTO SULLE ECCEZIONI RICHIESTE DELL'AVVOCATO

In SENTENZA , il tribunale , pur mantenendo due capi di imputazione non puo' non dire che l'operazione di Cammarota e di Brandolini capi imputazione 8 e 14 era unica Pero' il tribunale non dice che era CAMMAROTA AD AVER TRUFFATO Brandolini millantando su mastertech E NON ELIMINA IL CAPO DI IMPUTAZIONE DETERMINANDO ANCORA UN 422 cpp LA MOTIVAZIONE IN SENTENZA E' FITTIZIA anche qui

ALLORA PM E GDF cancellano BHC INVESTMENT ( DIRETTA GESTITA DA Galli di cui lo stesso è azionista ) dallo schema e cancellano anche la struttura stabile della Mastertech di Londra succursale svizzera IN SVIZZERA gestita e diretta da Galli ,fiduciario e direttore della stessa PER CONTRATTO

CIO' SUCCEDDE ANCHE PERCHÉ E' DIFFICILE RICOSTRUIRE SENZA RISCONTRI GLI EVENTI E le PROCEDURE solo sulla base di Intercettazioni tra l'altro TAGLIATE E MANOMESSE e dichiarazioni di PARTI OFFESE CHE OMETTONO oppure e' da intendersi diversamente.

IL TRIBUNALE HA CAMBIATO I FATTI: L' IMPUTAZIONE era abusivismo e truffa per aver dato titoli strumenti finanziari fallochi aggirando i clienti

**OGGI ,INVECE, ABBIAMO UNA COSTRUZIONE FARANGINOSA CHE CAMBIA TUTTO IL FATTO SIA OGGETTIVO CHE SOGGETTIVO IL DOLO ma senza avere un argomentazione di tali passaggi**

IL CAROSIELLO NON DA PIU' STRUMENTI FINANZIARI MA ATTRAVERSO l'alliance e la bhc METTEREBBE IN CONTATTO I CLIENTI CON BHC Ed ALLIANZE SIM PERCHE' LORO DESSERO STRUMENTI FALLOCCI ( DI CUI sarebbe Consapevole il CAROSIELLO) FACENDOGLI CREDERE che avrebbero ottenuto un finanziamento e finalizzando il tutto alla CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

VI è anche per come impugnato con apposito motivo VIOLAZIONE del 521 e 522 cpp i e la sentenza in relazione al 604 cpp e' nulla Ma altresì .....

---

**-Che risulta essenziale che non vengano posticipate le tutele dei diritti dei soggetti TROVANDO QUALE INGIUSTIFICATA SCUSANTE IL COVID 19**

**- Che , inoltre, il 30 giugno finisce il lockdown dei diritti essendo stata approvata la norma di Lega- Fdi col sì di Bonafede.**

**- Che la Cedu ha già sanzionato l'Italia anche per i ritardi nella giustizia dovuti a Covid 19**

**- che LA SITUAZIONE e' resa ancora piu' grave dalla CIRCOSTANZA che, per come esposto anche in atto di appello, Il procedimento sulle manomissioni su denuncia del Carosiello ,catalogato a modello 45 dal Pm Scudieri, passato da Milano a Brescia per connessione, sia ancora in modello 45 con n 1106/19 mod 45 (in Milano era 8310/2016 mod 45 ),nonostante quanto emerso in sede di 360 cpp presso Procura di Brescia e sia assegnato ad uno dei due Pubblici ministeri che indagano su PM di Milano Scudieri ( Pappalardo Carlo) , pubblici ministeri che hanno chiesto l'archiviazione per il pm Scudieri ,nonostante quanto emerso nelle operazioni 360 cpp , richiesta non accolta dal Gip , vista l'assenza di una copia forense delle intercettazioni ed altro per come sopra !! E' stata, infatti, posta richiesta ex art 335 cpp alla procura di Brescia da cui è emerso cio' .Anzi è emerso che ancora si parla di procedimento basato su esposto del Carosiello ma non è cosi.' Il Carosiello sulle Manomissioni ha effettuato Denuncia querela poi anche successivamente fino al 2020 integrata in relazione ai nuovi dati acquisiti e non esposto !!**

**Si continua , in modo INGIUSTIFICATO , A PARLARE DI ESPOSTO PER GIUSTIFICARE l'assegnazione a modello 45 del fascicolo e, per poi, utilizzare il potere di cestinare SENZA INDAGARE per COME GIA' FATTO DAL PM SCUDIERI ADRIANO**



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Brescia

Annotazione del Procuratore della Repubblica per la Segreteria

Si comunichi

Rilevato che il reato per il quale si procede rientra tra i delitti di cui all'art. 407, n. 2 lett. a) c.p.p., si dispone che la Segreteria comunichi al richiedente che "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Rilevato che sussistono esigenze attinenti l'attività di indagine in quanto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

si dispone il segreto sull'iscrizione.

Brescia, 11.09.2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Segretario della Repubblica  
G. PAPPALARDO



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Brescia

N. 873/19 Reg.

Attestazione ex art. 335 C.P.P.

In relazione alla richiesta di cui sopra, si attesta che nel registro informatico delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. di questo Ufficio a nome di:

CAROSIEUO FRANCESCO

indagato  parte offesa

non risulta alcuna iscrizione in indagine preliminare ex artt. 335 c.p.p. - 110 bis disp. att. c.p.p. suscettibile di comunicazione

risulta la seguente iscrizione in indagine preliminare ex artt. 335 c.p.p. - 110 bis disp. att. c.p.p.

n. proc. 1106/2019 Mod. 45 data iscrizione 27/03/2019

indagato

qualificazione giuridica A.R. AD ESPOSTO A FIRMA

CAROSIEUO AGENTE AD OGGETTO IL P.P.N. 727/2015 PROCURA DI MIANO

persona offesa

PM Dott. Carlo Rappalardo

Risulta che il sopra menzionato proc. pen. è stato definito con decreto/sentenza G.I.P. Tribunale Brescia in data

Risulta che il sopra menzionato proc. pen. è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di il

Annotazioni Protocollo fonte 830/2016/45

Brescia, 10/04/2020

IL CANCELLIERE/L'OPERATORE





**ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it**

---

**Da:** Per conto di: avv.iaria@pec.giuffre.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** lunedì 6 aprile 2020 11:42  
**A:** procura ricezione atti Brescia; procura protocollo Brescia; PROCURATORE  
GENERALE BRESCIA; consiglio superiore magistratura; ministero grazia e giustizia  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: ISTANZA ex art 335 cpp e ex art 116 cpp  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (8,30 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

813/19

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 06/04/2020 alle ore 11:41:34 (+0200) il messaggio  
"ISTANZA ex art 335 cpp e ex art 116 cpp" è stato inviato da "[avv.iaria@pec.giuffre.it](mailto:avv.iaria@pec.giuffre.it)"  
indirizzato a:  
[ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it](mailto:ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it) [affgen.csm@giustiziacerit.it](mailto:affgen.csm@giustiziacerit.it) [capo.gabinetto@giustiziacerit.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacerit.it)  
[prot.pg.brescia@giustiziacerit.it](mailto:prot.pg.brescia@giustiziacerit.it) [prot.tribunale.brescia@giustiziacerit.it](mailto:prot.tribunale.brescia@giustiziacerit.it)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: [opec292.20200406114134.10587.814.2.68@pec.aruba.it](mailto:opec292.20200406114134.10587.814.2.68@pec.aruba.it)

7

PROCEDERE AD IMPUTAZIONE COATTA del PM DOTT SCUDIERI  
ADRIANO e voglia adottare provvedimenti utili al raggiungimento di  
verità e giustizia

E  
SI CHIEDE ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE  
D'APPELLO DI BRESCIA per come già da istanza ( prot n 631/2020 SU  
CUI NON VI è NESSUNA DECISIONE COMUNICATA )

l'avocazione di entrambi i fascicoli CON FISSAZIONE TEMPESTIVA  
DELLE OPERAZIONI PRESSO LA PROCURA DI TORINO PER  
L'ESTRAZIONE DAL SERVER DELLA COPIA FORENSE PER COME  
RICHIESTO DAL GIP DI BRESCIA e con modifica del fascicolo sulle  
manomissioni in quantomeno ,modello 44 e con svolgimento di indagini  
sullo stesso

e  
comunque , si chiede


per procedimento n 9735/2017 rgnr Procura della Repubblica di Brescia  
FISSAZIONE TEMPESTIVA DELLE OPERAZIONI PRESSO LA PROCURA  
DI TORINO PER ESTRAZIONE DAL SERVER DELLA COPIA FORENSE  
PER COME RICHIESTO DAL GIP DI BRESCIA

E SI CHIEDE CHE IL FASCICOLO SULLE MANOMISSIONI SULLE  
INTERCETTAZIONI VENGA passato almeno a modello 44 e VENGA  
SOPRATTUTTO SVOLTA INDAGINE

SI COMUNICA IL TUTTO AL CSM ed AL CNF perché conoscano i fatti e  
quanto accade ed affinché' adottino ogni provvedimento necessario  
affinche' emerga verità e giustizia

SI RIMANE IN ATTESA DI RISCONTRO  
DISPONIBILE a fornire documenti ed altro

Melito P.S15.06.020  
Avv. Giuseppina Iaria



OGGI , ANCORA, IL PUBBLICO MINISTERO PAPPALARDO dell'UFFICIO DI PROCURA DI BRESCIA (assegnatario del fascicolo sulle manomissioni delle intercettazioni proveniente da Milano) NON INDAGA SULLE MANOMISSIONI DELLE INTERCETTAZIONI ( utilizzate contro il Carosiello in Milano per indagarlo e per condannarlo )DENUNCIATE NEL LONTANO 2016 DAL CAROSIELLO e MANTIENE IL FASCICOLO A MODELLO 45 ASSUMENDO, cosi', UNA CONDOTTA IDENTICA A QUELLA DEL PM DI MILANO SCUDIERI , su cui Starebbe indagando SU IMPULSO DEL GIP DI BRESCIA BIANCHETTI CHE ha IMPOSTO L'ESTRAZIONE, in contraddittorio ,della Copia forense dal server della Procura di Torino dei files audio dei rit di interesse ed accertamenti sulla stessa in relazione ai cd sulle intercettazioni usati dal Pm Scudieri di Milano .

Tutto cio' lo si dice in modo palese perché e' tutto documentale !!

Si è gia' chiesta avocazione che è pendente n. 631/2020 Ed , oggi, ancora si insiste sulla stessa

Codesto difensore sta rappresentando fatti documentalmente provati !! ergo, icto oculi

Vi è condanna in Milano su intercettazioni di cui è stata denunciata la manomissione nel 2016 e nessuno indaga su tali manomissioni!

NONOSTANTE CIO' abbiamo sicuri dati delle manomissioni provenienti dalle operazioni svolte nelle forme ex art 360 cpp nel fascicolo a carico del Pm di Milano dott Adriano Scudieri ( proc n 9735/2017 rgnr ) , ma proprio perché il gip non ha accolto le richieste di archiviazioni Altrimenti tutto sarebbe andato per i pubblici ministeri nell'oblio , salvo successiva attività defensionale della difesa del Carosiello che vuole solo ARRIVARE ALLA VERITA' .

Tali dati sicuri delle manomissioni provenienti dalle operazioni svolte nelle forme ex art 360 cpp nel fascicolo a carico del Pm di Milano dott Adriano Scudieri ( proc n 9735/2017 rgnr ) appesantiscono , pero' , la posizione del Pm che non indaga , ancora, sulle manomissioni e lascia il fascicolo a modello 45 .

TUTTO Cio' premesso

Pertanto

SI CHIEDE

Che il Gip del tribunale di Brescia dott BIANCHETTI di fronte a tale situazione e con i dati già presenti

Voglia

Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>

"Avv. Giuseppina Iaria" <avv.iaria@pec.giuffre.it>, "lara.benetti@cert.ordineavvocatimilano.it" <lara.benetti@cert.ordineavvocatimilano.it>, "Carlo Pappalardo" <carlo.pappalardo@giustizia.it>,

A "carlo.bianchetti@giustizia.it" <carlo.bianchetti@giustizia.it>, "intercettazioni.procura.torino@giustiziacerit.it" <intercettazioni.procura.torino@giustiziacerit.it>, "studioperitalepitzianti" <studioperitalepitzianti@legalmail.it>

Data lunedì 15 giugno 2020 - 10:42

### **Operazioni peritali p/p 9735/17**

---

Buongiorno,

in merito alle operazioni peritali relative al p/p 9735/17 RGNR previste per il 15 maggio 2020 e rinviate a causa dell'emergenza COVID, si comunica che la nuova data è stata fissata per mercoledì 7 ottobre 2020 ore 10.00 presso l'ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino.

Si richiede al funzionario delle intercettazioni della procura della Repubblica di Torino di avvisare i tecnici "AREA" in quanto, da telefonata precedente avvenuta con "AREA", la stessa richiedeva una convocazione dalla stessa procura di Torino.

Distinti saluti

Cesare Marini





# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Brescia

Annotazione del Procuratore della Repubblica per la Segreteria

Si comunichi

Rilevato che il reato per il quale si procede rientra tra i delitti di cui all'art. 407, n. 2 lett. a) c.p.p., si dispone che la Segreteria comunichi al richiedente che "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Rilevato che sussistono esigenze attinenti l'attività di indagine in quanto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ si dispone il segreto sull'iscrizione.

Brescia, 12 Apr 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Luigi PAPPALARDO



PC

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Brescia

N. 873/19 Reg.

Attestazione ex art. 335 C.P.P.

In relazione alla richiesta di cui sopra, si attesta che nel registro informatico delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. di questo Ufficio a nome di:

CAROSIEUO FRANCESCO

indagato  parte offesa

non risulta alcuna iscrizione in indagine preliminare ex artt. 335 c.p.p. - 110 bis disp. att. c.p.p. suscettibile di comunicazione

risulta la seguente iscrizione in indagine preliminare ex artt. 335 c.p.p. - 110 bis disp. att. c.p.p.

n. proc. 1106/2019 Mod. 45 data iscrizione 27/03/2019

indagato \_\_\_\_\_

qualificazione giuridica A.R. AD ESPOSTO A FIRMA

CAROSIEUO AVENTE AD OGGETTO IL P.P.N. 727/2015 PROCURA DI MIANO

persona offesa \_\_\_\_\_

PM Poll. Carlo Pappalardo

Risulta che il sopra menzionato prec. pen. è stato definito con decreto/sentenza G.I.P. Tribunale Brescia in data \_\_\_\_\_

Risulta che il sopra menzionato prec. pen. è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Annotazioni Protocollo fonte 830/2016/45

Brescia, 10/04/2020

IL CANCELLIERE/L'OPERATORE



**ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it**

---

**Da:** Per conto di: avv.iaria@pec.giuffre.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** lunedì 6 aprile 2020 11:42  
**A:** procura ricezione atti Brescia; procura protocollo Brescia; PROCURATORE  
GENERALE BRESCIA; consiglio superiore magistratura; ministero grazia e giustizia  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: ISTANZA ex art 335 cpp e ex art 116 cpp  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (8,30 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

8/3/19

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 06/04/2020 alle ore 11:41:34 (+0200) il messaggio  
"ISTANZA ex art 335 cpp e ex art 116 cpp" è stato inviato da "[avv.iaria@pec.giuffre.it](mailto:avv.iaria@pec.giuffre.it)"  
indirizzato a:  
[ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it](mailto:ricezioneatti.procura.brescia@giustizia.it) [affgen.csm@giustiziacert.it](mailto:affgen.csm@giustiziacert.it) [capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)  
[prot.pg.brescia@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.brescia@giustiziacert.it) [prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: [opec292.20200406114134.10587.814.2.68@pec.aruba.it](mailto:opec292.20200406114134.10587.814.2.68@pec.aruba.it)

